

Il Fondo di garanzia per le PMI

(Legge 662/1996, art. 2 comma 100, lett. a)

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Sommario

PARTE I - DEFINIZIONI	7
PARTE II - MODALITÀ D'INTERVENTO DEL FONDO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	15
A. MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO	16
B. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI	17
B.1 REQUISITI GENERALI	17
B.2 VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO	18
C. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	20
C.1 REQUISITI GENERALI	20
C.2 REQUISITI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE A FRONTE DI INVESTIMENTI...	20
C.3 REQUISITI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE A RISCHIO TRIPARTITO	21
C.4 ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE	21
D. MISURE DI COPERTURA DELLA GARANZIA	23
D.1 GARANZIA DIRETTA	23
D.2 RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA	24
D.3 INCREMENTO DELLE MISURE MASSIME DI COPERTURA	26
PARTE III – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA	27
A. INVIO DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA	28
B. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE E CONCESSIONE DELLA GARANZIA	30
PARTE IV – GESTIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE	32
PREMESSA	33
A. DELIBERA E PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE	33
A.1. DELIBERE DI CONCESSIONE DEL SOGGETTO FINANZIATORE E DEL SOGGETTO GARANTE	33
A.2. PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	33
B. CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE	36
C. DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA	38
D. VERSAMENTO DELLE COMMISSIONI	39
D.1. COMMISSIONI UNA TANTUM	39
D.2. COMMISSIONI PER IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	40
D.3. MANCATO PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI	40
E. ALTRE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA E RICHIESTE DI CONFERMA	41
E.1. SCIoglimento DELLA CONDIZIONE	41

E.2. RICHIESTE DI CONFERMA DELLA GARANZIA.....	41
F. COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI DI RISCHIO	44
G. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE	46
PARTE V – CONTROLLI DOCUMENTALI	47
PREMESSA - VERIFICHE E CONTROLLI SPECIFICAMENTE ORIENTATI ALL'ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVA DESTINAZIONE DEI FONDI PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	48
A.INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI	48
A.1CAMPIONE STATISTICO DI OPERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO DOCUMENTALE	48
A.2OPERAZIONI INDIVIDUATE SULLA BASE DI APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.....	48
B. CONTROLLO DOCUMENTALE	49
B.1 RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE.....	49
B.2 ISTRUTTORIA	49
C. CONTROLLO IN LOCO.....	50
D. OPERAZIONI A VALERE SULLE RISERVE EUROPEE.....	51
E. DOCUMENTAZIONE.....	52
PARTE VI – PROCEDURA PER L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA.....	54
A. PREMESSA.....	55
B. INVIO E ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA.....	55
B.1 DISCIPLINA COMUNE	55
B.2 DISCIPLINA SPECIFICA PER LA GARANZIA DIRETTA	58
B.3 DISCIPLINA SPECIFICA PER LA RIASSICURAZIONE	59
B.4 DISCIPLINA SPECIFICA PER LA CONTROGARANZIA	61
C. ACCORDI TRANSATTIVI.....	63
C.1 ACCORDI TRANSATTIVI SU SINGOLE OPERAZIONI PROPOSTI DAL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE	63
C.2 ACCORDI TRANSATTIVI TRA SOGGETTO GARANTE E SOGGETTO FINANZIATORE	65
D. PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA GARANZIA.....	67
E. SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA.....	70
F. COMUNICAZIONI DEL GESTORE DEL FONDO	71
G. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PER LE OPERAZIONI SUL CAPITALE DI RISCHIO	72
PARTE VII – ALTRE VERIFICHE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE	73
A. OPERAZIONI FINANZIARIE A FRONTE DI INVESTIMENTI.....	74

B. VERIFICA DEL REQUISITO DI PMI DA PARTE DEL GESTORE DEL FONDO	75
C. VERIFICA DEI DATI ECONOMICO FINANZIARI ACQUISITI DAL PORTALE PER LE IMPRESE.....	76
PARTE VIII – INEFFICACIA DELLA GARANZIA E REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE ...	77
A. CAUSE E PROCEDIMENTI DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA	78
B. CAUSE E PROCEDIMENTO DI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE	81
PARTE IX – MODELLI DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI	83
A. MODELLO DI VALUTAZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PROBABILITA’ DI INADEMPIMENTO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI.....	84
PREMESSA	84
A.1 MODULO ECONOMICO – FINANZIARIO.....	84
A.2 MODULO ANDAMENTALE.....	93
A.3 INTEGRAZIONE TRA I MODULI E VALUTAZIONE COMPLESSIVA.....	96
A.4 EVENTI PREGIUDIZIEVOLI E/O PROCEDURE CONCORSUALI	98
A.5 TABELLA DI RACCORDO SETTORI.....	99
A.6 TABELLA DI RACCORDO FORME GIURIDICHE	101
A.7 TABELLA DI RACCORDO EVENTI PREGIUDIZIEVOLI	102
A.8 CARICHE RILEVANTI.....	105
B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE START UP	106
PARTE X - METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO	107
A. PREMESSA.....	108
B. COSTO TEORICO DI MERCATO DELLA GARANZIA	108
C. CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO	108
D. QUADRI RIASSUNTIVI DELL’EFFICACIA CONTRIBUTIVA DEL FONDO	109
PARTE XI - ACCREDITAMENTO AL PORTALE FDG	110
A. MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO AL PORTALE FDG	111
PARTE XII - DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA.....	112
A. PIANO DELLA TRASPARENZA.....	113
B. OBBLIGHI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI	114
C. OBBLIGHI DEL GESTORE DEL FONDO	115
PARTE XIII - REGOLAMENTO D’ESENZIONE: DEFINIZIONI E DISCIPLINA NELL’AMBITO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI.....	116
<u>A.</u> AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI	117
B. AIUTI ALLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO.....	119
C. AIUTI AL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO.....	120

D. AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI DEL SETTORE AGRICOLTURA	122
E. AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI DEL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA.....	124
PARTE XIV – PROCEDURE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI AUTORIZZATI.....	126
A. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE.....	127
B. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AUTORIZZAZIONE.....	128
C. MONITORAGGIO E CONTROLLI.....	134
D. REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE	135
APPENDICI	136
A. SEZIONI SPECIALI E RISERVE	138
SEZIONE SPECIALE PER L’AUTOTRASPORTO.....	138
SEZIONE SPECIALE RESTO AL SUD.....	138
SEZIONE A FAVORE DI IMPRESE CONFISCATE O SEQUESTRATE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, IMPRESE ACQUIRENTI O AFFITTUARIE DI IMPRESE SEQUESTRATE O CONFISCATE E COOPERATIVE ASSEGNATARIE O AFFITTUARIE DI BENI CONFISCATI	139
SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA	140
SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’	140
SEZIONE SPECIALE PER IL CINEMA.....	142
SEZIONE SPECIALE FRIULI VENEZIA GIULIA.....	142
RISERVA PER LE PMI FORNITRICI OVVERO CREDITRICI DI SOCIETA’ IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CHE GESTISCONO STABILIMENTI INDUSTRIALI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE	143
RISERVA A FAVORE DELLE IMPRESE DEI SETTORI CONCIARIO, TESSILE, CALZATURIERO.....	144
RISERVA PON IC	144
RISERVA PER IL MICROCREDITO	145

PARTE I - DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Disposizioni Operative si adottano le seguenti definizioni:

1. “*Attivi finanziari*”: le partecipazioni detenute a titolo di investimento durevole e non a fine speculativo di breve periodo;
2. “*Attivi immateriali*”: attivi diversi da *attivi materiali* o *attivi finanziari* che consistono in diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale;
3. “*Attivi materiali*”: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
4. “*Avvio dei lavori*”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
5. “*Banche*”: le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del *TUB*;
6. “*Classe di valutazione*”: la classe di rischio del *soggetto beneficiario finale* determinata sulla base del *modello di valutazione*;
7. “*Centrale dei Rischi*”: il sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia, istituito con la delibera del CICR del 16 maggio 1962;
8. “*Confidi*”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti:
 - all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del *TUB* o
 - nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4, del *TUB*, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell’operatività dell’Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112 del *TUB*, nell’elenco previsto dal medesimo articolo 112 del *TUB*, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;
9. “*Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca*”: i *Confidi* il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca;
10. “*Consiglio di gestione*”: l’organo, previsto dall’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cui è affidata l’amministrazione del *Fondo* ai sensi dell’articolo 47 del *TUB* e competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*;
11. “*Contratto di rete*”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;
12. “*Controgaranzia*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* ed escutibile dal *soggetto finanziatore* nel caso in cui né il *soggetto beneficiario finale* né il *soggetto garante* siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo

soggetto finanziatore. La *controgaranzia* è rilasciata esclusivamente su garanzie del *soggetto garante* che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del *soggetto finanziatore*, anche attraverso un congruo acconto;

13. “*Cooperative sociali*”: le *PMI* di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni;
14. “*Credit Bureau*”: i Sistemi di Informazioni Creditizie privati i cui dati sono utilizzati nel *modello di valutazione*;
15. “*ESL*”: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità del beneficio (aiuto) concesso al *soggetto beneficiario finale*, calcolato secondo le modalità di cui alla Parte X;
16. “*Evento di rischio*”: uno degli eventi di cui alla Parte IV, paragrafo F.1;
17. “*Fascia di valutazione*”: la fascia di rischio un cui rientra il *soggetto beneficiario finale*, determinata sulla base del *modello di valutazione*;
18. “*FEI*”: il Fondo Europeo per gli Investimenti;
19. “*Finanziamenti a breve termine*”: i finanziamenti concessi dai *soggetti finanziatori* ai *soggetti beneficiari finali* di durata non superiore a dodici mesi;
20. “*Finanziamenti a medio - lungo termine*”: i finanziamenti concessi dai *soggetti finanziatori* ai *soggetti beneficiari finali* di durata superiore a dodici mesi;
21. “*Finanziamenti del rischio*”: le *operazioni sul capitale di rischio* e gli *investimenti in quasi-equity*;
22. “*Fondo*”: il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
23. “*Garanzia*”: la *garanzia diretta*, la *controgaranzia* e la *riassicurazione*;
24. “*Garanzia diretta*”: la garanzia concessa dal *Fondo* direttamente ai *soggetti finanziatori*. La *garanzia diretta* è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
25. “*Gestore del Fondo*”: il soggetto cui è affidata la gestione del *Fondo*;
26. “*Gestori*”: i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31);
27. “*Imprese di assicurazione*”: le imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui all’articolo 114, comma 2-bis, del *TUB*;
28. “*Imprese di autotrasporto*”: le *PMI* operanti nel settore dell’autotrasporto merci su strada per conto terzi (codici Ateco 2007 49.40.00, 49.41.00 e 49.42.00);
29. “*Imprese femminili*”: le *PMI* di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne;
30. “*Impresa in fase di avviamento*”: una *piccola impresa* che:

- a) non è quotata;
 - b) è iscritta nel Registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*;
 - c) non ha ancora distribuito utili;
 - d) non è stata costituita a seguito di fusione;
31. “*Imprese sociali*”: le *PMI* e le *Cooperative sociali* che, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, pubblicato nella G.U.R.I. del 19 luglio 2017, n. 167, esercitano, in via stabile e principale, un’attività d’impresa di interesse generale e che sono iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese;
 32. “*Incubatori certificati*”: gli incubatori di *Start-up innovative* certificati di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto- legge n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
 33. “*Intermediari*”: gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del *TUB*;
 34. “*Investimento iniziale*”: in coerenza con quanto stabilito dal *regolamento di esenzione*, indica: a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore;
 35. “*Investimento in quasi-equity*”: in coerenza con quanto stabilito dal *regolamento di esenzione*, il finanziamento che si colloca tra equity e debito e presenta un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per il soggetto che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è altrimenti garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, ovvero come capitale privilegiato (preferred equity);
 36. “*Mezzi propri*”: il Patrimonio netto (articolo 2424, Passivo, lettera A) del codice civile), comprensivo dei finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale, ridotto della somma dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (articolo 2424, Attivo, lettera A) del codice civile) ovvero, per le società di persone/ditte individuali, dei prelevamenti dei soci e/o del titolare;
 37. “*Mini bond*”: le obbligazioni o titoli simili emessi dai *soggetti beneficiari finali*, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
 38. “*Modello di valutazione*”: il modello di valutazione dei *soggetti beneficiari finali* di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, disciplinato nella Parte IX, paragrafo A;
 39. “*Operatori di microcredito*”: i soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di microcredito, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del *TUB*;
 40. “*Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni*”: le operazioni di finanziamento di durata

non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento di passività a breve termine su diversa banca o gruppo bancario, nonché a fornire alle medesime imprese la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi;

41. “*Operazioni di microcredito*”: i finanziamenti concessi ai *soggetti beneficiari finali* ai sensi di quanto previsto dall’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal Titolo I del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176;
42. “*Operazioni di sottoscrizione di mini bond*”: le operazioni di sottoscrizione, da parte di una *banca*, di un *intermediario finanziario* o di un *gestore*, di *mini bond*, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 giugno 2014;
43. “*Operazioni finanziarie a fronte di investimenti*”: le operazioni finanziarie concesse al *soggetto beneficiario finale* a fronte della realizzazione di un *programma di investimento*. Una quota dell’operazione finanziaria, comunque non superiore, ai fini dell’ammissibilità alla *garanzia*, al 40% dell’importo complessivo della stessa, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del *programma di investimento*;
44. “*Operazioni finanziarie a rischio tripartito*”: le operazioni finanziarie di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, per le quali è prevista un’equa ripartizione del rischio tra *soggetto finanziatore*, *soggetto garante autorizzato* e *Fondo*;
45. “*Operazioni finanziarie di importo ridotto*”: le operazioni finanziarie di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, di importo non superiore a euro 25.000,00 per *singolo soggetto beneficiario finale*, ovvero a euro 35.000,00 qualora la richiesta di *garanzia* sia presentata da un *soggetto garante autorizzato*;
46. “*Operazioni Nuova Sabatini*”: i finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, agevolati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni;
47. “*Operazioni Resto al Sud*”: i finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a favore delle imprese che hanno ricevuto, a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, l’esito positivo di cui all’articolo 9, comma 8, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 9 novembre 2017;
48. “*Operazioni sul capitale di rischio*”: le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle *PMI*, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, compiute dai fondi di investimento mobiliare chiusi per il tramite delle *SGR* e delle *Società di Gestione Armonizzate*, oltre che dalle *Banche*, dagli *Intermediari* e dalle *SFIS*;
49. “*PEC*”: Posta Elettronica Certificata;
50. “*Piano della trasparenza*”: le disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazioni alle imprese, adottate ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 26 giugno 2012 e integrate ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013;

51. "*Piattaforma alternativa di negoziazione*": sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da *PMI*;
52. "*Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*": le *piccole imprese* che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del *Fondo*, hanno prodotto, nell'esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia del *Fondo*, almeno il 50% del proprio fatturato nei confronti di imprese committenti che sono state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
53. "*PMI*": le *microimprese*, le *piccole imprese* e le *medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al *Fondo*. In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:
 - a) "*Medie imprese*": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
 - b) "*Piccole imprese*": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - c) "*Microimprese*": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
54. "*PMI Innovative*": le imprese di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.33;
55. "*PMI beneficiarie DM 17/10/2016*": le *PMI*:
 - a) il cui fatturato è costituito per almeno il 50 per cento, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da fornitura di beni e servizi alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 231, e soggette ad amministrazione straordinaria;
 - b) che siano fornitrici o creditrici, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge n. 1/2015, delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 e soggette ad amministrazione straordinaria, come risultante da un'attestazione del commissario straordinario delle suddette imprese di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero il commissario della procedura di amministrazione

straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

56. “*PMI non quotata*”: una *PMI* non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le *piattaforme alternative di negoziazione*;
57. “*Portale FdG*”: la procedura telematica per la presentazione e la gestione delle richieste di garanzia del *Fondo*;
58. “*Portale per le imprese*”: la procedura telematica per la verifica di ammissibilità dei *soggetti beneficiari finali* ai sensi del *modello di valutazione* e per l’inserimento, da parte dei *soggetti beneficiari finali*, dei dati economico finanziari utilizzabili dai *soggetti richiedenti* ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla *garanzia*;
59. “*Posizione globale di rischio*”: la posizione globale di rischio del *soggetto beneficiario finale* elaborata dalla *Centrale dei Rischi* di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 "Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
60. “*Prima vendita commerciale*”: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;
61. “*Probabilità di inadempimento*”: la probabilità, determinata sulla base del *modello di valutazione*, che un *soggetto beneficiario finale* passi allo stato di sofferenza entro un orizzonte temporale di un anno;
62. “*Professionisti*”: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;
63. “*Programma di investimento*”: le spese e i costi per investimenti in *attivi finanziari*, *attivi materiali* e *attivi immateriali* ammortizzabili. Il *programma di investimento* deve contenere la descrizione dettagliata dell’investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese in attivi materiali e immateriali ammortizzabili che il *soggetto beneficiario finale* intende sostenere;
64. “*Regioni del Mezzogiorno*”: i territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia;
65. “*Regolamento de minimis*”: in relazione al settore di attività in cui opera il *soggetto beneficiario finale*: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
66. “*Regolamento di esenzione*”: in relazione al settore di attività in cui opera il *soggetto beneficiario finale*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

67. “*Riassicurazione*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al *soggetto finanziatore* della perdita sull'operazione finanziaria garantita;
68. “*Scala di valutazione*”: la scala funzionale alla valutazione del merito di credito dei *soggetti beneficiari finali* di cui al *modello di valutazione*;
69. “*SFIS*”: le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
70. “*SGR*”: le Società di Gestione del Risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che svolgono in via esclusiva l'attività di promozione e di gestione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi;
71. “*Società di gestione armonizzate*”: le società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, autorizzate, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
72. “*Soggetti beneficiari finali*”: le *PMI* e i *Professionisti* ubicati (aventi sede legale ovvero sede operativa) sul territorio italiano;
73. “*Soggetti finanziatori*”: le *banche*, gli *intermediari*, le *imprese di assicurazione*, gli *operatori di microcredito*, i *gestori* e le *SFIS*;
74. “*Soggetti garanti*”: i *confidi* e gli *intermediari* che effettuano attività di rilascio di garanzie alle *PMI* sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i *soggetti beneficiari finali* gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati;
75. “*Soggetti garanti autorizzati*”: i *soggetti garanti* ai quali è concessa l'autorizzazione di cui alla Parte XIV;
76. “*Soggetti richiedenti*”: i *soggetti finanziatori* o i *soggetti garanti* che richiedono la *garanzia*;
77. “*Start-up*”: i *soggetti beneficiari finali* costituiti o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del *Fondo* e non utilmente valutabili sulla base del *modello di valutazione*;
78. “*Start-up innovative*”: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
79. “*Tasso di riferimento*”: il tasso comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html);
80. “*TUB*”: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE II - MODALITÀ D'INTERVENTO DEL FONDO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

A. MODALITA' DI INTERVENTO DEL FONDO

1. La *garanzia* è concessa, in favore dei *soggetti beneficiari finali*, con le seguenti modalità:
 - a) *garanzia diretta*, su richiesta dei *soggetti finanziatori*, anche in qualità di capofila di pool di *soggetti finanziatori*;
 - b) *riassicurazione e controgaranzia*, su richiesta dei *soggetti garanti*, anche in qualità di capofila di pool di *soggetti garanti*.
2. La *riassicurazione* e la *controgaranzia* possono essere richieste dai *soggetti garanti* congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria esclusivamente nel caso in cui le garanzie concesse dai *soggetti garanti* siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del *soggetto finanziatore*, anche attraverso un congruo acconto. Qualora le garanzie concesse dai *soggetti garanti* non abbiano le predette caratteristiche, i *soggetti garanti* possono richiedere solo la *riassicurazione*.
3. La *garanzia* è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal *regolamento di esenzione*, ovvero dal *regolamento de minimis*, sulla base di quanto disposto nella Parte XIII.
4. La *garanzia* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica delle altre garanzie pubbliche nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria. La *garanzia* è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, nei limiti delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
5. I *soggetti richiedenti* possono richiedere la *garanzia* esclusivamente attraverso il *Portale FdG*, previo accreditamento allo stesso secondo la procedura di cui alla Parte XI delle presenti Disposizioni operative.

B. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

B.1 REQUISITI GENERALI

1. Sono ammissibili alla *garanzia* i *soggetti beneficiari finali* che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni (classificazione ATECO 2007):
 - a) K – Attività finanziarie e assicurative, Divisioni 64 e 65;
 - b) O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
 - c) T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
 - d) U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
2. Ai fini dell'ammissibilità alla *garanzia*, i *soggetti beneficiari finali*:
 - a) non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf");
 - b) non devono essere definiti "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del *regolamento di esenzione*;
 - c) non devono presentare sulla *posizione globale di rischio*, esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) non devono presentare esposizioni nei confronti del *soggetto finanziatore* classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n. 272 del 2008 della Banca d'Italia;
 - e) non devono essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera *d*), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* della medesima legge;
 - f) non devono aver beneficiato della *garanzia* su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta/intervenuta:
 - i. comunicazione al Gestore di un *evento di rischio* che non sia stata successivamente ritirata dal soggetto richiedente;
 - ii. richiesta di escussione della *garanzia* di cui alla Parte VI, paragrafi B e G, che non sia stata successivamente ritirata/rinunciata dal soggetto richiedente totalmente o parzialmente nel solo caso di accordi transattivi di cui alla Parte VI, paragrafo C sulla quota residuale della perdita non rimborsata dal soggetto beneficiario finale, ovvero che in fase di istruttoria per la liquidazione della perdita la *garanzia* non sia stata dichiarata inefficace;
 - iii. liquidazione della perdita maturata dal soggetto richiedente, che non sia stata totalmente rimborsata dal soggetto beneficiario finale anche successivamente alla surroga del Fondo;
 - iv. proposta di accordo transattivo di cui alla Parte VI, paragrafo C;

v. richiesta di prolungamento della durata della *garanzia* di cui alla Parte VI, paragrafo D;

g) non devono essere incorsi in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;

h) non devono essere destinatari di provvedimenti giudiziari che abbiano irrogato le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d).

3. Inoltre, nel caso in cui i *soggetti beneficiari finali* siano *start up*, gli stessi sono ammissibili alla *garanzia* qualora:

a) le richieste di ammissione alla *garanzia* siano relative ad operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di un *programma di investimento*;

b) i *mezzi propri* dagli stessi versati siano pari ad almeno il 25% dell'importo del *programma di investimento*.

Qualora i *mezzi propri* non siano stati già versati, alla data della presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*, nella misura di cui alla precedente lettera b), l'ammissione deliberata dal *Consiglio di gestione* è condizionata al versamento dei *mezzi propri* entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*. Entro tre mesi dalla data del predetto versamento, i *soggetti richiedenti* devono inoltre comunicare l'avvenuto versamento al *Gestore del Fondo* allegando alla comunicazione la documentazione probatoria dello stesso.

4. Nel caso di richieste di *riassicurazione e/o controgaranzia* presentate da un *soggetto garante autorizzato*, le *start up* sono ammesse, in deroga alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo B.1.3.

B.2 VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO

1. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo B.1, i *soggetti beneficiari finali* sono ammessi alla *garanzia* previa valutazione del merito di credito da parte del *Gestore del Fondo* sulla base del *modello di valutazione*. Sono ammissibili alla *garanzia* i *soggetti beneficiari finali* che:

a) non siano classificati come "Unrated" ai sensi della Parte IX, paragrafo A.3;

b) non presentino a proprio carico ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti, eventi pregiudizievoli riconducibili alla famiglia del fallimento o similari, come definiti alla Parte IX, paragrafo A.7;

c) non siano caratterizzati da un livello di rischiosità, espresso in termini di *probabilità di inadempimento*, superiore a quello fissato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo B.2.1:

a) le *start up* sono ammissibili alla *garanzia*:

i. previa valutazione del merito di credito da parte del *Gestore del Fondo* sulla base del modello di valutazione di cui alla Parte IX, paragrafo B, ovvero

- ii. con riferimento alle richieste di *riassicurazione e/o controgaranzia* presentate da un *soggetto garante autorizzato*, senza valutazione del merito di credito da parte del *Gestore del Fondo*;
- b) sono ammissibili alla *garanzia* senza valutazione del merito di credito da parte del *Gestore del Fondo*:
- i. le *start up innovative* e gli *incubatori certificati* qualora:
 - sull'operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
 - il *soggetto richiedente* abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell'Allegato 4 alle vigenti Disposizioni Operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012;
 - ii. i *soggetti beneficiari finali* in favore dei quali è richiesta la *garanzia* per le seguenti tipologie di operazioni finanziarie:
 - *operazioni di microcredito*;
 - *operazioni finanziarie di importo ridotto*;
 - *operazioni finanziarie a rischio tripartito*;
 - *operazioni Resto al Sud*.

C. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

C.1 REQUISITI GENERALI

1. Ai fini dell'ammissibilità alla *garanzia*, le operazioni finanziarie:
 - a) devono essere direttamente finalizzate all'attività d'impresa;
 - b) non devono essere finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al *soggetto beneficiario finale* dallo stesso *soggetto finanziatore* o da altri *soggetti finanziatori* facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal *Fondo*;
 - c) devono avere una durata ovvero una scadenza stabilita e certa. Le operazioni "a revoca" sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa e desumibile dalla delibera di concessione e/o da altra documentazione relativa all'operazione finanziaria. In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla *garanzia* e adottata una nuova delibera da parte del *soggetto richiedente* e/o del *soggetto finanziatore*;
 - d) non devono essere a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - e) non devono essere deliberate dal *soggetto finanziatore* da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*;
 - f) nel caso in cui sia richiesta l'ammissione alla *garanzia diretta*, non devono essere già deliberate dai *soggetti finanziatori*, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della *garanzia*;
 - g) nel caso in cui sia richiesta l'ammissione alla *riassicurazione* e/o *controgaranzia*, non devono essere assistite dalla garanzia del *soggetto garante* rilasciata da più di due mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*;
2. Le *operazioni di sottoscrizione di mini bond* sono ammissibili solo se non prevedono l'obbligo di conversione.
3. Nel caso di operazioni finanziarie a favore di *soggetti beneficiari finali* rientranti nella prima fascia di valutazione ai sensi del *modello di valutazione*, non sono ammissibili i *finanziamenti a breve termine*, a meno che la *garanzia* su tali finanziamenti sia interamente a carico dei contributi apportati al *Fondo* ai sensi del decreto interministeriale 26 gennaio 2012.
4. Le operazioni finanziarie a favore di *imprese di autotrasporto* finalizzate all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto sono ammissibili esclusivamente ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal *regolamento di esenzione*.
5. Le operazioni di locazione finanziaria sono ammissibili per un ammontare pari al costo del bene, al netto dell'IVA e delle eventuali somme corrisposte dal *soggetto beneficiario finale* prima della decorrenza del piano di ammortamento.

C.2 REQUISITI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE A FRONTE DI INVESTIMENTI

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo C.1, le *operazioni finanziarie a fronte di investimenti* sono ammissibili alla *garanzia*:
 - a) se alla richiesta di ammissione è allegato dai *soggetti richiedenti* la descrizione del *programma di investimento* di cui al punto 63 della Parte I - Definizioni;

- b) ai sensi del *regolamento di esenzione*, Sezione 2, “Aiuti agli investimenti delle PMI”, qualora siano finalizzate alla realizzazione di un *investimento iniziale* e a condizione che la data di *avvio dei lavori* sia successiva a quella di sottoscrizione, da parte dei *soggetti beneficiari finali*, della richiesta di agevolazione di cui all’Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative;
- c) ai sensi del *regolamento de minimis* qualora ne sia fatta richiesta dal *soggetto beneficiario finale*, ovvero nei casi in cui non sia soddisfatta una o più delle condizioni stabilite dal *regolamento di esenzione* relativamente alla categoria di “Aiuti agli investimenti delle PMI”, a condizione che il *programma di investimento* non risulti avviato da più di sei mesi alla data sottoscrizione, da parte dei *soggetti beneficiari finali*, della richiesta di agevolazione di cui all’Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative.

C.3 REQUISITI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE A RISCHIO TRIPARTITO

1. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi C.1 e C.2, le *operazioni finanziarie a rischio tripartito* sono ammissibili alla *riassicurazione* e alla *controgaranzia* qualora:
- a) la richiesta di ammissione sia presentata da un *soggetto garante autorizzato*;
- b) la garanzia rilasciata dal *soggetto garante autorizzato* al *soggetto finanziatore* sia pari al 67% dell’importo dell’operazione finanziaria;
- c) l’importo dell’operazione finanziaria non sia superiore a euro 120.000,00 (centoventimila) per singolo *soggetto beneficiario finale*;
- d) sull’operazione finanziaria non siano acquisite, né dal *soggetto finanziatore* né dal *soggetto garante autorizzato*, garanzie reali, assicurative o bancarie.

C.4 ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE

1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la *garanzia* è possibile acquisire ulteriori garanzie:
- a) di tipo personale;
- b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla *garanzia*.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la *garanzia* non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati.
3. Ai fini del rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla *garanzia*.

Tabella 2 - Garanzie e percentuale valore cauzionale

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore di mercato o, se inferiore, del valore iscritto a garanzia
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato o, se inferiore, del valore iscritto a garanzia
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato o, se inferiore, del valore iscritto a garanzia
Pegno su quote sociali di imprese non quotate	100% del valore di mercato

Altre garanzie reali su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo

4. Qualora sulla quota non garantita dal *Fondo* venga acquisita un'ipoteca di grado successivo al primo, al valore cauzionale ottenuto dall'applicazione dell'aliquota riportata nella tabella di cui al precedente paragrafo C.4.3 viene sottratto l'importo del debito residuo corrispondente al precedente gravame.

D. MISURE DI COPERTURA DELLA GARANZIA

D.1 GARANZIA DIRETTA

1. Fermo restando l'importo massimo garantito per *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo D.1.2, la *garanzia diretta* è concessa secondo le misure massime di copertura, variabili in funzione della fascia di valutazione ai sensi del *modello di valutazione* ovvero della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita ovvero della tipologia di *soggetto beneficiario finale*, riportate nella seguente tabella.

Fascia di valutazione del <i>soggetto beneficiario finale</i>	Misure massime di copertura della <i>garanzia diretta</i>					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	<i>Finanziamenti a medio-lungo termine</i> , ivi incluse le <i>operazioni di sottoscrizione di mini bond</i> , senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	<i>Finanziamento del rischio</i>	<i>Operazioni finanziarie a fronte di investimenti</i> <i>Operazioni Nuova Sabatini</i> <i>PMI innovative</i>	<i>Start up</i> <i>Start up innovative e incubatori certificati</i> <i>Operazioni di microcredito</i> <i>Operazioni finanziarie di importo ridotto</i>
1	30%*	50%	30%	50%	80%	80%
2	40%	60%				
3	50%	70%				
4	60%	80%				
5	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	

* Fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.1.3

2. L'importo massimo garantito per *soggetto beneficiario finale* è pari a euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo *soggetto beneficiario finale* in relazione alle operazioni garantite. È fatto salvo il rispetto dei limiti di cui al paragrafo B.2 della Parte XIII.

3. La *garanzia diretta* interviene, nei limiti dell'importo massimo garantito e della misura massima di copertura deliberati dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione:

a) sull'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti richiedenti* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato:

- al quinto mese successivo alla data in cui si è verificato l'*evento di rischio* per le operazioni senza piano d'ammortamento;
- all'undicesimo mese successivo alla data in cui si è verificato l'*evento di rischio* per le operazioni con piano d'ammortamento;
- alla data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* a procedure concorsuali.

In presenza di più *eventi di rischio*, ai fini del calcolo della predetta esposizione, si fa riferimento al primo di tali eventi ovvero alla data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* a procedure concorsuali se intervenuta successivamente ad un primo *evento di rischio* e precedentemente al decorso dei predetti termini per il calcolo dell'ammontare dell'esposizione;

b) nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o azioni del *soggetto beneficiario finale* partecipato, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale del *soggetto beneficiario finale*, in luogo del prezzo di cessione delle quote o azioni, si fa riferimento al valore ipotetico di realizzo delle stesse determinato, su perizia giurata, da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio.

D.2 RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA

1. Fermo restando l'importo massimo garantito per *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo D.2.5, la *riassicurazione*, fatto salvo quanto previsto per le *operazioni finanziarie a rischio tripartito* di cui al paragrafo D.2.4, è concessa secondo le misure massime di copertura, variabili in funzione della fascia di valutazione ai sensi del *modello di valutazione* ovvero della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita ovvero della tipologia di *soggetto beneficiario finale*, riportate nella seguente tabella.

Misure massime di copertura della <i>riassicurazione</i>						
Fascia di valutazione del <i>soggetto beneficiario finale</i>	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	<i>Finanziamenti a medio-lungo termine</i> , ivi incluse le <i>operazioni di sottoscrizione di mini bond</i> , senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	<i>Finanziamento del rischio</i>	<i>Operazioni finanziarie a fronte di investimenti</i> <i>Operazioni Nuova Sabatini</i> <i>PMI innovative</i>	<i>Start up</i> <i>Start up innovative e incubatori certificati</i> <i>Operazioni di microcredito</i> <i>Operazioni finanziarie di importo ridotto</i>
1	30%*	50%	30%	50%	64%	64%
2	40%	60%				
3	50%	64%				
4	60%	64%				
5	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	

* Fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.1.3

2. Le misure riportate nella precedente tabella tengono conto della percentuale di garanzia concessa, sull'operazione finanziaria, dal *soggetto garante* e rappresentano,

conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal *soggetto garante* sull'operazione finanziaria e la misura della *riassicurazione* concessa, sulla medesima operazione, dal *Fondo*. Resta fermo che:

- a) la misura della *riassicurazione* non può essere superiore all'80% dell'importo garantito dal *soggetto garante* sull'operazione finanziaria garantita;
- b) la garanzia rilasciata dal *soggetto garante* in favore del *soggetto finanziatore*, ai fini dell'accesso al *Fondo*, non può essere superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.

3. La *controgaranzia* può essere concessa:

- a) nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la *riassicurazione*;
- b) se richiesta da un *soggetto garante autorizzato*, fino al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal medesimo *soggetto garante autorizzato*.

4. Con riferimento alle *operazioni finanziarie a rischio tripartito*:

- a) la garanzia rilasciata dal *soggetto garante autorizzato* al *soggetto finanziatore* è pari al 67% dell'importo dell'operazione finanziaria;
- b) la *riassicurazione* è concessa in misura pari al 50% dell'importo garantito dal *soggetto garante autorizzato*;
- c) la *controgaranzia* è concessa in misura pari al 100% dell'importo garantito dal *soggetto garante autorizzato*.

5. L'importo massimo garantito per *soggetto beneficiario finale* è pari ad euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo *soggetto beneficiario finale* in relazione alle operazioni garantite ed è calcolato sull'importo oggetto della *riassicurazione* ovvero, quando concessa, della *controgaranzia*. È fatto salvo il rispetto dei limiti di cui al paragrafo B.2 della Parte XIII.

6. La *riassicurazione* interviene, nei limiti dell'importo massimo garantito e della misura massima di copertura deliberati dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione, sulla somma liquidata dal *soggetto garante* al *soggetto finanziatore* fermo restando che tale liquidazione deve essere effettuata, secondo la misura massima indicata dal *soggetto garante* nella richiesta di ammissione:

a) sull'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti finanziatori* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato:

- al quinto mese successivo alla data in cui si è verificato l'*evento di rischio* per le operazioni senza piano d'ammortamento;
- all'undicesimo mese successivo alla data in cui si è verificato l'*evento di rischio* per le operazioni con piano d'ammortamento;
- alla data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* a procedure concorsuali.

In presenza di più *eventi di rischio*, ai fini del calcolo della predetta esposizione, si fa riferimento al primo di tali eventi ovvero alla data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* a procedure concorsuali se intervenuta successivamente ad un primo *evento di rischio* e precedentemente al decorso dei predetti termini per il calcolo dell'ammontare dell'esposizione;

b) nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o azioni del *soggetto beneficiario finale* partecipato dal

soggetto finanziatore, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale del *soggetto beneficiario finale*, in luogo del prezzo di cessione delle quote o azioni, si fa riferimento al valore ipotetico di realizzo delle stesse determinato, su perizia giurata, da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio.

7. La *controgaranzia* interviene, nei limiti dell'importo massimo garantito e della misura massima di copertura deliberati dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione:

a) sull'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti finanziatori* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato:

- al quinto mese successivo alla data in cui si è verificato l'*evento di rischio* per le operazioni senza piano d'ammortamento;
- all'undicesimo mese successivo alla data in cui si è verificato l'*evento di rischio* per le operazioni con piano d'ammortamento;
- alla data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* a procedure concorsuali.

In presenza di più *eventi di rischio*, ai fini del calcolo della predetta esposizione, si fa riferimento al primo di tali eventi ovvero alla data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* a procedure concorsuali se intervenuta successivamente ad un primo *evento di rischio* e precedentemente al decorso dei predetti termini per il calcolo dell'ammontare dell'esposizione;

b) nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o azioni del *soggetto beneficiario finale* partecipato dal *soggetto finanziatore*, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale del *soggetto beneficiario finale*, in luogo del prezzo di cessione delle quote o azioni, si fa riferimento al valore ipotetico di realizzo delle stesse determinato, su perizia giurata, da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio.

D.3 INCREMENTO DELLE MISURE MASSIME DI COPERTURA

1. Fatta eccezione per le operazioni di *finanziamento del rischio*, le misure massime di copertura possono essere incrementate, mediante l'utilizzo dei contributi al *Fondo* previsti dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, fino:

- a) all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la *garanzia diretta*;
- b) al 90% dell'importo garantito dal *soggetto garante*, per la *riassicurazione* e la *controgaranzia*.

2. Gli incrementi di cui al precedente paragrafo D.3.1 sono comunicati dal *Gestore del Fondo* tramite apposita circolare.

PARTE III – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA

A. INVIO DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA

1. I *soggetti richiedenti* possono inviare al *Gestore del Fondo* la richiesta di ammissione alla *garanzia* esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità del *Portale FdG*.
2. Prima dell'invio al *Gestore del Fondo* della richiesta di ammissione alla *garanzia*, il *soggetto richiedente* ha l'obbligo di acquisire e di conservare l'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale* e la documentazione sulla cui base è inviata la richiesta di ammissione alla *garanzia*. Inoltre, il *soggetto richiedente* ha l'obbligo, a pena di inefficacia della *garanzia*, di verificare che i dati contenuti nell'Allegato 4 siano coerenti con l'attestazione del *soggetto beneficiario finale* relativa al possesso del requisito di *PMI* contenuta nell'Allegato 4 stesso.
3. La richiesta di ammissione alla *garanzia* deve contenere obbligatoriamente:
 - tutti i dati e le informazioni necessari ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla Parte II, paragrafi B e C e dell'espletamento delle ulteriori attività istruttorie da parte del *Gestore del Fondo* e della concessione della *garanzia*;
 - le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali*; in particolare:
 - a) per tutte le operazioni finanziarie, devono essere comunicati il tasso (fisso o variabile) e le eventuali commissioni bancarie applicate all'operazione finanziaria. In particolare, per il tasso, devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali);
 - b) per le richieste di ammissione alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, il costo della garanzia rilasciata al *soggetto beneficiario finale*;
 - c) nel caso delle *Operazioni di microcredito*, il costo dei servizi ausiliari connessi a tale tipologia di operazione finanziaria;
 - le ulteriori informazioni previste dal *Piano della trasparenza*;
 - le informazioni sulle eventuali altre garanzie acquisite sull'operazione finanziaria (descrizione, l'ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell'eventuale ipoteca ed eventuali precedenti gravami, l'ammontare dell'eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia).

Relativamente ai dati necessari ai fini del *modello di valutazione*, i *soggetti richiedenti* possono, attraverso l'apposita funzionalità del *Portale FdG*, acquisire i dati automaticamente da banche dati pubbliche e/o private ovvero dal *Portale per le imprese*.

4. Per le richieste di ammissione alla *garanzia* relative alle *Operazioni Resto al Sud*, i *soggetti richiedenti* dichiarano che il *soggetto beneficiario finale* ha ricevuto l'esito positivo di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 9 novembre 2017. Il *Gestore del Fondo* acquisisce copia del predetto esito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.
5. Per le richieste di ammissione alla *garanzia* relative alle operazioni finanziarie concesse in favore delle *Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*, alle richieste stesse dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal *soggetto beneficiario finale* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- la denominazione sociale dell'impresa debitrice ammessa all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39;
 - la data in cui è maturato il credito e l'importo dello stesso nei confronti dell'impresa committente;
 - la data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di amministrazione straordinaria.
6. Per le richieste di ammissione alla *garanzia* relative alle operazioni finanziarie concesse in favore delle *start up*, qualora le predette richieste non siano presentate dai *soggetti garanti autorizzati*, al modulo di richiesta devono essere allegati gli ulteriori documenti previsti ai sensi del Modello di valutazione di cui alla Parte IX, paragrafo B.

B. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE E CONCESSIONE DELLA GARANZIA

1. Il *Gestore del Fondo* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante *Portale FdG*, nonché ai *soggetti finanziatori* e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante *PEC*, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria.
2. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore del Fondo*.
3. Le richieste di ammissione alla *garanzia* sono improcedibili qualora:
 - a) non siano inviate tramite l'apposita funzionalità del *Portale FdG*;
 - b) non contengano tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della concessione della *garanzia* ovvero siano prive degli allegati di cui ai precedenti paragrafi A.5 e A.6;
 - c) relative a *soggetti beneficiari* non in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui alla Parte II, paragrafo B.1;
 - d) relative ad operazioni finanziarie non ammissibili ai sensi di quanto previsto alla Parte II, paragrafo C.
4. Nei casi di cui al paragrafo B.3, le richieste sono respinte d'ufficio e il *Gestore del Fondo* comunica, mediante *Portale FdG*, al *soggetto richiedente* e, mediante *PEC*, al *soggetto beneficiario finale* i motivi dell'improcedibilità.
5. Qualora il *Gestore del Fondo*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, i *soggetti richiedenti* devono inviare quanto richiesto al *Gestore del Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta. Le comunicazioni del *Gestore del Fondo* e del *soggetto richiedente* sono effettuate esclusivamente mediante *Portale FdG*.
6. Le richieste di ammissione alla *garanzia* decadono d'ufficio nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo B.5, i *soggetti richiedenti* non inviino mediante *Portale FdG* quanto richiesto dal *Gestore del Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta. I *soggetti finanziatori* e i *soggetti garanti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
7. Le richieste di ammissione alla *garanzia* sono rigettate qualora il *soggetto beneficiario finale* non sia ammissibile sulla base della valutazione del merito di credito effettuata dal *Gestore del Fondo* ai sensi della Parte II, paragrafo B.2.
8. Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il *Gestore del Fondo* applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, inviando una comunicazione mediante *PEC* al *soggetto richiedente* e al *soggetto beneficiario finale*.
9. Fatta eccezione per le richieste di ammissione respinte d'ufficio ai sensi del precedente paragrafo B.4, le proposte di ammissione ovvero di non ammissione relative alle richieste complete dei dati e delle informazioni necessarie per la verifica dei requisiti di ammissibilità e per le ulteriori attività istruttorie sono presentate dal *Gestore del Fondo* al *Consiglio di gestione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni.
10. Le proposte di ammissione ovvero di non ammissione sono deliberate dal *Consiglio di gestione* entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta. Entro 10

giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*, il *Gestore del Fondo* comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante *Portale FdG*, nonché ai *soggetti finanziatori* e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante *PEC*, l'ammissione all'intervento del *Fondo* ovvero comunica ai *soggetti richiedenti* e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante *PEC*, la non ammissione, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta. Per le *operazioni finanziarie a fronte di investimenti*, nella comunicazione di positivo esito inviata ai *soggetti beneficiari finali* sono esplicitamente richiamati gli obblighi a carico degli stessi per la verifica della realizzazione degli investimenti di cui alla Parte VII, paragrafo A.

11. Alle richieste relative ad *operazioni Nuova Sabatini* e ad operazioni finanziarie concesse a favore delle *imprese femminili* e delle *start-up innovative e incubatori certificati* aventi i requisiti di cui alla Parte II, paragrafo B.2.2, lettera b), in deroga al criterio di cui al precedente paragrafo B.9, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.
12. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita Circolare del *Gestore del Fondo*.
13. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal *Consiglio di gestione* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. Il *Gestore del Fondo* comunica tempestivamente sul sito istituzionale del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) e, con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il *Gestore – MCC*, in tali casi, restituisce ai *soggetti richiedenti*, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Gestore del Fondo* comunica la data dalla quale è possibile presentare le richieste di ammissione sul sito istituzionale del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) e con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
14. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici del *Gestore del Fondo* si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

PARTE IV – GESTIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE

PREMESSA

Laddove non espressamente specificato, gli adempimenti previsti nella presente Parte IV:

- a) per le operazioni finanziarie ammesse alla *garanzia diretta* e per quelle ammesse alla *riassicurazione*, sono effettuati dal *soggetto richiedente*;
- b) per le operazioni finanziarie ammesse alla *controgaranzia*, possono essere effettuati sia dal *soggetto richiedente* che dal *soggetto finanziatore*.

I termini di scadenza di cui alla Parte IV che cadono in un giorno di chiusura degli uffici del *Gestore del Fondo* si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini della verifica dell'efficacia della *garanzia*, i *soggetti richiedenti* e, per le operazioni finanziarie ammesse alla *controgaranzia*, anche i *soggetti finanziatori* possono, attraverso le apposite funzionalità del *Portale FdG*, accedere a tutte le informazioni utili a verificare i dati indicati nella richiesta di ammissione e monitorare i termini per gli adempimenti previsti di seguito.

A. DELIBERA E PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE

A.1. DELIBERE DI CONCESSIONE DEL SOGGETTO FINANZIATORE E DEL SOGGETTO GARANTE

1. A pena di decadenza della *garanzia*, devono essere effettuati i seguenti adempimenti:

- a) nel caso di operazioni finanziarie non ancora deliberate dal *soggetto finanziatore* alla data di presentazione della richiesta di ammissione, l'operazione finanziaria deve essere deliberata, entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, dal *soggetto finanziatore* e della delibera di concessione dell'operazione finanziaria deve esserne data comunicazione al *Gestore del Fondo*, tramite il *Portale FdG*;
- b) nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia* per le quali il *soggetto garante* non avesse ancora deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di ammissione, il *soggetto garante*, entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, deve deliberare la propria garanzia sull'operazione finanziaria e darne comunicazione al *Gestore del Fondo*, tramite *Portale FdG*.

A.2. PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

1. Per perfezionamento dell'operazione finanziaria si intende, a seconda dei casi:

- a) l'erogazione e/o la messa a disposizione del *soggetto beneficiario finale* dell'importo concesso;
- b) nel caso delle operazioni di locazione finanziaria, la sottoscrizione del verbale di consegna ovvero, qualora non contestuale e successivo alla consegna stessa, il versamento dell'importo dovuto al soggetto fornitore del bene;
- c) nel caso di *operazioni sul capitale di rischio*, il versamento al *soggetto beneficiario finale* dell'importo corrispondente alla quota di partecipazione;
- d) nel caso di *operazioni di sottoscrizione di mini bond*, il versamento al *soggetto beneficiario finale* emittente dell'importo corrispondente alla sottoscrizione.

Il perfezionamento può avvenire in un'unica soluzione ovvero in più tranches.

2. A pena di decadenza della *garanzia*, fatta eccezione per le operazioni ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia* già perfezionate in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia*, devono essere effettuati i seguenti adempimenti:
 - a) nel caso di operazioni finanziarie senza piano d'ammortamento, entro il termine di 4 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, l'operazione finanziaria deve essere perfezionata dal *soggetto finanziatore* in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia*;
 - b) nel caso di operazioni finanziarie con piano d'ammortamento (incluse le operazioni di locazione finanziaria mobiliare), l'operazione finanziaria deve essere perfezionata dal *soggetto finanziatore* in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia* entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*;
 - c) nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare e delle *operazioni sul capitale di rischio*, l'operazione finanziaria deve essere perfezionata dal *soggetto finanziatore* in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia* entro 12 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*;
 - d) nel caso delle *operazioni di sottoscrizione di mini bond*, l'operazione finanziaria deve essere perfezionata dal *soggetto finanziatore* in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia* entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*;
3. I termini di cui al precedente paragrafo A.2.2 possono essere prorogati, su delibera del *Consiglio di gestione*, per un periodo comunque non superiore al pertinente termine previsto dal medesimo paragrafo A.2.2, soltanto se la proroga è richiesta mediante *Portale FdG*, prima della scadenza del termine stesso e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili, a giudizio del *Consiglio di gestione*, a responsabilità del *soggetto finanziatore*, che hanno impedito il perfezionamento.
4. A pena di decadenza della *garanzia*, deve essere comunicata al *Gestore del Fondo*, tramite il *Portale FdG*, la data del perfezionamento di cui al paragrafo A.2.2 entro il termine di 3 mesi dalla medesima data del perfezionamento ovvero, qualora il perfezionamento sia stato effettuato in data antecedente alla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione* e non sia stato comunicato contestualmente alla richiesta di ammissione alla *garanzia*, entro il termine di 3 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*.
5. A pena di decadenza della *garanzia*, entro gli stessi termini previsti per la comunicazione del perfezionamento dell'operazione finanziaria di cui al precedente paragrafo A.2.4, devono essere comunicati:
 - a) la durata e la scadenza effettivi dell'operazione finanziaria;
 - b) nel caso di operazioni finanziarie che presentano un piano d'ammortamento, la data di scadenza della prima e dell'ultima rata (ovvero del primo e dell'ultimo canone per le operazioni di locazione finanziaria) come da piano d'ammortamento, la tipologia di piano di ammortamento (rata costante o capitale costante) e la periodicità di rimborso delle rate (ovvero dei canoni per le operazioni di locazione finanziaria);

c) nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, oltre alle informazioni di cui alle precedenti lettere a), e b), la durata e la scadenza della garanzia rilasciata dal *soggetto garante* al *soggetto beneficiario finale*.

6. Nel caso di perfezionamento in più tranches, qualora, alla scadenza dei termini di cui al paragrafo A.2.2, l'operazione finanziaria sia perfezionata in misura inferiore al 100% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia*, il perfezionamento delle ulteriori tranches deve essere effettuato, ai fini dell'efficacia della *garanzia* sulle medesime ulteriori tranches:

a) per le operazioni finanziarie senza piano d'ammortamento, entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*;

b) per le operazioni finanziarie con piano d'ammortamento (incluse le operazioni di locazione finanziaria mobiliare), entro 18 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*;

c) per le operazioni di locazione finanziaria immobiliare e le *operazioni sul capitale di rischio*, entro 24 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*;

d) per le *operazioni di sottoscrizione di mini bond*, entro 18 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*.

I suddetti termini possono essere prorogati, caso per caso, dal *Consiglio di gestione*. La proroga deve essere richiesta mediante *PEC* o *Portale FdG*, prima della scadenza del termine stesso e adeguatamente motivata.

7. Ai fini dell'efficacia della *garanzia* sulle ulteriori tranches, la data del perfezionamento di cui al paragrafo A.2.6 deve essere comunicata al *Gestore del Fondo*, tramite il *Portale FdG*, entro il termine di 3 mesi dalla medesima data del perfezionamento.

8. Qualora, alla scadenza dei termini di cui al paragrafo A.2.2 per le operazioni finanziarie perfezionate in un'unica soluzione, ovvero dei termini di cui al paragrafo A.2.6 per le operazioni finanziarie perfezionate in più tranches, l'operazione finanziaria sia perfezionata in misura inferiore al 100% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia*, il *Gestore del Fondo* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo, a calcolare il corrispondente importo massimo garantito ed aggiornare l'*ESL*.

9. Qualora la durata dell'operazione finanziaria ovvero della garanzia rilasciata dal *soggetto garante* risultino, in sede di perfezionamento, inferiori a quelle dichiarate nella richiesta di ammissione, il *Gestore del Fondo* provvede d'ufficio a registrare le nuove durate e ad aggiornare l'*ESL*.

10. Qualora, in sede di perfezionamento dell'operazione finanziaria, l'importo ovvero la durata dell'operazione finanziaria o della garanzia rilasciata dal *soggetto garante* risultino superiori a quanto dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia*, a pena di inefficacia, deve essere presentata richiesta di conferma della *garanzia* ai sensi del paragrafo E.2.

B. CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE

1. A pena di decadenza della *garanzia*, in riferimento alle operazioni finanziarie ammesse alla *garanzia diretta*, entro il termine di 3 mesi dalla data del perfezionamento di cui al paragrafo A.2.2, devono essere comunicati al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*:
 - a) il tasso (fisso o variabile) e le eventuali commissioni bancarie applicate all'operazione finanziaria. In particolare, per il tasso, devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali);
 - b) nel caso delle *Operazioni di microcredito*, il costo dei servizi ausiliari connessi a tale tipologia di operazione finanziaria.
2. A pena di decadenza della *garanzia*, in riferimento alle operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia* già perfezionate in misura inferiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia*, entro il termine di 3 mesi dalla data del perfezionamento di cui al paragrafo A.2.2, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*:
 - a) devono essere comunicati il tasso (fisso o variabile) e le eventuali commissioni bancarie applicate all'operazione finanziaria. In particolare, per il tasso devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali);
 - b) nel caso delle *Operazioni di microcredito*, deve essere comunicato il costo dei servizi ausiliari connessi a tale tipologia di operazione finanziaria;
 - c) nel caso di operazioni finanziarie per le quali il *soggetto garante* non abbia ancora deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di ammissione, il *soggetto garante* deve comunicare il costo della garanzia rilasciata al *soggetto beneficiario finale*;
 - d) nel caso di operazioni finanziarie per le quali il *soggetto garante* abbia già deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di ammissione, il *soggetto garante* deve comunicare la riduzione della commissione di garanzia applicata al *soggetto beneficiario finale* per effetto della sopravvenuta concessione della *riassicurazione e/o controgaranzia*.

Qualora il perfezionamento di cui al paragrafo A.2.2 sia stato effettuato in data antecedente alla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, ma non sia stato comunicato contestualmente alla richiesta di ammissione alla *garanzia*, le predette comunicazioni devono essere effettuate entro il termine di 3 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*.
3. A pena di decadenza della *garanzia*, in riferimento alle operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia* già perfezionate in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia*, entro il termine di 3 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*:
 - a) nel caso di operazioni finanziarie per le quali il *soggetto garante* non abbia ancora deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di ammissione, il *soggetto garante* deve comunicare il costo della garanzia rilasciata al *soggetto beneficiario finale*;

b) nel caso di operazioni finanziarie per le quali il *soggetto garante* abbia già deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di ammissione, il *soggetto garante* deve comunicare la riduzione della commissione di garanzia applicata al *soggetto beneficiario finale* per effetto della sopravvenuta concessione della *riassicurazione e/o controgaranzia*.

4. A pena di decadenza della *garanzia*, in riferimento alle sole operazioni finanziarie ammesse alla *controgaranzia* già deliberate, ma non perfezionate, dal *soggetto finanziatore* alla data di presentazione della richiesta di ammissione, entro il termine di 3 mesi dalla data del perfezionamento di cui al paragrafo A.2.2, oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi B.2 e B.3, deve essere comunicata al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*, la riduzione del tasso di interesse applicata dal *soggetto finanziatore* sull'operazione finanziaria per effetto della sopravvenuta concessione della *garanzia*.

Qualora il perfezionamento di cui al paragrafo A.2.2 sia stato effettuato in data antecedente alla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, le predette comunicazioni devono essere effettuate entro il termine di 3 mesi dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*.

C. DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA

1. La *garanzia* non può avere una durata superiore alla durata dell'operazione finanziaria garantita ovvero, in caso di *riassicurazione e/o controgaranzia*, alla durata della garanzia rilasciata dal *soggetto garante*.
2. Nel caso di perfezionamento dell'operazione finanziaria in un'unica soluzione, la *garanzia* decorre dalla data del perfezionamento dell'operazione finanziaria di cui al precedente paragrafo A.2.2 ovvero, in riferimento alle operazioni ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia* già perfezionate, dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*.
3. Nel caso di perfezionamento dell'operazione finanziaria in più tranches, la *garanzia* decorre:
 - a) in riferimento alle operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia* già perfezionate in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia*, dalla data di delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, limitatamente all'importo perfezionato;
 - b) in riferimento alle operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia* già perfezionate in misura inferiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia*, dalla data del perfezionamento dell'operazione finanziaria di cui al precedente paragrafo A.2.2, limitatamente all'importo perfezionato;
 - c) in riferimento alle operazioni finanziarie ammesse alla *garanzia diretta*, dalla data del perfezionamento dell'operazione finanziaria di cui al precedente paragrafo A.2.2, limitatamente all'importo perfezionato.

L'efficacia della *garanzia* sulle ulteriori tranches decorre dalla data del loro perfezionamento qualora lo stesso sia stato effettuato entro i termini di cui al paragrafo A.2.6 e comunicato al *Gestore del Fondo* entro i termini di cui al paragrafo A.2.7.
4. Per le *Operazioni sul capitale di rischio*, la *garanzia* è efficace a partire dal ventiquattresimo mese di detenzione della partecipazione e cessa i suoi effetti:
 - al massimo, allo scadere del settimo anno di detenzione della partecipazione;
 - alla data dell'eventuale cessione della titolarità della partecipazione.
5. Per le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond*, la *garanzia* cessa i suoi effetti:
 - allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento (o dell'intera operazione nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza) ovvero,
 - alla data dell'eventuale esercizio dell'opzione di conversione del *mini bond*, qualora i *mini bond* prevedano la possibilità di conversione.

D. VERSAMENTO DELLE COMMISSIONI

D.1. COMMISSIONI UNA TANTUM

- Entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, deve essere versata al *Fondo* una commissione “una tantum”.
- Qualora, alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, non risulti effettuato alcun versamento, il *Gestore del Fondo* invia, mediante *PEC* o *Portale FdG*, una comunicazione al *soggetto richiedente* e, nel caso di *controgaranzia*, anche al *soggetto finanziatore*, attraverso la quale segnala la suddetta scadenza.

A pena di decadenza della garanzia, entro 1 mese dall’invio della suddetta comunicazione, deve essere versata la commissione di cui al precedente paragrafo D.1.1.

- La commissione non è dovuta per le operazioni riferite a *start-up innovative* o *incubatori certificati* o *PMI innovative* per le *Operazioni Nuova Sabatini* e per le *operazioni di microcredito*.
- La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle *operazioni sul capitale di rischio*, dalle *operazioni di sottoscrizione di mini bond* e dagli *investimenti in quasi-equity*, riferite a:
 - soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o sede operativa nelle *Regioni del Mezzogiorno*;
 - imprese femminili*;
 - piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria*;
 - micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un *contratto di rete*;
 - imprese sociali*;
 - imprese di autotrasporto*.
- Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi D.1.3 e D.1.4, la misura della commissione “una tantum” è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del *soggetto beneficiario finale* ed è calcolata in percentuale sull’importo oggetto della *garanzia diretta* ovvero della *riassicurazione* ovvero, quando concessa, della *controgaranzia* secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Tabella 5 – Percentuali per la determinazione della commissione una tantum

	Restanti territori			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Operazioni sul capitale di rischio:						
- anno di ammissione	1%			1%		
- anni successivi:						
fino al 5°	0,25%			0,25%		
successivo al 5°	0,5%			0,5%		
Operazioni di sottoscrizione di Minibond con o senza piano di ammortamento	1%			1%		
Altre operazioni finanziarie	0,25%	0,5%	1,0%	-	-	-

6. Per le *Operazioni sul capitale di rischio*, oltre alla commissione “una tantum” versata a seguito della concessione della garanzia del *Fondo*, deve essere altresì versata al *Fondo*, a pena di decadenza della *garanzia*, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una commissione annuale, per ciascuno degli anni di detenzione della partecipazione, nella misura dello 0,25 per cento dell'importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,50 per cento dell'importo garantito per gli anni successivi.
7. In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta.
8. Nel caso in cui il *soggetto richiedente*, nella richiesta di ammissione alla *garanzia*, abbia erroneamente classificato l'operazione finanziaria tra quelle di cui ai paragrafi D.1.3 e D.1.4 per le quali la commissione non è dovuta e tale errata classificazione non sia stata determinante ai fini della concessione della *garanzia*, è possibile, ai fini del mantenimento dell'efficacia della *garanzia* stessa, inviare una richiesta di rettifica al *Gestore del Fondo* e versare la commissione dovuta maggiorata degli interessi legali come previsto dal Codice Civile. Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente per le operazioni finanziarie che non siano state sottoposte ai controlli documentali ai sensi della Parte V o per le quali non sia stata inviata al *Gestore del Fondo* la richiesta di escussione della *garanzia* ai sensi della Parte VI.

D.2. COMMISSIONI PER IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

1. Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati nel precedente paragrafo A.2.2, il *soggetto richiedente* versa al *Fondo* una commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento).

D.3. MANCATO PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Nel caso di reiterato mancato pagamento delle commissioni di cui ai paragrafi D.1 e D.2, il *Consiglio di gestione*, su proposta del *Gestore del Fondo*, può deliberare sia limitazioni riferite all'ammontare massimo delle operazioni garantibili, sia l'inibizione a operare con il *Fondo*. Tali limitazioni, graduate in ragione della gravità dell'inadempimento, sono disposte per un periodo temporale definito, fino a un massimo di dodici mesi.

E. ALTRE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA E RICHIESTE DI CONFERMA

E.1. SCIoglimento DELLA CONDIZIONE

1. Qualora il *Consiglio di gestione* abbia deliberato l'ammissione alla *garanzia* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, pena la decadenza della *garanzia* stessa, deve essere comunicato, mediante *Portale FdG*, lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro l'eventuale termine indicato nella delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, pena la decadenza della *garanzia*.

E.2. RICHIESTE DI CONFERMA DELLA GARANZIA

1. A pena di inefficacia della *garanzia*, deve essere presentata al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*, apposita richiesta di conferma della *garanzia* qualora ricorrano i seguenti eventi, entro il termine di 6 mesi dalla data in cui gli eventi stessi si sono verificati:
 - a) acquisizione o variazione in aumento delle garanzie reali, bancarie e assicurative prestate dal *soggetto beneficiario finale* in favore dei *soggetti finanziatori* e/o dei *soggetti garanti*;
 - b) variazione in aumento dell'importo e/o della durata dell'operazione finanziaria concessa dal *soggetto finanziatore*;
 - c) variazione in aumento della percentuale della garanzia prestata dal *soggetto garante*;
 - d) variazione della finalità dell'operazione finanziaria, qualora la stessa determini un maggior impegno per il *Fondo* in termini di importo garantito;
 - e) successione, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'operazione finanziaria garantita;
 - f) cessione della titolarità del credito o della garanzia. Nel caso di *garanzia* concessa su richiesta di un capofila di un pool di *soggetti finanziatori* ovvero di *soggetti garanti*, la richiesta di conferma deve essere inviata solo nel caso in cui la cessione della titolarità del credito o della garanzia sia relativa alla quota del capofila del pool;
 - g) emanazione di provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi che implicino una sospensione ope legis in relazione al rimborso dell'operazione finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sequestro preventivo/giudiziario/conservativo civile/probatorio).
2. A pena di inefficacia della *garanzia*, deve essere altresì presentata al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*, apposita richiesta di conferma della *garanzia* stessa in tutti i casi di rettifica dei dati e/o delle informazioni erroneamente comunicate nella richiesta di ammissione, qualora determinanti ai fini della concessione della garanzia del *Fondo*, della quantificazione dell'importo garantito ovvero della commissione "una tantum" da versare ai sensi del paragrafo D (compresi i casi di cui al paragrafo D.1.8).
3. Nei casi di cui al precedente paragrafo E.2.1, lettere a), b), c) e d), alla richiesta di conferma della *garanzia* devono essere allegati i dati, le informazioni e le dichiarazioni necessarie alla valutazione economico-finanziaria del *soggetto beneficiario finale* secondo uno dei modelli di cui alla Parte IX. La *garanzia* è deliberata dal *Consiglio di gestione*, previa valutazione da parte del *Gestore del Fondo* della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'ammissione alla *garanzia*.

4. Nei casi di cui al precedente paragrafo E.2.1, lettera e), la *garanzia* è la *garanzia* è confermata d'ufficio dal *Gestore del Fondo* e l'agevolazione nei confronti del nuovo *soggetto beneficiario finale* è:

a) deliberata dal Consiglio di gestione, previa valutazione da parte del *Gestore del Fondo* della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'ammissione alla *garanzia*, qualora la successione sia in capo ad una persona giuridica e non si rientri nei casi previsti alle successive lettere b) e c);

b) confermata d'ufficio dal *Gestore del Fondo* qualora:

i. a seguito della cessazione dell'attività d'impresa e cancellazione presso il Registro delle imprese, la successione sia in capo ad una persona fisica;

ii. la successione sia in capo ad una persona giuridica e sia avvenuta attraverso un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, qualora le imprese coinvolte nell'operazione stessa siano tutte *PMI*;

iii. la successione sia in capo ad una persona giuridica e sia avvenuta attraverso un'operazione di acquisizione (anche di ramo d'azienda), qualora l'impresa acquirente sia una *PMI*. La mera acquisizione di quote societarie del *soggetto beneficiario finale* non determina alcun obbligo di richiesta di conferma della *garanzia*;

iv. la successione sia in capo ad una persona giuridica e sia avvenuta attraverso una trasformazione societaria;

c) confermata d'ufficio dal *Gestore del Fondo*, previa verifica in capo al nuovo soggetto del rispetto del limite di importo massimo garantito dal *Fondo* per singolo *soggetto beneficiario finale* nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, qualora:

i. il *soggetto beneficiario finale* originario non sia liberato dall'obbligazione (accollo non liberatorio);

ii. prima della richiesta di conferma, sia pervenuta al *Gestore – MCC*, sulle operazioni finanziarie garantite dal *Fondo* in favore del *soggetto beneficiario finale* originario, comunicazione di un *evento di rischio*, richiesta di escussione della *garanzia* di cui alla Parte VI, paragrafo B, proposta di accordo transattivo di cui alla Parte VI, paragrafo C ovvero richiesta di prolungamento della durata della *garanzia* o sospensione dei termini del procedimento di escussione della *garanzia* di cui alla Parte VI, paragrafi D ed E.

In tutti i casi di cui al presente paragrafo, alla richiesta di conferma della *garanzia* deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione attestante il trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo *soggetto beneficiario finale*;
- delibera del *soggetto finanziatore* e, nel caso di *riassicurazione e/o controgaranzia*, del *soggetto garante* di accettazione del trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo *soggetto beneficiario finale*.

Inoltre, esclusivamente nei casi di cui alla lettera a), devono essere allegati alla richiesta di conferma della *garanzia* i dati, le informazioni e le dichiarazioni necessarie alla valutazione economico-finanziaria del *soggetto beneficiario finale* secondo uno dei modelli di cui alla Parte IX.

5. Nei casi di cui al precedente paragrafo E.2.1, lettera f), la *garanzia* è confermata d'ufficio dal *Gestore del Fondo*.
6. Nei casi di cui al precedente paragrafo E.2.1, lettera g), il *soggetto richiedente* deve indicare una data presunta per il termine della sospensione ope legis e, fino a tale data, la *garanzia* è confermata d'ufficio dal *Gestore del Fondo*.
7. La richiesta di conferma della *garanzia* deve essere inviata anche:
 - a) in tutti i casi diversi da quelli elencati al paragrafo E.2.1 per i quali non si determini un maggior impegno per il *Fondo* in termini di durata della *garanzia* e/o di importo garantito. In tali casi la *garanzia* è confermata d'ufficio dal *Gestore del Fondo*;
 - b) qualora il *soggetto richiedente* richieda al *Gestore del Fondo* una diversa percentuale di *garanzia* rispetto a quella concessa. In tali casi la *garanzia* è:
 - i. confermata d'ufficio dal *Gestore del Fondo* se la percentuale richiesta è inferiore a quella concessa;
 - ii. confermata d'ufficio dal *Gestore del Fondo*, previa verifica in capo al nuovo soggetto del rispetto del limite di importo massimo garantito dal *Fondo* per singolo *soggetto beneficiario finale* nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, se la percentuale richiesta è superiore a quella concessa.
8. A tutte le richieste di conferma della *garanzia* si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste alla Parte III per le richieste di ammissione.

F. COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI DI RISCHIO

1. A pena di inefficacia della *garanzia*, fatta eccezione per le *operazioni sul capitale di rischio*, deve essere comunicato al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*, entro il termine di cui al paragrafo F.2, il primo, in ordine di tempo, tra i seguenti eventi (“*eventi di rischio*”):
 - a) nel caso di operazioni finanziarie con piano d’ammortamento:
 - i. la rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al *Gestore del Fondo*, il *soggetto beneficiario finale* abbia, nel frattempo, pagato integralmente la rata scaduta;
 - b) nel caso di operazioni finanziarie senza piano d’ammortamento:
 - i. l’invio al *soggetto beneficiario finale*, da parte del *soggetto finanziatore*, della revoca o risoluzione dell’operazione prima della scadenza della stessa;
 - ii. il mancato rientro, alla data di scadenza dell’operazione, dell’affidamento concesso, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al *Gestore del Fondo*, il *soggetto beneficiario finale* sia rientrato integralmente;
 - c) nel caso di operazione di fideiussione, l’escussione della fideiussione stessa entro la relativa scadenza;
 - d) nel caso di operazioni di locazione finanziaria:
 - i. il canone scaduto e non pagato, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al *Gestore del Fondo*, il *soggetto beneficiario finale* abbia, nel frattempo, pagato integralmente il canone scaduto;
 - ii. il mancato riscatto e/o la mancata riconsegna del bene, da parte del *soggetto beneficiario finale* dopo il pagamento di tutti i canoni previsti, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al *Gestore del Fondo*, il *soggetto beneficiario finale* abbia, nel frattempo, riscattato e/o riconsegnato il bene;
 - iii. la denuncia di furto, di incendio o distruzione del bene acquisito;
 - iv. risoluzione contrattuale a seguito dell’avvenuta riconsegna volontaria del bene da parte del soggetto beneficiario, per dichiarata impossibilità di poter rispettare il piano di ammortamento, anche in assenza di canoni insoluti
 - e) la proposta transattiva presentata dal *soggetto beneficiario finale* al *soggetto finanziatore*;
 - f) l’ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali (data dell’iscrizione nel Registro delle imprese: della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell’ammissione alle altre procedure concorsuali).
2. In riferimento agli *eventi di rischio* di cui al paragrafo precedente, lettere a), b), c), d) ed e), il termine per la comunicazione *dell’evento di rischio* è di 3 mesi dalla data del loro accadimento ovvero entro 4 mesi dal loro accadimento in caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*. In riferimento all’*evento di rischio* di cui al paragrafo precedente, lettera f), il termine per la comunicazione *dell’evento di rischio* è di 6 mesi dalla data di ammissione alla procedura concorsuale ovvero 7 mesi in caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*.

-
-
3. Nel caso in cui, a seconda dei casi, il pagamento della rata, il rientro dell'affidamento, il pagamento del canone, il riscatto e/o la riconsegna del bene avvengano successivamente alla comunicazione di cui al precedente paragrafo, deve essere inviata apposita comunicazione al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*.

G. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

1. A partire dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo* possono essere inseriti sul *Portale FdG* tutti i documenti sulla base dei quali è stata presentata la richiesta di ammissione, necessari per l'eventuale richiesta di escussione della *garanzia* e/o per l'eventuale controllo documentale.
2. L'inserimento dei documenti sul *Portale FdG* non determina l'avvio di alcuna verifica preventiva sulla coerenza, completezza, integrità e regolarità degli stessi.

PARTE V – CONTROLLI DOCUMENTALI

PREMESSA - VERIFICHE E CONTROLLI SPECIFICAMENTE ORIENTATI ALL'ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVA DESTINAZIONE DEI FONDI PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I *soggetti richiedenti* e i *soggetti beneficiari finali* si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali e ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi, da parte del *Gestore del Fondo* e degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

A. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI

A.1 CAMPIONE STATISTICO DI OPERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO DOCUMENTALE

1. Il *Gestore del Fondo* effettua controlli documentali su un campione di operazioni finanziarie ammesse alla *garanzia*.
2. L'individuazione del campione avviene a fronte delle operazioni finanziarie perfezionate in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia*.
3. Il campionamento casuale è svolto in maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno il 10% delle *operazioni finanziarie a fronte di investimenti* e pari ad almeno il 5% delle restanti operazioni finanziarie ammesse a valere su ciascuna sezione o riserva del *Fondo*.
4. L'estrazione del campione avviene su base giornaliera, selezionando le operazioni finanziarie, precedentemente ordinate per data di perfezionamento e, nel caso di più operazioni perfezionate nello stesso giorno, per numero di posizione assegnato, con un intervallo determinato in funzione della percentuale di campionamento, ossia una operazione ogni dieci nel caso di percentuale pari al 10% o una ogni venti nel caso di percentuale pari al 5%.

A.2 OPERAZIONI INDIVIDUATE SULLA BASE DI APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. È fatta salva la possibilità da parte del *Consiglio di gestione* di richiedere al *Gestore del Fondo* lo svolgimento di controlli documentali o in loco su ulteriori operazioni finanziarie ammesse alla *garanzia* e non comprese nel campione di cui al precedente paragrafo A.1. Le modalità e i termini di tali controlli vengono definiti caso per caso dal *Consiglio di gestione*.
2. Il *Gestore del Fondo* può proporre al *Consiglio di gestione* di deliberare l'effettuazione di controlli documentali o in loco sulla base di fatti rilevanti relativi ai *soggetti beneficiari finali*, di cui sia venuto a conoscenza anche tramite i *soggetti richiedenti* o relativi ai *soggetti richiedenti*, ovvero se a seguito di accertamenti periodici effettuati sul campione statistico estratto non sia rispettata la rappresentabilità dei *soggetti richiedenti*. Le modalità e i termini di tali controlli vengono definiti caso per caso dal *Consiglio di gestione*.
3. Le operazioni finanziarie sottoposte ai controlli di cui ai paragrafi A.2.1 e A.2.2 non rientrano nel campione statistico di cui al paragrafo A.1.

B. CONTROLLO DOCUMENTALE

B.1 RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE

1. Per le operazioni finanziarie che sono oggetto di verifica, il *Gestore del Fondo* informa, mediante *PEC*, entro 1 mese dalla data di estrazione, il *soggetto beneficiario finale* dell'avvenuta inclusione del campione sottoposto a verifica e invia al *soggetto richiedente*, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'elenco della documentazione di cui al successivo paragrafo E.
2. Per le operazioni finanziarie ammesse alla *controgaranzia*, viene, altresì, fornita la comunicazione di inizio di attività ispettiva anche ai *soggetti finanziatori*, affinché gli stessi abbiano la necessaria informazione in relazione all'avvio dei controlli documentali.
3. Per le ulteriori verifiche relative alle *operazioni finanziarie a fronte di investimenti*, al requisito di *PMI* e ai dati economico finanziari acquisiti dal *Portale per le imprese*, si fa riferimento a quanto previsto alla Parte VII.

B.2 ISTRUTTORIA

1. I *soggetti richiedenti* devono inviare la documentazione al *Gestore del Fondo*, tramite *Portale FdG*, entro 2 mesi, ovvero 1 mese per le operazioni di durata pari o inferiore a 6 mesi, dalla data di ricezione della comunicazione di inizio attività ispettiva, pena l'inefficacia della *garanzia*.
2. Le proposte di delibera relative agli esiti dei controlli documentali sono sottoposte dal *Gestore del Fondo* al *Consiglio di gestione* entro 3 mesi dalla data di arrivo della documentazione o di completamento della stessa.
3. Il *Gestore del Fondo* propone al *Consiglio di gestione* di deliberare la conferma della *garanzia* nel caso in cui la documentazione inviata dal *soggetto richiedente* risulti completa e l'attività di verifica non evidenzii criticità oppure, in caso contrario, propone al *Consiglio di gestione* l'avvio del procedimento di inefficacia della *garanzia* secondo le modalità di cui alla Parte VIII, paragrafi A e B. Inoltre, il *Consiglio di gestione* può deliberare, su proposta del *Gestore del Fondo*, l'effettuazione di controlli in loco nonché le modalità e i termini del controllo stesso.
4. Il *Gestore del Fondo*, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*, comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante *Portale FdG* e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante *PEC*, i provvedimenti adottati.
5. L'esito positivo del sopraccitato controllo non è vincolante ai fini delle verifiche effettuate dal *Gestore del Fondo* in caso di richiesta di escussione della *garanzia*.
6. Il *Gestore del Fondo* sottopone con periodicità, di norma, mensile al *Consiglio di gestione* gli elenchi riepilogativi degli esiti dei controlli documentali effettuati e, sulla base delle risultanze degli stessi, le relative proposte.
7. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici del *Gestore del Fondo* si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

C. CONTROLLO IN LOCO

C.1 PROCEDURA

1. Per le operazioni finanziarie che sono oggetto di controllo in loco, sulla base dei termini e delle modalità del controllo deliberati dal *Consiglio di gestione*, il *Gestore del Fondo* informa il *soggetto richiedente* e il *soggetto beneficiario finale* dell'effettuazione di tali controlli, inviando al *soggetto richiedente*, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'elenco della documentazione da trasmettere comprovante la veridicità dei dati contenuti nella richiesta di ammissione alla *garanzia*, fatta salva la facoltà del *Gestore del Fondo* di richiedere documentazione aggiuntiva, laddove ritenuta necessaria al fine del completamento delle attività di controllo.
2. Il *Gestore del Fondo* comunica al *soggetto beneficiario finale* la data per l'effettuazione del sopralluogo, le persone delegate a partecipare e le modalità di svolgimento del controllo in loco, sulla base di quanto deliberato dal *Consiglio di gestione*, dandone informativa al *soggetto richiedente*, al fine di un'eventuale partecipazione di un suo rappresentante al controllo medesimo.
3. Il controllo in loco viene effettuato al fine:
 - a) di verificare l'esistenza dell'unità locale del *soggetto beneficiario finale*;
 - b) di verificare l'esistenza degli investimenti previsti nella richiesta di ammissione alla *garanzia*;
 - c) di verificare che gli investimenti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;
 - d) di verificare che il *soggetto beneficiario finale* svolga l'attività indicata nella richiesta di ammissione alla *garanzia*;
 - e) di verificare eventuali specifici adempimenti richiesti dal *Consiglio di gestione* in sede di delibera del controllo in loco;
 - f) di acquisire ogni utile informazione atta a chiarire eventuali difformità riscontrate e non chiarite dal controllo documentale.
4. Dopo aver effettuato il controllo, il *Gestore del Fondo* provvede a predisporre il verbale del controllo, che sarà sottoscritto dal rappresentante del *soggetto richiedente* e dal rappresentante del *soggetto beneficiario finale*. Il *Gestore del Fondo* rilascia copia del verbale al rappresentante del *soggetto richiedente* e al rappresentante del *soggetto beneficiario finale*.
5. Sulla base delle risultanze del controllo contenute nel verbale, nonché di quanto emerso dai documenti acquisiti, il *Consiglio di gestione*, su proposta del *Gestore del Fondo*, delibera, con provvedimento motivato:
 - a) la conferma dell'efficacia o l'inefficacia della *garanzia* per il *soggetto richiedente*;
 - b) la conferma o la revoca dell'agevolazione per il *soggetto beneficiario finale*;
6. Il *Gestore del Fondo*, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*, comunica al *soggetto richiedente* e al *soggetto beneficiario finale*, mediante *PEC*, i provvedimenti adottati.

D. OPERAZIONI A VALERE SULLE RISERVE EUROPEE

D.1 ELEMENTI DI RILIEVO

1. Sulle operazioni finanziarie a valere sulle Sezioni o Riserve del *Fondo* alimentate con risorse dell'Unione Europea vengono svolti controlli e verifiche orientate all'accertamento della loro coerenza e conformità rispetto alle disposizioni specifiche che regolano il funzionamento delle medesime Sezioni o Riserve e possono, in ogni momento, essere effettuati accertamenti documentali e ispezioni in loco presso i *soggetti beneficiari finali*, i quali devono:
 - a) conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo di riferimento:
 - i. documentazione giustificativa della spesa relativa all'investimento o progetto di sviluppo che è stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito a valere sulle predette riserve;
 - ii. la documentazione comprovante quanto dichiarato dal *soggetto beneficiario finale* in sede di richiesta di ammissione alla *garanzia*;
 - iii. tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento o progetto di sviluppo.
 - b) assicurare, senza limitazioni, alle persone e agli organismi che, per norma, hanno il diritto di verifica e controllo:
 - i. la possibilità di effettuare ispezioni e controlli;
 - ii. l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;
 - iii. la trasmissione della documentazione attestante l'agevolazione entro i termini indicati nella lettera di avvio dei controlli e delle verifiche da parte del *Gestore* e degli organismi nazionali e/o comunitari competenti.
 - c) informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dalla vigente normativa sui fondi strutturali e di investimento europei e dalle linee guida eventualmente approvate nell'ambito del Programma Operativo di riferimento, tramite:
 - i. l'esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro 6 mesi dal completamento dell'investimento;
 - ii. l'installazione di un cartello durante la realizzazione dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

E. DOCUMENTAZIONE

1. Il *soggetto richiedente* deve inviare al *Gestore del Fondo*, secondo i termini e le modalità di cui al precedente paragrafo B.2.1, la seguente documentazione comprovante la rispondenza sostanziale rispetto ai dati dichiarati nella richiesta di ammissione alla *garanzia*, fatta salva la facoltà di produrre documentazione equipollente e la facoltà del *Gestore del Fondo* di richiedere documentazione aggiuntiva, laddove ritenuta necessaria al fine del completamento delle attività di controllo:
 - a) copia dell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative, debitamente sottoscritto dal legale rappresentate del *soggetto beneficiario finale*, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;
 - b) copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente (nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*);
 - c) copia della delibera di concessione dell'operazione finanziaria;
 - d) copia dell'atto attestante il perfezionamento dell'operazione finanziaria;
 - e) solo per le operazioni finanziarie che presentano un piano d'ammortamento:
 - i. copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;
 - ii. copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
 - f) per le *operazioni sul capitale di rischio*:
 - i. verbale di Assemblea straordinaria che ha deliberato l'aumento di capitale;
 - ii. documentazione contabile relativa al versamento al *soggetto beneficiario finale* dell'importo relativo all'aumento di capitale;
 - iii. copia dei certificati azionari emessi a seguito dell'aumento di capitale o, in alternativa (qualora si tratti di società a responsabilità limitata), l'estratto del libro soci;
 - iv. copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;
 - g) per le *operazioni di sottoscrizione di mini bond*:
 - i. la delibera di sottoscrizione del *mini bond*;
 - ii. copia dell'atto di sottoscrizione del *mini bond*;
 - iii. documentazione contabile relativa al versamento al *soggetto beneficiario finale* emittente dell'importo sottoscritto;
 - h) per le *operazioni di microcredito*, la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal Titolo I del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
 - i) documentazione comprovante che il *soggetto beneficiario finale*:
 - i. non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*, esposizioni classificate come sofferenze ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
 - ii. non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*, esposizioni nei confronti del *soggetto finanziatore* classificate come

inadempienze probabili ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;

iii. non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*, esposizioni nei confronti del *soggetto finanziatore* classificate come scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni.

j) per le operazioni finanziarie ammesse ai sensi del *modello di valutazione*:

i. copia della documentazione comprovante i dati con i quali il *soggetto richiedente* ha alimentato il modulo economico finanziario, fatta eccezione per i casi in cui l'alimentazione dei dati stessi sia avvenuta attraverso acquisizione automatica, per il tramite del *Portale FdG*, da banche dati pubbliche ovvero dal *Portale per le imprese*. In particolare, è richiesta la seguente documentazione:

- per i *soggetti beneficiari finali* costituiti in forma di società di capitali, gli ultimi due bilanci completi e depositati, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*, presso l'Amministrazione competente;
- per i *soggetti beneficiari finali* costituiti in forma di società di persone e/o ditte individuali e in regime di contabilità ordinaria, le ultime due dichiarazioni fiscali presentate, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*, all'Amministrazione competente, complete di Modello Redditi (ex Unico) e Modello Irap nonché gli ultimi due prospetti contabili;
- per i *soggetti beneficiari finali* costituiti in forma di società di persone e/o ditte individuali e in regime di contabilità semplificata, le ultime due dichiarazioni fiscali presentate, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*, all'Amministrazione competente complete del Modello Redditi (ex Unico);

ii. copia della documentazione comprovante i dati con i quali il *soggetto richiedente* ha alimentato il modulo andamentale, fatta eccezione per i casi in cui l'alimentazione dei dati stessi sia avvenuta attraverso acquisizione automatica, per il tramite del *Portale FdG*, da banche dati pubbliche e/o private.

2. Per la documentazione necessaria per le ulteriori verifiche relative alle *operazioni finanziarie a fronte di investimenti*, al requisito di *PMI* e ai dati economico finanziari acquisiti dal *Portale per le imprese*, si fa riferimento a quanto previsto alla Parte VII.

PARTE VI – PROCEDURA PER L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

A. PREMESSA

Laddove non espressamente specificato, gli adempimenti previsti nella presente Parte VI:

- a) per le operazioni finanziarie ammesse alla *garanzia diretta* e per quelle ammesse alla *riassicurazione*, sono effettuati dal *soggetto richiedente*;
- b) per le operazioni finanziarie ammesse alla *controgaranzia*, sono effettuati dal *soggetto richiedente* o dal *soggetto finanziatore*.

I termini di scadenza di cui alla Parte VI che cadono in un giorno di chiusura degli uffici del *Gestore del Fondo* si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini della verifica dell'efficacia della garanzia, i *soggetti richiedenti* e, per le operazioni finanziarie ammesse alla *controgaranzia*, anche i *soggetti finanziatori* possono, attraverso le apposite funzionalità del *Portale FdG*, accedere a tutte le informazioni utili a verificare i dati indicati nella richiesta di ammissione e monitorare i termini per gli adempimenti previsti di seguito.

Per le ulteriori verifiche relative alle *operazioni finanziarie a fronte di investimenti*, al requisito di *PMI* e ai dati economico finanziari acquisiti dal *Portale per le imprese*, si fa riferimento a quanto previsto alla Parte VII.

B. INVIO E ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

B.1 DISCIPLINA COMUNE

1. La richiesta di escussione della *garanzia* può essere inviata, mediante *Portale FdG*, a seguito del verificarsi di un *evento di rischio* di cui alla Parte IV paragrafo F relativo all'operazione finanziaria garantita e previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del *soggetto beneficiario finale*.
2. Per "avvio delle procedure di recupero nei confronti del *soggetto beneficiario finale*" si intende:
 - a) nel caso di operazioni che non presentano un piano d'ammortamento, l'invio al *soggetto beneficiario finale*, da parte del *soggetto finanziatore*, della richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto a fronte della revoca o risoluzione dell'operazione prima della scadenza o del mancato rientro dell'affidamento alla data di scadenza dell'operazione stessa;
 - b) nel caso di operazioni che presentano un piano d'ammortamento, l'invio al *soggetto beneficiario finale*, da parte del *soggetto finanziatore*, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione debitoria;
 - c) nel caso di operazioni di fideiussione, l'invio al *soggetto beneficiario finale*, da parte del *soggetto finanziatore*, della richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto a fronte dell'escussione della fideiussione stessa;
 - d) nel caso di operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria, la "levata di protesto" redatta dall'ufficiale giudiziario (o notaio, segretario comunale, ecc.) avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione debitoria;
 - e) nel caso di operazioni di locazione finanziaria:

- i. l'invio al *soggetto beneficiario* finale, da parte del *soggetto finanziatore*, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione;
 - ii. qualora il *soggetto beneficiario finale* non provveda a riscattare e/o a riconsegnare il bene dopo aver pagato tutti i canoni previsti, l'invio al *soggetto beneficiario* finale, da parte del *soggetto finanziatore*, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto l'importo corrispondente al valore del riscatto;
 - iii. qualora il bene sia oggetto di furto, l'invio alla Compagnia Assicuratrice, da parte del *soggetto finanziatore*, della richiesta di rimborso del danno subito, rappresentato dai canoni futuri attualizzati e dai canoni insoluti;
- f) nei casi di cui alle precedenti lettere, anche:
- i. il deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal *Fondo*;
 - ii. l'insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l'atto equivalente effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali, per l'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal *Fondo*.

Ferme restando tutte le ipotesi precedenti, in riferimento a determinate fattispecie, è fatto salvo il rispetto della normativa primaria cogente e delle eventuali peculiarità in essa contenute.

3. In caso di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali, a pena di inefficacia della *garanzia*, il *soggetto finanziatore* deve avviare le procedure di recupero di cui al paragrafo B.1.2.f.ii, entro 6 mesi dalla data della stessa ovvero entro 7 mesi dalla data della stessa in caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia* (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese; della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali).
4. A pena di inefficacia della *garanzia*, la richiesta di escussione della *garanzia* deve essere inviata al *Gestore del Fondo* entro:
- a) 9 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento di rischio di cui alla Parte IV, paragrafo F, per le operazioni senza piano d'ammortamento;
 - b) 18 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento di rischio di cui alla Parte IV, paragrafo F, per le operazioni con piano d'ammortamento.
- In presenza di più eventi di rischio di cui alla Parte IV, paragrafo F, il termine di cui sopra decorre dal primo di tali eventi. Nel solo caso di ammissione del *soggetto beneficiario finale* a procedura concorsuale, il termine di cui sopra decorre dalla data di quest'ultimo evento.
5. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal *Gestore del Fondo* le richieste di escussione della *garanzia*:
- a) non trasmesse mediante *Portale FdG*;
 - b) trasmesse prima dell'avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo B.1.2.
6. Alla richiesta di escussione della *garanzia*, a pena di improcedibilità della stessa, deve essere allegata la documentazione di seguito indicata, fatti salvi i casi in cui la stessa documentazione non sia stata precedentemente inviata al *Gestore del Fondo* tramite *Portale FdG* ai sensi della Parte IV, paragrafo G:

- a) documentazione di cui alla Parte V, paragrafo E, qualora la stessa non sia già stata inviata ai sensi dei controlli documentali di cui alla stessa Parte V;
- b) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o PEC, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con PEC al Curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale);
- c) nei soli casi di richieste di escussione della *riassicurazione e/o controgaranzia*, copia dell'atto di escussione del *soggetto finanziatore* al *soggetto richiedente*, con evidenza dell'importo dovuto, composto dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere e dagli interessi maturati;
- d) nei soli casi di richieste di escussione della *riassicurazione*, l'atto d'obbligo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, con cui il *soggetto garante* si impegna a concordare con il *Gestore del Fondo* le azioni di recupero da intraprendere, a retrocedere al *Fondo*, in misura corrispondente alla percentuale garantita, le somme rivenienti dalle procedure di recupero nei confronti del *soggetto beneficiario finale*, nonché a fornire una relazione semestrale sullo stato delle attività di recupero mediante l'apposito modulo;
- e) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti, nonché indicazione della percentuale di imputazione per l'operazione finanziaria ammessa al *Fondo* in caso di acquisita fideiussione omnibus;
- f) per le operazioni di locazione finanziaria:
- nei casi in cui il bene non sia stato oggetto di furto, l'atto d'obbligo, debitamente sottoscritto, con cui il *soggetto richiedente* si impegna a retrocedere al *Fondo*, in misura corrispondente alla percentuale garantita, l'importo ricavato dalla vendita del bene oggetto della locazione finanziaria;
 - nei casi in cui il bene sia stato oggetto di furto, copia della denuncia del furto alle autorità competenti e, se il *soggetto finanziatore* ha beneficiato di un rimborso assicurativo parziale o non ha beneficiato di alcun rimborso assicurativo, una relazione dettagliata sulle motivazioni del parziale o del mancato rimborso e copia della comunicazione ricevuta dalla Compagnia Assicurativa;
- g) per le operazioni di fideiussione, idonea documentazione comprovante l'escussione della fideiussione;
- h) solo in caso di prolungamento della durata della *garanzia*, i documenti indicati al paragrafo E.
7. Il *Gestore del Fondo* può richiedere, mediante *Portale FdG* e/o PEC, ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. Nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *controgaranzia*, la predetta richiesta è inviata, per conoscenza, anche al *soggetto finanziatore*. A pena d'inefficacia della *garanzia*, la documentazione deve essere inviata, mediante *Portale FdG*, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta da parte del *Gestore del Fondo*.
8. Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al paragrafo B.1.6 ovvero 40 giorni, nel caso di *Operazioni di sottoscrizione di mini bond*, il *Gestore del Fondo* propone al *Consiglio di gestione* la liquidazione della perdita a favore del *soggetto richiedente*, nei limiti dell'importo massimo garantito e della misura massima di copertura

deliberati dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione, oppure propone al *Consiglio di gestione* l'avvio del procedimento di inefficacia della *garanzia*. La delibera del *Consiglio di gestione* è comunicata via *PEC* dal *Gestore del Fondo* al *soggetto richiedente*.

9. A pena di inefficacia della *garanzia*, i *soggetti finanziatori* e i *soggetti garanti* devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*.
10. Quanto previsto nel presente paragrafo B.1 vale, salvo esplicite deroghe, anche nei paragrafi successivi della Parte VI.

B.2 DISCIPLINA SPECIFICA PER LA GARANZIA DIRETTA

1. I *soggetti richiedenti*, al fine di tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*, devono inserire negli atti di avvio delle azioni di recupero la precisazione che l'operazione è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96 e che, a seguito dell'escussione della stessa, il *Fondo* acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'articolo 2, comma 4, del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Il credito vantato dal *Fondo* è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/3/2015, n. 33 (in SO n.15, allegato alla G.U. 25/03/2015, n. 70).
2. I *soggetti richiedenti* devono inserire nell'istanza di ammissione al passivo o negli atti equivalenti la precisazione che l'operazione è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96 e che, a seguito dell'escussione della stessa, il *Fondo* acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1203 c.c. e dell'articolo 2, comma 4, del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza (anche tardiva). Il credito vantato dal *Fondo* è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/3/2015, n. 33 (in SO n.15, allegato alla G.U. 25/03/2015, n. 70). Tale credito privilegiato, in ragione della richiamata disposizione, prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. Le attività di recupero nei confronti della Procedura Concorsuale verranno effettuate dall'Agente della riscossione pubblico, previa iscrizione a ruolo esattoriale, quale specifica modalità ordinaria di recupero del credito ai sensi degli articoli 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, art. 9, comma 5, d.lgs. n.123/1998, nonché come previsto dall'articolo 8-bis del d.l. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015 e nel rispetto della procedura concorsuale in essere, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 112/99, che prevede al riguardo la competenza dell'Esattore Pubblico, senza che gli atti da questi emessi a tale fine possano essere in alcun modo considerati atti d'esecuzione nei confronti della procedura (e come tali vietati)
3. Qualora abbia proseguito le procedure di recupero in via giudiziale, prima della liquidazione della perdita, il *soggetto richiedente* è tenuto a indicare nei relativi atti legali (quali ricorso al decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo fallimentare, dichiarazione di credito) che l'operazione finanziaria da cui deriva la pretesa creditoria è garantito dal *Fondo* e che lo stesso potrebbe surrogarsi, a seguito dell'eventuale

escussione della garanzia, nei diritti del *soggetto richiedente*, nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015 e già ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. L'escussione della *garanzia diretta* è richiesta dal *soggetto richiedente* nei limiti dell'importo massimo garantito e della percentuale di copertura della *garanzia diretta* deliberati dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione.
5. A seguito della delibera del *Consiglio di gestione*, il *Gestore del Fondo* provvede alla liquidazione della perdita a favore del *soggetto richiedente*.
6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al *soggetto richiedente*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *soggetto beneficiario finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *soggetto richiedente* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui alla Parte II, paragrafo C.4. Il *Gestore del Fondo*, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del *Fondo*, applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto.
7. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, il *soggetto richiedente* prosegue le azioni per la restituzione del bene e, successivamente, provvede a realizzare la vendita ai sensi di quanto disposto dal comma 139 della Legge 124/2017. Il ricavato della vendita stessa deve coprire in primo luogo le spese legali sostenute e poi, pro quota, i diritti del *soggetto richiedente* e del *Fondo*.

B.3 DISCIPLINA SPECIFICA PER LA RIASSICURAZIONE

1. La richiesta di escussione della *riassicurazione* è presentata dai *soggetti garanti* al *Gestore del Fondo*, a pena di improcedibilità della richiesta stessa, a condizione che:
 - a) il *soggetto garante* abbia effettuato il versamento dell'intero importo dovuto al *soggetto finanziatore* e abbia inviato al *Gestore del Fondo* la documentazione comprovante data e importo del versamento stesso, ovvero
 - b) il *soggetto garante* abbia effettuato il versamento di un acconto sull'importo dovuto al *soggetto finanziatore* (anche tramite vincolo) e abbia inviato al *Gestore del Fondo* la documentazione comprovante data e importo del versamento stesso, ovvero
 - c) il *soggetto garante* abbia inviato al *soggetto finanziatore*, con modalità atte a comprovarne l'invio al *soggetto finanziatore* (raccomandata, pec, fax, ecc.), una dichiarazione di impegno a pagare l'importo dovuto.
2. L'escussione della *riassicurazione* è richiesta dal *soggetto richiedente* nei limiti dell'importo massimo garantito e della percentuale di copertura della *riassicurazione* deliberati dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione.
3. Nei casi di cui al paragrafo B.3.1, lettera a), a seguito della delibera del *Consiglio di gestione*, il *Gestore del Fondo* provvede alla liquidazione della perdita a favore del *soggetto richiedente*.
4. Nei casi di cui al paragrafo B.3.1, lettera b), a seguito della delibera del *Consiglio di gestione*, il *Gestore del Fondo* provvede:
 - a) alla liquidazione della perdita a favore del *soggetto richiedente*, limitatamente all'acconto versato al *soggetto finanziatore*.

b) a seguito del versamento dell'intero importo dovuto al *soggetto finanziatore*, il *soggetto richiedente* richiede al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*, la liquidazione della perdita definitiva, allegando, a pena di improcedibilità della richiesta stessa, atti dai quali risulti l'avvio e la prosecuzione delle azioni di recupero nelle more intraprese.

Nel caso previsto dal paragrafo B.1.4, ossia in caso di ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali, a pena di inefficacia della garanzia, il soggetto richiedente deve richiedere la liquidazione della perdita definitiva al *Gestore del Fondo* entro: a) 9 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento di rischio di cui alla Parte IV, paragrafo F, per le operazioni senza piano d'ammortamento; b) 18 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento di rischio di cui alla Parte IV, paragrafo F, per le operazioni con piano d'ammortamento. Tale termine decorre dalla data dell'ammissione alle procedure concorsuali.

Il *Gestore del Fondo* propone al *Consiglio di gestione* la liquidazione della perdita definitiva a favore del *soggetto richiedente* al netto dell'acconto già liquidato e nei limiti dell'importo massimo garantito e della misura massima di copertura deliberati dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione. La delibera del *Consiglio di gestione* è comunicata via *PEC* dal *Gestore del Fondo* al *soggetto richiedente* e il *Gestore del Fondo* provvede alla liquidazione della perdita definitiva a favore del *soggetto richiedente*.

Nel caso in cui la perdita definitiva a carico del *Fondo* risultasse inferiore alla somma versata in acconto al *soggetto richiedente*, il conguaglio deve essere versato al *Fondo* entro 1 mese dalla data di comunicazione della relativa delibera del *Consiglio di gestione*.

5. Nei casi di cui al paragrafo B.3.1, lettera c), a seguito della delibera del *Consiglio di gestione*, il *Gestore del Fondo* provvede alla liquidazione della perdita a favore del *soggetto richiedente* solo se quest'ultimo ha effettuato il versamento della perdita al *soggetto finanziatore* e ha inviato al *Gestore del Fondo* documentazione comprovante data e importo del versamento stesso.
6. Nei casi di cui al paragrafo B.3.1, lettere a) e c), B.3.4 lettera b), ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto richiedente e al soggetto finanziatore, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui alla Parte II, paragrafo C.4. Il *Gestore del Fondo*, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo, applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni previste per la garanzia diretta, contenute nei precedenti paragrafi B.2.1, B.2.2 e B.2.3.

Qualora abbia proseguito le procedure di recupero in via giudiziale, prima della liquidazione della perdita, il *soggetto richiedente/soggetto finanziatore* è tenuto a indicare nei relativi atti legali (quali ricorso al decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo fallimentare, dichiarazione di credito) che l'operazione finanziaria da cui deriva la pretesa creditoria è garantita dal *Fondo* e che lo stesso potrebbe surrogarsi, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia, nei diritti del *soggetto richiedente* e del *soggetto finanziatore*, nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015 e già ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Pertanto, al fine di tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*, in tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali, il *soggetto richiedente* dovrà osservare e far osservare al *soggetto finanziatore* (qualora quest'ultimo prosegua le

azioni di recupero anche per conto del *soggetto garante* prima della liquidazione della perdita) le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi B.2.1, B.2.2 e B.2.3.

B.4 DISCIPLINA SPECIFICA PER LA CONTROGARANZIA

1. Il *soggetto finanziatore* può richiedere l'escussione della *controgaranzia* qualora il *soggetto garante* non abbia adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte del *soggetto finanziatore*, al pagamento della somma dovuta e, comunque, a pena di inefficacia, entro:
 - a) 15 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento di rischio di cui alla Parte IV, paragrafo F, per le operazioni senza piano d'ammortamento;
 - b) 24 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento di rischio di cui alla Parte IV, paragrafo F, per le operazioni con piano d'ammortamento.
2. La richiesta di escussione della *controgaranzia* è improcedibile qualora il *soggetto finanziatore* non abbia avviato le procedure di recupero del credito nei confronti del *soggetto garante* e quest'ultimo non abbia dichiarato che la propria garanzia è valida ed escutibile. Per "avvio delle procedure di recupero nei confronti del *soggetto garante*" si intende qualsiasi attività volta alla precisazione del credito del *soggetto finanziatore* nei confronti del *soggetto garante* (ad esempio, l'invio di un'intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'importo dovuto, il deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo dovuto o atti equivalenti).
3. La richiesta di escussione della *controgaranzia* deve essere presentata al *Gestore del Fondo* mediante *Portale FdG*.
4. L'escussione della *controgaranzia* è richiesta dal *soggetto finanziatore* nei limiti dell'importo massimo garantito e della percentuale di copertura della *controgaranzia*, deliberati dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione.
5. Alla richiesta di escussione della *controgaranzia* deve essere allegata, oltre alla documentazione di cui al paragrafo B.1.6, idonea documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero nei confronti del *soggetto garante*.
6. Alle richieste di escussione della *controgaranzia* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le richieste di escussione della *garanzia diretta*, ivi comprese le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi B.2.1, B.2.2 e B.2.3, relativamente alla precisazione che l'operazione è assistita dalla *garanzia* del *Fondo* (pubblico ex L.662/96) e del riconoscimento della natura privilegiata del credito.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al *soggetto finanziatore*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *soggetto beneficiario finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *soggetto finanziatore* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui alla Parte II, paragrafo C.4. Il *Gestore del Fondo*, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del *Fondo*, applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto.
8. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo B.4.7, nei soli casi in cui la *controgaranzia* è concessa in misura superiore alla riassicurazione, a seguito della liquidazione della perdita al *soggetto finanziatore*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi, in relazione alle somme pagate, sul *soggetto beneficiario finale*, nonché sul *soggetto richiedente*.

9. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, il *soggetto finanziatore* prosegue le azioni per la restituzione del bene e, successivamente, provvede a realizzare la vendita ai sensi di quanto disposto dal comma 139 della Legge 124/2017. Il ricavato della vendita stessa deve coprire in primo luogo le spese legali sostenute e poi, pro quota, i diritti del *soggetto finanziatore* e del *Fondo*.
10. Alle richieste di escussione della *controgaranzia* si applicano le cause e i procedimenti di inefficacia della *garanzia* di cui alla Parte VIII, paragrafo A.

C. ACCORDI TRANSATTIVI

C.1 ACCORDI TRANSATTIVI SU SINGOLE OPERAZIONI PROPOSTI DAL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE

1. Le proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai *soggetti beneficiari finali*, ovvero dai garanti a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria, ivi comprese le restrizioni ipotecarie su immobili di proprietà degli obbligati, senza liberazione degli stessi. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d'impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, ecc.).
2. A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi:
 - a) devono essere formulate dai soggetti di cui al paragrafo C.1.1;
 - b) devono essere valutate positivamente dai *soggetti richiedenti* e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, anche dai *soggetti finanziatori*;
 - c) devono essere presentate dai *soggetti richiedenti* al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*, utilizzando l'apposito modulo completo di tutti i documenti richiesti per l'escussione della *garanzia*, di cui al paragrafo B.1.6;
 - d) devono essere presentate entro i termini previsti per la richiesta di escussione di cui al paragrafo B.1.4;
 - e) devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
 - f) non devono essere presentate successivamente alla data del perfezionamento dell'accordo, intendendosi per tale la totale ed incondizionata adesione delle parti alla proposta di accordo transattivo (formalizzata anche mediante un pagamento parziale effettuato ai fini della soddisfazione completa dell'importo proposto).
3. La presentazione al *Gestore del Fondo*, da parte dei *soggetti richiedenti*, di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione di cui al paragrafo B.1.4, ovvero, qualora sia già stata presentata la richiesta di escussione, interrompe l'istruttoria del *Gestore del Fondo* e il relativo termine di cui al paragrafo B.1.8.
4. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:
 - a) l'ammontare del credito complessivo vantato dal *soggetto finanziatore* alla data della proposta;
 - b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
 - c) l'importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
 - d) la perdita a carico del *soggetto richiedente* e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, del *soggetto finanziatore*, in caso di accoglimento della proposta;
 - e) la conseguente perdita a carico del *Fondo*;
 - f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *soggetto beneficiario finale* debitore e/o dei suoi garanti;

- g) eventuali altre esposizioni debitorie del *soggetto beneficiario finale* nei confronti del *soggetto finanziatore* e del gruppo di appartenenza dello stesso;
- h) valutazioni tecnico-legali che hanno indotto il *soggetto richiedente* e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, il *soggetto finanziatore* a deliberare positivamente la proposta;
- i) copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento). A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione dovrà comprovare:
 - i. la proposta / piano / accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del soggetto beneficiario;
 - ii. le condizioni di fattibilità del piano / la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare;
 - iii. l'adesione del ceto creditorio;
 - iv. la data di iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese / la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato);
- j) visura ipo-catastale aggiornata a nome del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali garanti (anche se negativa);
- k) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.

Il *Gestore del Fondo* si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* nell'apposito modulo, nonché ogni ulteriore informazioni al riguardo.

Le proposte sono improcedibili nel caso in cui non sia trasmessa tutta la documentazione richiesta dal *Gestore del Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla richiesta medesima.

5. Nei casi di proposte di accordi transattivi improcedibili, rinunciate prima della delibera del *Consiglio di gestione* o non accolte dal *Consiglio di gestione*, i termini per la richiesta di escussione della *garanzia* di cui al paragrafo B.1.4 decorrono:
- a) nei casi in cui le proposte di accordi transattivi vengano dichiarate improcedibili, dalla data di invio della comunicazione di improcedibilità inviata al *soggetto richiedente* dal *Gestore del Fondo*;
 - b) nei casi in cui, prima della delibera del *Consiglio di gestione*, pervenga al *Gestore del Fondo*, da parte del *soggetto richiedente* o, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, dal *soggetto finanziatore* o dal *soggetto beneficiario finale* o da altri garanti, la rinuncia al perfezionamento delle proposte di accordi transattivi, dalla data di invio della comunicazione della predetta rinuncia;
 - c) nei casi in cui il *Consiglio di gestione* non accolga le proposte di accordi transattivi, dalla data di invio della comunicazione di non accoglimento inviata al *soggetto richiedente* dal *Gestore del Fondo*.
6. Il *Gestore del Fondo* esamina le proposte di accordi transattivi e sottopone gli esiti istruttori al *Consiglio di gestione* entro 30 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Il *Gestore del Fondo* comunica, entro 10 giorni lavorativi, la delibera del *Consiglio di gestione* ai *soggetti richiedenti*. A pena di

inefficacia, la proposta di accordo transattivo deve essere preventivamente sottoposta al *Gestore - MCC* e preventivamente esaminata e deliberata dal *Consiglio di gestione*. Inoltre, a pena di inefficacia, devono essere rispettate le condizioni dichiarate nell'originaria proposta di accordo transattivo, come approvata dal *Consiglio di Gestione*, verificabile in ogni stato e grado del procedimento.

7. I *soggetti richiedenti* comunicano al *Gestore del Fondo*, entro 3 mesi dall'evento, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo. In caso di mancato perfezionamento dell'accordo transattivo, il *soggetto richiedente* deve inviare una formale comunicazione di decadenza dell'accordo stesso al soggetto proponente, mediante raccomandata A/R o altro mezzo comprovante la data certa di invio.
8. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del *Consiglio di gestione*, i *soggetti richiedenti* e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, i *soggetti finanziatori*, pena l'inefficacia della *garanzia*, sono tenuti a non dar corso alle proposte e a proseguire le procedure di recupero nei confronti dei *soggetti beneficiari finali* per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.
9. Relativamente alle proposte di accordo transattivo positivamente deliberate dal *Consiglio di gestione*, il *soggetto richiedente*, a pena di inefficacia della *garanzia*, deve inviare al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*, la richiesta di escussione del *Fondo* entro 6 mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo (valuta di pagamento a saldo dell'importo proposto) o dalla data del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo (data di invio della lettera di decadenza dell'accordo).
10. Ai fini della liquidazione della perdita, in caso di perfezionamento dell'accordo transattivo, i *soggetti richiedenti* devono trasmettere al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*, la relativa documentazione comprovante il suddetto perfezionamento. L'importo riconosciuto dal *Fondo* al *soggetto richiedente* quale perdita definitiva non potrà in nessun caso essere superiore a quello calcolato alla data di delibera del *Consiglio di gestione*, senza il riconoscimento di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

C.2 ACCORDI TRANSATTIVI TRA SOGGETTO GARANTE E SOGGETTO FINANZIATORE

1. Nei soli casi di *riassicurazione*, possono essere stipulati, tra *soggetti richiedenti* e *soggetti finanziatori*, accordi transattivi, aventi ad oggetto molteplici operazioni, a liberazione totale della garanzia del *soggetto richiedente*:
 - a) con prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti del *soggetto beneficiario finale*, ai sensi dei paragrafi B.3.6 e B.3.7;
 - b) con rinuncia alle azioni di recupero nei confronti del *soggetto beneficiario finale* da parte del *soggetto richiedente*.
2. Una copia degli accordi transattivi di cui al precedente paragrafo C.2.1, lettera a), deve essere trasmessa al *Gestore del Fondo* tramite *Portale FdG*. I predetti accordi transattivi non sono soggetti a valutazione da parte del *Gestore del Fondo* e del *Consiglio di gestione*.
3. Alle proposte di accordi transattivi di cui al precedente paragrafo C.2.1, lettera b), si applica, per quanto compatibile, la disciplina delle proposte di accordi transattivi prevista al paragrafo C.1. In deroga alla predetta disciplina:

- a) il *soggetto richiedente* non deve inviare i documenti richiesti per l'escussione della *garanzia* di cui al paragrafo B.1.6;
- b) le proposte di accordo transattivo sulle singole operazioni devono prevedere una percentuale di stralcio dell'importo escusso dal *soggetto finanziatore* al *soggetto richiedente* pari o superiore al 15%;
- c) la verifica dell'efficacia della *garanzia* da parte del *Gestore del Fondo* è effettuata in sede di eventuale e successiva escussione della stessa;
- d) non è previsto un termine per l'esame degli accordi e la proposta al *Consiglio di gestione* da parte del *Gestore del Fondo*;
- e) in caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di stralcio dell'importo escusso dal *soggetto finanziatore* al *soggetto richiedente* inferiore al 15% ovvero di espresso rigetto da parte del *Consiglio di gestione*, i *soggetti richiedenti* e i *soggetti finanziatori*, pena l'inefficacia della *garanzia*, sono tenuti a non stipulare l'accordo.

D. PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA GARANZIA

1. Fatto salvo il rispetto dei limiti di cui al paragrafo B.2 della Parte XIII, il *soggetto richiedente* può presentare richiesta di prolungamento della durata della *garanzia* su operazioni finanziarie ammesse all'intervento del *Fondo*, a seguito del prolungamento della durata di operazioni finanziarie relative a *soggetti beneficiari finali* che risultino in stato di temporanea difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.);
2. La richiesta di prolungamento della durata della *garanzia* di cui al precedente paragrafo è improcedibile:
 - a) nel caso in cui non sia stato comunicato un *evento di rischio* sulla medesima operazione oggetto della richiesta di prolungamento, se la richiesta è presentata oltre i termini previsti per la suddetta comunicazione;
 - b) nel caso in cui sia stato comunicato un *evento di rischio* sulla medesima operazione oggetto della richiesta di prolungamento, se la richiesta è presentata oltre i termini previsti per la richiesta di escussione di cui al paragrafo B.1.4.

La presentazione al *Gestore del Fondo*, da parte dei *soggetti richiedenti*, di richiesta di prolungamento della durata della *garanzia*, qualora sia successiva alla comunicazione di un *evento di rischio*, interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione di cui al paragrafo B.1.4, ovvero, qualora sia già stata presentata la richiesta di escussione, interrompe l'istruttoria del *Gestore del Fondo*.

3. A pena di improcedibilità, la richiesta di prolungamento della durata della *garanzia* deve essere presentata mediante il *Portale FdG* attraverso l'apposito modulo predisposto dal *Gestore del Fondo*, sottoscritto dal *soggetto richiedente* e contenente le dichiarazioni che saranno oggetto di specifica verifica da parte del *Gestore del Fondo* in caso di successiva richiesta di escussione della *garanzia*.
4. Alla data della richiesta di prolungamento della durata della *garanzia*, deve essere già deliberato, anche in via condizionata alla delibera del *Consiglio di gestione*, il prolungamento della durata dell'operazione finanziaria da parte del *soggetto finanziatore* e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, il prolungamento della durata della *garanzia* da parte del *soggetto garante*. Nelle delibere di prolungamento deve essere fatto specifico riferimento allo stato di difficoltà temporanea del *soggetto beneficiario finale*.

Le delibere di cui sopra non devono avere ad oggetto la concessione di una nuova operazione finanziaria.

5. Il prolungamento della durata della *garanzia* secondo le modalità di cui al paragrafo D.3 può essere richiesto, a pena di improcedibilità, una sola volta per ciascuna operazione.
Nel caso di eventuali successive richieste di prolungamento della durata della *garanzia*, debitamente motivate, saranno oggetto di una specifica valutazione da parte del *Gestore del Fondo*, il quale può richiedere dati e informazioni a supporto, e deliberate dal *Consiglio di gestione*.
6. A seguito della richiesta di prolungamento della durata della *garanzia*, non sono ammesse alla *garanzia del Fondo* nuove operazioni finanziarie a favore del *soggetto beneficiario finale*, fino alla comunicazione al *Gestore del Fondo*, via *PEC* o *Portale FdG*, da parte del *soggetto richiedente* o, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *controgaranzia*, anche del *soggetto finanziatore* o del *soggetto beneficiario finale* (allegando relativa attestazione del *soggetto finanziatore*) della regolare estinzione

dell'operazione finanziaria per la quale è stato richiesto il prolungamento della durata della *garanzia*.

7. La concessione del prolungamento della durata della *garanzia* è deliberata dal *Consiglio di gestione*. La delibera di prolungamento della durata della *garanzia* non pregiudica, in ogni caso, la valutazione di efficacia della *garanzia* da parte del *Gestore del Fondo* nel caso di successivo controllo documentale di cui alla Parte V o successiva richiesta di escussione di cui al paragrafo B.
8. Qualora, a seguito di una successiva richiesta di escussione, il *Gestore del Fondo* verifichi la mancata rispondenza sostanziale della documentazione con quanto dichiarato nella richiesta di prolungamento della durata della *garanzia*, la *garanzia* è inefficace.
9. Qualora, successivamente al perfezionamento dell'accordo di prolungamento, intervenga un *evento di rischio*, il *soggetto richiedente* deve darne comunicazione al *Gestore del Fondo* secondo quanto previsto alla Parte IV, paragrafo F. Per la successiva richiesta di escussione si applica quanto previsto dal paragrafo B.
10. Nel caso di successiva richiesta di escussione della *garanzia* su un'operazione per la quale è stato concesso il prolungamento della durata della *garanzia*, il *soggetto richiedente* deve trasmettere, a pena di improcedibilità, oltre alla documentazione prevista al paragrafo B.1.6, la seguente ulteriore documentazione:
 - copia della delibera di prolungamento della durata dell'operazione finanziaria;
 - nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, copia della delibera di concessione del prolungamento della garanzia da parte del *soggetto garante*;
 - copia della richiesta di prolungamento della durata dell'operazione, sottoscritta dal *soggetto beneficiario finale* o atto equivalente;
 - solo per le operazioni che presentano un nuovo piano di ammortamento o piano di rientro, copia del nuovo piano di ammortamento o piano di rientro con le relative scadenze;
 - copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero, se precedente la richiesta del prolungamento della durata della *garanzia* (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo);
 - copia della documentazione inerente le eventuali nuove garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa del *soggetto beneficiario finale* e sulla residenza e codice fiscale dei garanti, nonché indicazione della percentuale di imputazione per l'operazione finanziaria ammessa al Fondo in caso di acquisita fideiussione omnibus;
 - copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento) ovvero alle procedure di gestione della crisi d'impresa e d'insolvenza.. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione dovrà comprovare:
 - a) la proposta / piano / accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del soggetto beneficiario;
 - b) le condizioni di fattibilità del piano / la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare;

c) l'adesione del ceto creditorio;

d) la data di iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese / la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato).

11. Il *soggetto richiedente* deve comunicare al *Gestore del Fondo*, tramite *Portale FdG*, l'eventuale mancato perfezionamento dell'accordo di prolungamento. In caso di mancato perfezionamento del prolungamento, a pena di inefficacia della garanzia, l'eventuale successiva richiesta di escussione della garanzia deve essere presentata al Gestore del Fondo, secondo le modalità previste dal paragrafo B, entro 18 mesi dalla delibera di cui al paragrafo D.7, per tutte le tipologie di operazioni finanziarie.

E. SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

1. Il *soggetto richiedente* può presentare richiesta di sospensione del termine previsto per la presentazione della richiesta di escussione della *garanzia*, relativamente ad operazioni per le quali sia stato comunicato un *evento di rischio*, qualora:
 - a) sia in corso una valutazione da parte dello stesso *soggetto richiedente* e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, del *soggetto finanziatore*, di una proposta di un piano di ristrutturazione del debito o di rientro del debito presentata dal *soggetto beneficiario finale*;
 - b) nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, lo stesso *soggetto richiedente* sia in attesa dell'esito di un giudizio relativo a un contenzioso tra il *soggetto finanziatore* e il *soggetto beneficiario finale*.
2. La richiesta di sospensione di cui al paragrafo E.1 è improcedibile qualora:
 - a) sia presentata oltre il termine previsto per la richiesta di escussione di cui al paragrafo B.1.4;
 - b) non sia presentata mediante il *Portale FdG* e/o attraverso l'apposito modulo predisposto dal *Gestore del Fondo*, sottoscritto dal *soggetto richiedente* e contenente le dichiarazioni che saranno oggetto di specifica verifica da parte del *Gestore del Fondo* in caso di successiva richiesta di escussione della *garanzia*.
3. La sospensione di cui al paragrafo E.1 è deliberata dal *Consiglio di gestione* ed è concessa per un periodo non superiore a 12 mesi. La delibera di sospensione della *garanzia* non pregiudica, in ogni caso, la valutazione di efficacia della *garanzia* da parte del *Gestore del Fondo* nel caso di successivo controllo documentale di cui alla Parte V o successiva richiesta di escussione di cui al paragrafo B.
4. Qualora, a seguito di una successiva richiesta di escussione, il *Gestore del Fondo* verifichi la mancata rispondenza sostanziale della documentazione con quanto dichiarato sulla richiesta di sospensione di cui al paragrafo E.1, la *garanzia* è inefficace.

F. COMUNICAZIONI DEL GESTORE DEL FONDO

1. Qualora, 2 mesi prima della scadenza del termine di cui al paragrafo B.1.4, i *soggetti richiedenti* non abbiano inviato la comunicazione di cui alla Parte IV, paragrafo F.3 o la richiesta di escussione della *garanzia* di cui al paragrafo B o non siano, nel frattempo, trasmesse al *Gestore del Fondo* la proposta di accordo transattivo di cui al paragrafo C o la richiesta di prolungamento della durata della *garanzia* di cui al paragrafo D o la richiesta di sospensione del termine di cui al paragrafo E, il *Gestore del Fondo* invia, mediante *PEC* o *Portale FdG*, una comunicazione ai *soggetti richiedenti* e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *controgaranzia*, anche ai *soggetti finanziatori*, segnalando agli stessi la suddetta imminente scadenza.

G. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PER LE OPERAZIONI SUL CAPITALE DI RISCHIO

1. In deroga a quanto stabilito nei precedenti paragrafi della Parte VI, nel caso delle *operazioni sul capitale di rischio*, la richiesta di escussione della *garanzia* deve pervenire al *Gestore del Fondo*, mediante *Portale FdG*, entro 3 mesi:
 - a) dalla data della cessione delle quote o azioni del *soggetto beneficiario finale*, ovvero
 - b) dalla data di messa in liquidazione volontaria o concorsuale del *soggetto beneficiario finale*.
2. La richiesta di escussione della *garanzia* è improcedibile e respinta d'ufficio dal *Gestore del Fondo* qualora non sia trasmessa mediante *Portale FdG* e/o alla stessa non sia allegata la documentazione di seguito indicata, fatto salvo il caso in cui la stessa documentazione non sia stata precedentemente inviata al *Gestore del Fondo* tramite *Portale FdG* ai sensi della Parte IV, paragrafo G:
 - a) documentazione di cui alla Parte V, paragrafo E.1, lettera f), qualora la stessa non sia già stata inviata ai sensi dei controlli documentali di cui alla stessa Parte V;
 - b) copia dell'atto notarile di dismissione della partecipazione;
 - c) nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale del *soggetto beneficiario finale*, ai fini della verifica del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni, perizia giurata contenente una valutazione della partecipazione, rilasciata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio, i cui oneri sono a carico dei *soggetti richiedenti* o, per le operazioni finanziarie ammesse alla *controgaranzia*, dei *soggetti finanziatori*.
3. Per quanto non espressamente disposto nel presente paragrafo G, alle richieste di escussione della *garanzia* per le *operazioni sul capitale di rischio* si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni per le richieste di escussione della *garanzia* di cui alla presente Parte VI.

PARTE VII – ALTRE VERIFICHE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE

A. OPERAZIONI FINANZIARIE A FRONTE DI INVESTIMENTI

1. Il *programma di investimento* oggetto delle *operazioni finanziarie a fronte di investimenti* deve essere completato dal *soggetto beneficiario finale* entro:

a) nel caso di perfezionamento dell'operazione finanziaria in un'unica soluzione, 3 anni dalla data del predetto perfezionamento;

b) nel caso di perfezionamento dell'operazione finanziaria in più tranches, 3 anni dalla data in cui l'operazione finanziaria è stata perfezionata in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla *garanzia*.

Per data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rientrante nel *programma di investimento*.

2. Completato il *programma di investimento*, i *soggetti beneficiari finali* devono predisporre una relazione finale, firmata dal legale rappresentante con le formalità previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al *programma di investimento* presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati.

3. La relazione finale sul *programma di investimento* di cui al precedente paragrafo A.2 deve essere conservata per un periodo di 5 anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal *Fondo* e deve essere trasmessa dal *soggetto beneficiario finale* al *Gestore del Fondo*, entro un mese dalla relativa richiesta, ai fini dell'espletamento dei controlli documentali di cui alla Parte V, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di escussione della *garanzia* di cui alla Parte VI.

4. Nel caso in cui l'operazione finanziaria sia sottoposta ai controlli documentali di cui alla Parte V e il *programma di investimento* non sia ancora stato completato, il termine di cui al precedente paragrafo A.3 relativo all'invio della relazione finale sul *programma di investimento* può essere prorogato, fermo restando il rispetto del termine di cui al paragrafo A.1, soltanto se la proroga è richiesta mediante *PEC* o *Portale FdG*, prima della scadenza del termine stesso e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a responsabilità del *soggetto beneficiario finale*, che hanno impedito il completamento. In tale caso, inoltre, sono sospesi i termini di conclusione del controllo documentale di cui alla Parte V.

5. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente paragrafo A può essere causa di revoca, totale o parziale, dell'agevolazione nei confronti del *soggetto beneficiario finale* ai sensi della Parte VIII, paragrafo B.

B. VERIFICA DEL REQUISITO DI PMI DA PARTE DEL GESTORE DEL FONDO

1. Nel corso dei controlli documentali di cui alla Parte V, ovvero dell'istruttoria delle richieste di escussione della *garanzia* di cui alla Parte VI, il *Gestore del Fondo* verifica che il *soggetto beneficiario finale* rispetti i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, anche alla luce delle indicazioni fornite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, come dallo stesso dichiarato nell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative.

A tal fine, il *Gestore del Fondo* richiede al *soggetto beneficiario finale*, mediante *PEC* o *Portale FdG* ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, idonea documentazione comprovante il rispetto, alla data di sottoscrizione dell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative, dei predetti parametri dimensionali, tra cui:

- a) la documentazione contabile del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento;
- b) la documentazione comprovante la compagine societaria del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento;
- c) la documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento nell'ultimo esercizio;
- d) nel caso di imprese beneficiarie collegate e/o associate a società fiduciarie, documentazione relativa al soggetto fiduciante (documentazione contabile, documentazione relativa al numero degli eventuali ULA, documentazione relativa alle eventuali relazioni di associazione e/o collegamento del fiduciante con altre imprese);
- e) nel caso di imprese beneficiarie collegate e/o associate a trust, il contratto di trust al fine di verificare eventuali rapporti di associazione/collegamento riferibili al trustee, al disponente, ai beneficiari e ad altri soggetti coinvolti, ovvero anche a più di uno dei soggetti coinvolti a seconda delle clausole contrattuali;
- f) nel caso di imprese beneficiarie collegate e/o associate a società estere, documentazione relativa all'impresa estera (documentazione contabile, documentazione relativa al numero degli eventuali ULA, documentazione relativa alle eventuali relazioni di associazione e/o collegamento con altre imprese), non rilevando la nazionalità della stessa.

Qualora il *soggetto beneficiario finale* non fornisca la suddetta documentazione entro 3 mesi dalla richiesta del *Gestore del Fondo* ovvero emerga, dalla verifica, il mancato rispetto dei suddetti parametri dimensionali, ferma restando l'efficacia della *garanzia* nei confronti del *soggetto richiedente*, il *Gestore del Fondo* avvia, nei confronti del *soggetto beneficiario finale*, il procedimento di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e della Parte VIII, paragrafo B.

La *garanzia* è inefficace qualora, sulla base della documentazione acquisita dal *Gestore del Fondo*, si dimostri che il *soggetto richiedente* fosse consapevole della mancanza del requisito di *PMI* da parte del *soggetto beneficiario finale*.

C. VERIFICA DEI DATI ECONOMICO FINANZIARI ACQUISITI DAL PORTALE PER LE IMPRESE

1. Ai fini dell'espletamento dei controlli documentali di cui alla Parte V, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di escussione della *garanzia* di cui alla Parte VI, qualora, in fase di compilazione della richiesta di *garanzia*, il *soggetto richiedente* abbia alimentato i dati del modulo economico-finanziario del *modello di valutazione* attraverso acquisizione automatica dal *Portale per le imprese*, il *Gestore del Fondo* verifica la rispondenza sostanziale dei predetti dati con quelli risultanti dalla documentazione contabile del *soggetto beneficiario finale*.

A tal fine, il *Gestore del Fondo* richiede al *soggetto beneficiario finale*, mediante *PEC*, *Portale FdG* ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno:

- nel caso di *soggetti beneficiari finali* costituiti in forma di società di capitali, gli ultimi due bilanci completi e depositati presso l'Amministrazione competente alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*;
- nel caso di *soggetti beneficiari finali* costituiti in forma di società di persone e/o ditte individuali e in regime di contabilità ordinaria, le ultime due dichiarazioni fiscali presentate, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*, complete di Modello Redditi (ex Unico) e Modello Irap, all'Amministrazione competente nonché gli ultimi due prospetti contabili;
- nel caso di *soggetti beneficiari finali* costituiti in forma di società di persone e/o ditte individuali e in regime di contabilità semplificata, le ultime due dichiarazioni fiscali presentate, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *garanzia*, complete del Modello Redditi (ex Unico), all'Amministrazione competente.

Qualora il *soggetto beneficiario finale* non fornisca la suddetta documentazione entro 3 mesi dalla richiesta del *Gestore del Fondo* ovvero emerga, dalla verifica, la mancata rispondenza sostanziale dei dati acquisiti dal *Portale per le imprese* con quelli risultanti dalla documentazione contabile di cui sopra e tale mancata rispondenza sostanziale sia stata determinante ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, ferma restando l'efficacia della *garanzia* nei confronti del *soggetto richiedente*, il *Gestore del Fondo* avvia nei confronti del *soggetto beneficiario finale* il procedimento di revoca dell'agevolazione, ai sensi di quanto previsto nella Parte VIII, paragrafo B.

PARTE VIII – INEFFICACIA DELLA GARANZIA E REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

A. CAUSE E PROCEDIMENTI DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA

1. La *garanzia* è inefficace qualora sia riscontrato dal *Gestore del Fondo*, anche sulla base della documentazione ricevuta ai fini dell'espletamento dell'istruttoria relativa ai controlli documentali di cui alla Parte V, ovvero dell'istruttoria relativa alle richieste di escussione della *garanzia* di cui alla Parte VI, che:
 - a) il *soggetto beneficiario finale* non era in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei requisiti di ammissibilità di cui alla Parte II, paragrafo B, fatta eccezione per i requisiti di cui al paragrafo B.1.2, lettere g) e h);
 - b) l'operazione finanziaria non rispettava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, i requisiti di ammissibilità di cui alla Parte II, paragrafo C;
 - c) l'operazione finanziaria non è stata deliberata entro il termine di cui alla Parte IV, paragrafo A.1.1, lettera a);
 - d) nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia* per le quali il *soggetto garante* non aveva ancora deliberato la propria *garanzia* alla data di presentazione della richiesta di ammissione, la *garanzia* non è stata deliberata dal *soggetto garante* entro il termine di cui alla Parte IV, paragrafo A.1.1, lettera b);
 - e) l'operazione finanziaria non è stata perfezionata nei termini e ai sensi di quanto previsto, in relazione alle diverse tipologie di operazione, alla Parte IV, paragrafo A.2.2;
 - f) i dati contenuti nell'Allegato 4 non sono coerenti con l'attestazione del *soggetto beneficiario finale* relativa al possesso del requisito di *PMI* contenuta nell'Allegato 4 stesso;
 - g) si dimostri che il *soggetto richiedente* era consapevole della mancanza del requisito di *PMI* da parte del *soggetto beneficiario finale*, nonostante quanto dichiarato da quest'ultimo nell'Allegato 4;
 - h) non è stata presentata al *Gestore del Fondo* richiesta di conferma della *garanzia* nei termini e con le modalità previste alla Parte IV, paragrafo E.2;
 - i) non sono stati comunicati al *Gestore del Fondo* gli *eventi di rischio* nei termini e con le modalità previste alla Parte IV, paragrafo F;
 - j) non è stata inviata al *Gestore del Fondo* la documentazione necessaria per l'espletamento dell'istruttoria relativa ai controlli documentali, entro il termine di cui alla Parte V, paragrafo B.2.1, fatta eccezione per la documentazione di cui alla Parte VII;
 - k) in caso di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali, il *soggetto finanziatore* non ha avviato le procedure di recupero di cui alla Parte VI, paragrafo B.1.2.f.ii, entro il termine di cui alla Parte VI, paragrafo B.1.3;
 - l) la richiesta di escussione della *garanzia* non è stata inviata entro i termini di cui alla Parte VI, paragrafo B.1.4 o paragrafo B.4.1;
 - m) non è stata inviata al *Gestore del Fondo* la documentazione necessaria per l'espletamento dell'istruttoria relativa alle richieste di escussione della *garanzia*, entro il termine di cui alla Parte VI, paragrafo B.1.7, fatta eccezione per la documentazione di cui alla Parte VII;
 - n) è stata inviata dal *soggetto richiedente* o dal *soggetto finanziatore* una dichiarazione di non essere in possesso, ovvero di non poter fornire, la documentazione di cui alla

Parte VI, paragrafo B.1.7, richiesta dal *Gestore del Fondo* e necessaria per l'espletamento dell'istruttoria relativa alle richieste di escussione della *garanzia*;

o) i *soggetti richiedenti* o, per le operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, i *soggetti finanziatori* non hanno usato la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*;

p) in caso di proposte di accordi transattivi di cui alla Parte VI, paragrafo C:

i. la proposta di accordo transattivo non è stata preventivamente sottoposta al *Gestore del Fondo* e preventivamente esaminata e deliberata dal *Consiglio di gestione*, ovvero in sede di escussione della *garanzia*, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non sono state rispettate le condizioni dichiarate nella originaria proposta, come approvata dal *Consiglio di gestione*;

ii. la proposta di accordo transattivo è stata accolta e perfezionata dal *soggetto richiedente* ovvero, per le operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, dal *soggetto finanziatore*, nonostante l'espresso rigetto del *Consiglio di gestione*;

iii. la richiesta di escussione del *Fondo* è stata inviata al *Gestore del Fondo* oltre il termine di cui alla Parte VI, paragrafo C.1.9;

q) in caso di richieste di escussione della *garanzia* successive alle richieste di prolungamento della durata della *garanzia* di cui alla Parte VI, paragrafo D:

i. non c'è una rispondenza sostanziale della documentazione con quanto dichiarato nella richiesta di prolungamento della durata della *garanzia*;

ii. la medesima richiesta di escussione della *garanzia* non è inviata entro il termine di cui alla Parte VI, paragrafo D.11;

r) in caso di richieste di escussione della *garanzia* successive alle richieste di sospensione del termine per l'escussione della *garanzia* di cui alla Parte VI, paragrafo E, non c'è una rispondenza sostanziale della documentazione con quanto dichiarato nella richiesta di prolungamento della durata della *garanzia*;

s) la *garanzia* stessa è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che il *soggetto richiedente* avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

t) si sono verificate gravi irregolarità che hanno aggravato o concorso ad aggravare la perdita a carico del *Fondo*, attribuibili al *soggetto richiedente e/o*, per le operazioni finanziarie ammesse alla *riassicurazione e/o controgaranzia*, al *soggetto finanziatore*.

2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della *garanzia*, il *Gestore del Fondo* comunica, mediante *PEC*, ai *soggetti richiedenti* e, per le operazioni finanziarie ammesse controgaranzia, ai *soggetti finanziatori* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia della *garanzia*, gli interessati possono, mediante *PEC*, presentare al *Gestore del Fondo* scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il *Gestore del Fondo* esamina gli eventuali scritti difensivi e può acquisire ulteriori elementi di giudizio ovvero richiedere ulteriori chiarimenti in merito.

4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Consiglio di gestione* delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della *garanzia* ovvero l'archiviazione del procedimento, qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore del Fondo* comunica, mediante *PEC*, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

B. CAUSE E PROCEDIMENTO DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatta salva l'efficacia della *garanzia* nei confronti del *soggetto richiedente*, il *Gestore del Fondo* avvia il procedimento di revoca, totale o parziale, dell'agevolazione nei confronti del *soggetto beneficiario finale*:
 - a) per le *operazioni finanziarie a fronte di investimenti*, laddove, anche all'esito dei controlli documentali di cui alla parte V, venga accertato che, alla scadenza dei termini previsti dal paragrafo A.1 della Parte VII, il *programma di investimento* non sia stato completamente realizzato, nei casi e nella misura di seguito indicati:
 - i) nel caso in cui la *garanzia* sia stata concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, per gli "Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 o per gli "Aiuti all'innovazione" di cui agli articoli 13, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1388/2014, laddove il *programma di investimento* sia stato realizzato per un importo inferiore a quello dell'operazione finanziaria garantita, il *Gestore del Fondo* avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione in riferimento alla quota dell'operazione finanziaria non utilizzata per la realizzazione del *programma d'investimento*;
 - ii) nel caso in cui la *garanzia* sia stata concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste da regolamenti diversi da quelli di cui al punto precedente, laddove la parziale realizzazione dell'investimento abbia determinato il venir meno della qualificazione dell'operazione finanziaria come *operazione finanziaria a fronte di investimenti*, secondo la definizione prevista al punto 43 della Parte I, il *Gestore del Fondo* avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione in riferimento alla maggiore quota di copertura riconosciuta al momento dell'ammissione alla *garanzia* in ragione della qualificazione dell'operazione finanziaria come *operazione finanziaria a fronte di investimenti*.
 - b) qualora la relazione finale sul *programma di investimento* di cui alla Parte VII, paragrafo A.2, non sia conservata per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal *Fondo* e non sia trasmessa dal *soggetto beneficiario finale* al *Gestore del Fondo* entro il termine di cui alla Parte VII, paragrafo A.3;
 - c) qualora, diversamente da quanto dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale* nell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative, il *soggetto beneficiario finale* non rispetti i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003 e le ulteriori indicazioni fornite dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005;
 - d) qualora il *soggetto beneficiario finale* non fornisca al *Gestore del Fondo*, entro 3 mesi dalla richiesta dello stesso ai fini dell'espletamento dei controlli documentali di cui alla Parte V, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di escussione della *garanzia* di cui alla Parte VI, la documentazione necessaria alla verifica dei parametri dimensionali di cui alla precedente lettera c);
 - e) qualora il *soggetto beneficiario finale* non fornisca al *Gestore del Fondo*, entro 3 mesi dalla richiesta dello stesso ai fini dell'espletamento dei controlli documentali di cui alla Parte V, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di escussione della *garanzia* di cui alla Parte VI, la documentazione contabile necessaria

alla verifica dei dati del modulo economico-finanziario del *modello di valutazione* alimentati dal *soggetto richiedente* attraverso acquisizione automatica dal *Portale per le imprese*;

- f) qualora sia verificata la mancata rispondenza sostanziale dei dati acquisiti dal *Portale per le imprese* con quelli risultanti dalla documentazione contabile di cui alla precedente lettera e) e tale mancata rispondenza sostanziale sia stata determinante ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*;
 - g) qualora l'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale*, contenga dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*;
 - h) qualora, ai sensi della Parte IV, paragrafo E.2, nell'operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l'ammissione alla *garanzia*, fatta eccezione per il caso in cui nell'operazione finanziaria subentri una persona fisica a seguito di cessazione dell'attività d'impresa e cancellazione presso il Registro delle imprese;
 - i) qualora il *soggetto beneficiario finale* sia destinatario di provvedimenti giudiziari per violazione di obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, ai sensi degli articoli 30, comma 3 e 80, comma 1 e successivi del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50;
 - j) qualora il *soggetto beneficiario finale* sia destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca dell'agevolazione, il *Gestore del Fondo* comunica, mediante *PEC*, ai *soggetti beneficiari finali* e, per conoscenza, ai *soggetti richiedenti*, l'avvio del procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, i *soggetti beneficiari finali* possono, mediante *PEC*, presentare al *Gestore del Fondo* scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il *Gestore del Fondo* esamina gli eventuali scritti difensivi, nonché può acquisire ulteriori elementi di giudizio ovvero richiedere ulteriori chiarimenti in merito.
3. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Consiglio di gestione* delibera, con provvedimento motivato, la revoca dell'intervento, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore del Fondo* comunica, mediante *PEC*, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.
4. In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

PARTE IX – MODELLI DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

A. MODELLO DI VALUTAZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PROBABILITA' DI INADEMPIMENTO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

PREMESSA

La valutazione del merito di credito ai fini dell'ammissibilità alla *garanzia dei soggetti beneficiari finali*, diversi dalle *start up*, è effettuata attraverso l'attribuzione ad essi di una *probabilità di inadempimento* e il loro collocamento in una delle *classi di valutazione* e delle *fasce di valutazione* che compongono la *scala di valutazione*.

Il modello di valutazione presenta una struttura modulare composta dai seguenti moduli informativi:

- a) modulo economico – finanziario: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario.
- b) modulo andamentale: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema.

A questi si aggiunge un ulteriore blocco informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del *soggetto beneficiario finale* e dei soci.

La valutazione finale del merito di credito del *soggetto beneficiario finale* è il risultato dell'analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati.

Sul sito istituzionale del Fondo (www.fondidigaranzia.it) è pubblicato e aggiornato tramite apposita circolare operativa del *Gestore del Fondo* il documento denominato "*Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo*" che descrive tutti i passaggi necessari per il calcolo della *classe di valutazione*, della *fascia di valutazione* e della *probabilità di inadempimento* dei *soggetti beneficiari finali*.

A.1 MODULO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il soggetto richiedente deve alimentare tale modulo con un set informativo aggiornato alla data di presentazione della domanda costituito da:

- a) per i *soggetti beneficiari finali* rientranti nella categoria Società di capitali come individuate nella tabella di cui al paragrafo A.6, i dati degli ultimi due bilanci depositati presso l'Amministrazione competente e disponibili sul *Portale FdG* attraverso l'acquisizione automatica degli stessi da banche dati pubbliche ovvero dal *Portale per le imprese*;
- b) per i *soggetti beneficiari finali* rientranti nelle categorie Società di persone e Ditte individuali come individuate nella tabella di cui al paragrafo A.6, i dati delle ultime due dichiarazioni fiscali trasmesse all'Amministrazione competente e disponibili sul *Portale FdG* attraverso l'acquisizione automatica degli stessi da banche dati pubbliche ovvero dal *Portale per le imprese*.

In riferimento ai casi di cui alla precedente lettera a), si precisa che:

- i due bilanci devono essere consecutivi;
- l'intervallo temporale tra la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio depositato e disponibile sul *Portale FdG* e la data di presentazione della domanda di ammissione deve essere inferiore a 21 mesi.

È fatta salva la possibilità per il *soggetto richiedente* di alimentare il modulo economico-finanziario manualmente (o attraverso le altre modalità messe a disposizione sul *Portale*

FdG) con un set informativo costituito dai dati degli ultimi due bilanci depositati, qualora gli stessi non siano disponibili sul *Portale FdG* ovvero qualora non siano rispettate le condizioni di cui sopra.

In riferimento ai casi di cui alla precedente lettera b), si precisa che:

- le due dichiarazioni fiscali devono essere consecutive;
- l'intervallo temporale tra la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultima dichiarazione fiscale e disponibile sul *Portale FdG* e la data di presentazione della domanda di ammissione deve essere inferiore a 24 mesi;

È fatta salva la possibilità per il *soggetto richiedente* di alimentare il modulo economico-finanziario manualmente (o attraverso le altre modalità messe a disposizione sul *Portale FdG*) con un set informativo costituito dai dati delle ultime due dichiarazioni fiscali, qualora gli stessi non siano disponibili sul *Portale FdG* ovvero qualora non siano rispettate le condizioni di cui sopra.

Il modulo prevede l'attribuzione di uno score parziale, compreso tra un minimo di EF1 ed un massimo di EF11, calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione delle seguenti caratteristiche del *soggetto beneficiario finale*:

- a) forma giuridica (Società di capitali, Società di persone, Ditte individuali come individuate nella tabella di cui al paragrafo A.6);
- b) regime di contabilità (contabilità ordinaria, contabilità semplificata);
- c) settore di attività economica (Industria, Commercio, Servizi, Immobiliare, Edilizia come individuati nella tabella di cui al paragrafo A.5).

I differenti algoritmi, a loro volta, prendono in considerazione variabili differenti, ottenute dal set informativo precedentemente descritto e selezionate in funzione della loro significatività ai fini della valutazione del merito di credito dei *soggetti beneficiari finali*.

Lo score attribuito è il risultato di una combinazione tra i due seguenti fattori:

- a) il giudizio su ciascuna variabile, laddove attribuibile, espresso come nella tabella seguente

VALORE	GIUDIZIO
A	Alto
MA	Medio Alto
M	Medio
MB	Medio Basso
B	Basso

- b) l'incidenza delle variabili sullo score stesso, espressa come percentuale in modo tale che la somma delle incidenze risulti pari al 100%.

Nei paragrafi successivi sono definite le incidenze delle variabili considerate e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse.

A.1.a Società di capitali – Settore Industria

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Debiti a breve/Fatturato;
- B. Oneri finanziari/MOL;
- C. Oneri finanziari/Totale debiti;
- D. Disponibilità liquide/Fatturato;
- E. Fatturato/Rimanenze;
- F. Patrimonio netto/Totale attivo;
- G. Variazione Fatturato.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza		Giudizio				
	Imprese con fatturato > 500.000€	Imprese con fatturato ≤ 500.000€	Alta	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	25,27%	24,45%	$A < 0,4$	$0,4 \leq A < 0,425$	$0,425 \leq A < 0,552$	$0,552 \leq A < 0,751$	$A \geq 0,751$
B	12,80%	13,36%	$0 \leq B < 0,048$	$0,048 \leq B < 0,138$	$0,138 \leq B < 0,267$	$0,267 \leq B < 0,486$	$B < 0$ $B \geq 0,486$
C	16,31%	15,20%	$C < 0,01$	$0,01 \leq C < 0,017$	$0,017 \leq C < 0,025$	$0,025 \leq C < 0,037$	$C \geq 0,037$
D	14,20%	14,21%	$D \geq 0,107$	$0,04 \leq D < 0,107$	$0,013 \leq D < 0,04$	$0,01 \leq D < 0,013$	$D < 0,01$
E	5,42%	5,65%	$E \geq 11$	$10,736 \leq E < 11$	$5,929 \leq E < 10,736$	$3,336 \leq E < 5,929$	$E < 3,336$
F	18,15%	18,94%	$F \geq 0,418$	$0,263 \leq F < 0,418$	$0,159 \leq F < 0,263$	$0,076 \leq F < 0,159$	$F < 0,076$
G	7,85%	8,19%	$0,032 \leq G < 0,135$	$-0,040 \leq G < 0,032$	$-0,140 \leq G < -0,040$	$-0,3 \leq G < -0,140$	$G < -0,3$
				$0,135 \leq G < 0,171$	$0,171 \leq G < 0,222$	$0,222 \leq G < 0,303$	$G \geq 0,303$

A.1.b Società di capitali – Settore Commercio

Sono presi in considerazione le seguenti variabili:

- A. MOL/(Oneri finanziari + Totale debiti);
- B. Patrimonio netto/Totale attivo;
- C. Oneri finanziari/MOL;
- D. Oneri finanziari/Totale debiti;
- E. Disponibilità liquide/Fatturato;
- F. (Disponibilità liquide + Liquidità differite)/Passivo corrente;
- G. Fatturato/Totale attivo;
- H. Variazione Fatturato.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza		Giudizio				
	Imprese con fatturato > 500.000€	Imprese con fatturato ≤ 500.000€	Alta	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	7,72%	8,52%	$A \geq 0,175$	$0,102 \leq A < 0,175$	$0,069 \leq A < 0,102$	$0,04 \leq A < 0,069$	$A < 0,04$
B	24,78%	22,47%	$B \geq 0,337$	$0,197 \leq B < 0,337$	$0,116 \leq B < 0,197$	$0,057 \leq B < 0,116$	$B < 0,057$
C	10,34%	11,41%	$-0,067 \leq C < 0,053$	$-0,195 \leq C < -0,067$	$-0,373 \leq C < -0,195$	$-0,641 \leq C < -0,373$	$C < -0,641$
				$0,053 \leq C < 0,153$	$0,153 \leq C < 0,293$	$0,293 \leq C < 0,503$	$C \geq 0,503$
D	14,92%	13,01%	$D < 0,007$	$0,007 \leq D < 0,015$	$0,015 \leq D < 0,025$	$0,025 \leq D < 0,037$	$D \geq 0,037$
E	5,47%	6,04%	$E \geq 0,089$	$0,037 \leq E < 0,089$	$0,015 \leq E < 0,037$	$0,01 \leq E < 0,015$	$E < 0,01$
F	9,17%	10,13%	$F \geq 1,126$	$0,866 \leq F < 1,126$	$0,65 \leq F < 0,866$	$0,393 \leq F < 0,65$	$F < 0,393$
G	15,63%	15,21%	$G \geq 1,7$	$1,675 \leq G < 1,7$	$1,286 \leq G < 1,675$	$0,92 \leq G < 1,286$	$G < 0,92$
H	11,96%	13,20%	$0,018 \leq H < 0,104$	$-0,028 \leq H < 0,018$	$-0,092 \leq H < -0,028$	$-0,211 \leq H < -0,092$	$H < -0,211$
				$0,104 \leq H < 0,153$	$0,153 \leq H < 0,221$	$0,221 \leq H < 0,348$	$H \geq 0,348$

A.1.c Società di capitali – Settore Servizi

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Debiti a breve/Fatturato;
- B. Oneri finanziari/MOL;
- C. Oneri finanziari/Valore della produzione;
- D. Totale debiti/Patrimonio netto;
- E. Disponibilità liquide/Fatturato;
- F. Variazione Fatturato;
- G. Passivo corrente/Totale passivo.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza		Giudizio				
	Imprese con fatturato > 500.000€	Imprese con fatturato ≤ 500.000€	Alta	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	12,69%	10,17%	$A < 0,239$	$0,239 \leq A < 0,357$	$0,357 \leq A < 0,502$	$0,502 \leq A < 0,786$	$A \geq 0,786$
B	6,80%	8,30%	$B < 0,027$	$0,027 \leq B < 0,097$	$0,097 \leq B < 0,212$	$0,212 \leq B < 0,473$	$B \geq 0,473$
C	20,28%	24,74%	$C < 0,002$	$0,002 \leq C < 0,006$	$0,006 \leq C < 0,013$	$0,013 \leq C < 0,028$	$C \geq 0,028$
D	20,58%	25,11%	$D < 0,998$	$0,998 \leq D < 2,501$	$2,501 \leq D < 5,415$	$5,415 \leq D < 13,164$	$D \geq 13,164$
E	18,95%	6,43%	$E \geq 0,13$	$0,055 \leq E < 0,13$	$0,022 \leq E < 0,055$	$0,01 \leq E < 0,022$	$E < 0,01$
F	9,43%	11,50%	$0,023 \leq F < 0,109$	$-0,021 \leq F < 0,023$	$-0,082 \leq F < -0,021$	$-0,217 \leq F < -0,082$	$F < -0,217$
				$0,109 \leq F < 0,167$	$0,167 \leq F < 0,249$	$0,249 \leq F < 0,428$	$F \geq 0,428$
G	11,27%	13,75%	$G < 0,349$	$0,349 \leq G < 0,529$	$0,529 \leq G < 0,681$	$0,681 \leq G < 0,826$	$G \geq 0,826$

A.1.d Società di capitali – Settore Immobiliare

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Patrimonio netto/Totale attivo;
- B. Oneri finanziari/Totale debiti;
- C. Oneri finanziari/MOL;
- D. Valore della produzione/Totale attivo circolante.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza		Giudizio				
	Imprese con fatturato > 500.000€	Imprese con fatturato ≤ 500.000€	Alta	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	46,24%	27,44%	$A \geq 0,496$	$0,254 \leq A < 0,496$	$0,108 \leq A < 0,254$	$0,034 \leq A < 0,108$	$A < 0,034$
B	17,08%	23,06%	$B < 0,009$	$0,009 \leq B < 0,019$	$0,019 \leq B < 0,029$	$0,029 \leq B < 0,041$	$B \geq 0,041$
C	16,70%	22,54%	$-0,114 \leq C < 0,086$	$-0,333 \leq C < -0,114$	$-0,627 \leq C < -0,333$	$-0,8 \leq C < -0,627$	$C < -0,8$
				$0,086 \leq C < 0,242$	$0,242 \leq C < 0,455$	$0,455 \leq C < 0,761$	$C \geq 0,761$
D	19,98%	26,97%	$D \geq 2,296$	$1,131 \leq D < 2,296$	$0,567 \leq D < 1,131$	$0,3 \leq D < 0,567$	$D < 0,3$

A.1.e Società di capitali – Settore Edilizia

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Oneri finanziari/MOL;
- B. Oneri finanziari/Totale debiti;
- C. Patrimonio netto/Totale attivo;
- D. Totale debiti/Valore della produzione;
- E. Passivo corrente/Totale passivo;
- F. Risultato netto/Valore della produzione;
- G. Patrimonio netto/Attivo immobilizzato;
- H. Variazione Valore della produzione.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza		Giudizio				
	Imprese con fatturato > 500.000€	Imprese con fatturato ≤ 500.000€	Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	7,45%	8,27%	$-0,050 \leq A < 0,053$	$-0,145 \leq A < -0,050$	$-0,284 \leq A < -0,145$	$-0,514 \leq A < -0,284$	$A < -0,514$
				$0,053 \leq A < 0,155$	$0,155 \leq A < 0,305$	$0,305 \leq A < 0,548$	$A \geq 0,548$
B	19,99%	22,20%	$B < 0,006$	$0,006 \leq B < 0,014$	$0,014 \leq B < 0,023$	$0,023 \leq B < 0,03$	$B \geq 0,03$
C	19,81%	21,99%	$C \geq 0,296$	$0,163 \leq C < 0,296$	$0,089 \leq C < 0,163$	$0,039 \leq C < 0,089$	$C < 0,039$

D	19,38%	10,51%	D<0,437	0,437≤D<0,657	D≥0,657		
E	7,08%	7,86%	E<0,395	0,395≤E<0,585	0,585≤E<0,727	0,727≤E<0,852	E≥0,852
F	7,78%	8,64%	F≥0,042	0,016≤F<0,042	0,004≤F<0,016	0≤F<0,004	F<0
G	8,11%	9,01%	G≥3,494	1,399≤G<3,494	0,704≤G<1,399	0,307≤G<0,704	G<0,307
H	10,39%	11,53%	0,036≤H<0,230	-0,038≤H<0,036	-0,153≤H<-0,038	-0,341≤H<-0,153	H<-0,341
				0,23≤H<0,381	0,381≤H<0,613	0,613≤H<0,997	H≥0,997

A.1.f Società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria – Settore Industria

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Debiti a breve/Fatturato;
- B. (Patrimonio netto+Totale debiti)/Patrimonio netto;
- C. Attivo corrente/Totale attivo;
- D. Risultato netto/MON;
- E. Patrimonio netto/Fatturato;
- F. MOL/Oneri finanziari;
- G. Risultato netto, nel caso in cui tale voce assuma valori negativi.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza		Giudizio				
	Imprese con fatturato > 500.000€	Imprese con fatturato ≤ 500.000€	Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	8,46%	13,07%	A<0,25	0,25≤A<0,388	0,388≤A<0,535	0,535≤A<0,7	A≥0,7
B	8,39%	12,95%	B≤0	0<B≤1,641	1,641<B≤3,179	3,179<B≤7,709	B>7,709
C	15,79%	24,38%	C<0,389	0,389≤C<0,624	C≥0,624		
D	6,76%	10,44%	D≥0,8	0,502≤D<0,8	0,24≤D<0,502	0,2≤D<0,24	D<0,2
E	26,53%	17,76%	E≥0,446	0,164≤E<0,446	0,038≤E<0,164	0≤E<0,038	E<0
F	23,63%	5,28%	F≥14	9,833≤F<14	4,917≤F<9,833	2≤F<4,917	F<2
G	10,44%	16,13%	non attribuibile				

A.1.g Società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria – Settore Commercio

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Debiti a breve/Fatturato;
- B. (Patrimonio netto+Totale debiti)/Patrimonio netto;
- C. Attivo corrente/Totale attivo;
- D. Risultato netto/MON;
- E. Patrimonio netto/Fatturato;

F. MOL/Oneri finanziari;

G. Risultato netto, nel caso in cui tale voce assuma valori negativi

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza		Giudizio				
	Imprese con fatturato > 500.000€	Imprese con fatturato ≤ 500.000€	Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	9,48%	12,36%	$A < 0,25$	$0,25 \leq A < 0,388$	$0,388 \leq A < 0,535$	$0,535 \leq A < 0,7$	$A \geq 0,7$
B	9,39%	12,24%	$B \leq 0$	$0 < B \leq 1,641$	$1,641 < B \leq 3,179$	$3,179 < B \leq 7,709$	$B > 7,709$
C	17,68%	23,05%	$C < 0,389$	$0,389 \leq C < 0,624$	$C \geq 0,624$		
D	7,57%	9,87%	$D \geq 0,8$	$0,502 \leq D < 0,8$	$0,24 \leq D < 0,502$	$0,2 \leq D < 0,24$	$D < 0,2$
E	29,70%	16,79%	$E \geq 0,446$	$0,164 \leq E < 0,446$	$0,038 \leq E < 0,164$	$0 \leq E < 0,038$	$E < 0$
F	14,49%	10,44%	$F \geq 14$	$9,833 \leq F < 14$	$4,917 \leq F < 9,833$	$2 \leq F < 4,917$	$F < 2$
G	11,69%	15,25%	non attribuibile				

A.1.h Società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria – Settore Servizi

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

A. Debiti a breve/Fatturato;

B. (Patrimonio netto+Totale debiti)/Patrimonio netto;

C. Attivo corrente/Totale attivo;

D. Risultato netto/MON;

E. Patrimonio netto/Fatturato;

F. MOL/Oneri finanziari;

G. Risultato netto, nel caso in cui tale voce assuma valori negativi.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza		Giudizio				
	Imprese con fatturato > 500.000€	Imprese con fatturato ≤ 500.000€	Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	9,48%	12,36%	$A < 0,25$	$0,25 \leq A < 0,388$	$0,388 \leq A < 0,535$	$0,535 \leq A < 0,7$	$A \geq 0,7$
B	9,39%	12,24%	$B \leq 0$	$0 < B \leq 1,641$	$1,641 < B \leq 3,179$	$3,179 < B \leq 7,709$	$B > 7,709$
C	17,68%	23,05%	$C < 0,389$	$0,389 \leq C < 0,624$	$C \geq 0,624$		
D	7,57%	9,87%	$D \geq 0,8$	$0,502 \leq D < 0,8$	$0,24 \leq D < 0,502$	$0,2 \leq D < 0,24$	$D < 0,2$
E	29,70%	16,79%	$E \geq 0,446$	$0,164 \leq E < 0,446$	$0,038 \leq E < 0,164$	$0 \leq E < 0,038$	$E < 0$
F	14,49%	10,44%	$F \geq 14$	$9,833 \leq F < 14$	$4,917 \leq F < 9,833$	$2 \leq F < 4,917$	$F < 2$
G	11,69%	15,25%	non attribuibile				

A.1.i Società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria – Settore Immobiliare

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

A. Patrimonio netto/Totale attivo;

B. Oneri finanziari/Totale debiti;

C. Oneri finanziari/MOL;

D. Valore della produzione/Totale attivo circolante.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza		Giudizio				
	Imprese con fatturato > 500.000€	Imprese con fatturato ≤ 500.000 €	Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	46,24%	27,44%	$A \geq 0,496$	$0,254 \leq A < 0,496$	$0,108 \leq A < 0,254$	$0,034 \leq A < 0,108$	$A < 0,034$
B	17,08%	23,06%	$B < 0,009$	$0,009 \leq B < 0,019$	$0,019 \leq B < 0,029$	$0,029 \leq B < 0,041$	$B \geq 0,041$
C	16,70%	22,54%	$-0,114 \leq C < 0,086$	$-0,333 \leq C < -0,114$	$-0,627 \leq C < -0,333$	$-0,8 \leq C < -0,627$	$C < -0,8$
				$0,086 \leq C < 0,242$	$0,242 \leq C < 0,455$	$0,455 \leq C < 0,761$	$C \geq 0,761$
D	19,98%	26,97%	$D \geq 2,296$	$1,131 \leq D < 2,296$	$0,567 \leq D < 1,131$	$0,3 \leq D < 0,567$	$D < 0,3$

A.1.j Società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria – Settore Edilizia

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

A. Attivo immobilizzato/Patrimonio netto;

B. Risultato netto/Valore della produzione;

C. Valore della produzione/Totale attivo.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza		Giudizio				
	Imprese con valore della produzione > 500.000€	Imprese con valore della produzione ≤ 500.000€	Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	40,34%	61,53%	$A < 0,2$	$0,2 \leq A < 0,75$		$0,75 \leq A < 1,912$	$A \geq 1,912$
B	38,97%	6,90%	$B \geq 0,1$	$0,081 \leq B < 0,1$	$0,042 \leq B < 0,081$	$0,011 \leq B < 0,042$	$B < 0,011$
C	20,70%	31,57%	$C \geq 1,6$		$1,264 \leq C < 1,6$	$1 \leq C < 1,264$	$C < 1$

A.1.k Società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata – Settore Industria

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

A. Risultato netto/Fatturato;

B. MOL/Oneri finanziari.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza	Giudizio				
		Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	52,69%	A \geq 0,04		0,025 \leq A $<$ 0,04	0,004 \leq A $<$ 0,025	A $<$ 0,004
B	47,31%	B \geq 14	9,833 \leq B $<$ 14	4,917 \leq B $<$ 9,833	2 \leq B $<$ 4,917	B $<$ 2

A.1.l Società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata – Settore Commercio

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

A. Risultato netto/Fatturato;

B. MOL/Oneri finanziari.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza	Giudizio				
		Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	89,03%	A \geq 0,04		0,025 \leq A $<$ 0,04	0,004 \leq A $<$ 0,025	A $<$ 0,004
B	10,97%	B \geq 14	9,833 \leq B $<$ 14	4,917 \leq B $<$ 9,833	2 \leq B $<$ 4,917	B $<$ 2

A.1.m Società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata – Settore Servizi

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

A. Risultato netto/Fatturato;

B. MOL/Oneri finanziari.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza	Giudizio				
		Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	52,69%	A \geq 0,04		0,025 \leq A $<$ 0,04	0,004 \leq A $<$ 0,025	A $<$ 0,004
B	47,31%	B \geq 14	9,833 \leq B $<$ 14	4,917 \leq B $<$ 9,833	2 \leq B $<$ 4,917	B $<$ 2

A.1.n Società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata – Settore Immobiliare

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

A. Oneri finanziari/MOL;

B. Variazione Fatturato.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza	Giudizio				
		Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	68,78%	$-0,114 \leq A < 0,086$	$-0,327 \leq A < -0,114$	$-0,62 \leq A < -0,327$	$-0,8 \leq A < -0,62$	$A < -0,8$
			$0,086 \leq A < 0,243$	$0,243 \leq A < 0,457$	$0,457 \leq A < 0,761$	$A \geq 0,761$
B	31,22%	$-0,001 \leq B < 0,103$	$-0,150 \leq B < -0,001$	$-0,278 \leq B < -0,150$	$-0,7 \leq B < -0,278$	$B < -0,7$
			$0,103 \leq B < 0,209$	$0,209 \leq B < 0,3$	$0,3 \leq B < 0,596$	$B \geq 0,596$

A.1.o Società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata – Settore Edilizia

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

A. Oneri finanziari/MOL;

B. MOL/Valore della produzione.

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza	Giudizio				
		Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	50,98%	$A < 0,1$	$0,1 \leq A < 0,132$		$0,132 \leq A < 0,276$	$A \geq 0,276$
B	49,02%	$B \geq 0,15$		$0,149 \leq B < 0,15$	$0,086 \leq B < 0,149$	$B < 0,086$

A.2 MODULO ANDAMENTALE

Il *soggetto richiedente* deve alimentare, anche attraverso l'acquisizione automatica, per il tramite del *Portale FdG*, da banche dati private, tale modulo con un set informativo, disponibile alla data di presentazione della domanda di ammissione, costituito da:

- i dati di accordato e utilizzato del *soggetto beneficiario finale*, con riferimento agli ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e dell'esposizione per cassa, forniti dalla *Centrale dei Rischi*, qualora presenti;
- i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del *soggetto beneficiario finale* forniti da uno o più *Credit Bureau*, qualora gli stessi siano utilizzati dal *soggetto richiedente* per la propria valutazione del merito di credito.

Il modulo prevede l'attribuzione di uno score parziale, compreso tra un minimo di A1 ed un massimo di A11, calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione della forma giuridica del *soggetto beneficiario finale* (Società di capitali, Società di persone, Ditte individuali come individuate nella tabella di cui al paragrafo A.6).

I differenti algoritmi, a loro volta, prendono in considerazione le variabili ottenute dal set informativo precedentemente descritto e selezionate in funzione della loro significatività ai fini della valutazione del merito di credito dei *soggetti beneficiari finali*.

Lo score attribuito è il risultato di una combinazione tra i due seguenti fattori:

- a) il giudizio su ciascuna variabile, laddove attribuibile, espresso come nella tabella seguente

VALORE	GIUDIZIO
A	Alto
MA	Medio Alto
M	Medio
MB	Medio Basso
B	Basso

b) l'incidenza delle variabili sullo score stesso, espressa come percentuale in modo tale che la somma delle incidenze risulti pari al 100%

Nei paragrafi successivi sono definite le incidenze delle variabili considerate e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse.

A.2.a Società di capitali – Credit Bureau

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Presenza sconfinamenti (non rateali);
- B. Presenza rate scadute (rateali);
- C. Presenza rate scadute (carte);
- D. Utilizzato/Accordato (non rateali).

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza	Giudizio				
		Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	14,88%	non attribuibile				
B	26,88%	non attribuibile				
C	20,34%	non attribuibile				
D	37,89%	$D < 0,261$	$0,261 \leq D < 0,35$	$0,35 \leq D < 0,78$		$D \geq 0,78$

A.2.b Società di capitali – Centrale dei Rischi

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Utilizzato/Accordato (rischi autoliquidanti e a revoca);
- B. Presenza sconfinamento (rischi a scadenza);
- C. Numero mesi di sconfinamento (totale per cassa).

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza	Giudizio				
		Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	79,87%	$A < 0,034$	$0,034 \leq A < 0,459$	$0,459 \leq A < 0,796$	$0,796 \leq A < 1,128$	$A \geq 1,128$
B	18,45%	non attribuibile				
C	1,67%	C=0			C>0	

A.2.c Società di persone – Credit Bureau

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Presenza sconfinamenti (non rateali);
- B. Presenza rate scadute (rateali);
- C. Presenza rate scadute (carte);
- D. Utilizzato/Accordato (non rateali).

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza	Giudizio				
		Alto	Medio Alto	Medio	Medio – Basso	Basso
A	13,46%	non attribuibile				
B	30,13%	non attribuibile				
C	16,91%	non attribuibile				
D	39,49%	$D < 0,35$	$0,35 \leq D < 0,7$			$D \geq 0,70$

A.2.d Società di persone – Centrale dei Rischi

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Utilizzato/Accordato (rischi autoliquidanti e a revoca);
- B. Presenza sconfinamento (rischi a scadenza);
- C. Numero mesi di sconfinamento (totale per cassa).

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza	Giudizio				
		Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	62,13%	$A < 0,016$	$0,016 \leq A < 0,458$	$0,458 \leq A < 0,794$	$0,794 \leq A < 1,094$	$A \geq 1,094$
B	25,25%	non attribuibile				
C	12,62%	C=0			C=1	C>1

A.2.e Ditte individuali – Credit Bureau

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Presenza sconfinamenti (non rateali);
- B. Presenza rate scadute (rateali);
- C. Presenza rate scadute (carte);
- D. Utilizzato/Accordato (non rateali).

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza	Giudizio				
		Alto	Medio Alto	Medio	Medio – Basso	Basso
A	10,49%	non attribuibile				
B	30,91%	non attribuibile				
C	26,75%	non attribuibile				
D	31,85%	$D < 0,35$	$0,35 \leq D \leq 1$			

A.2.f Ditte individuali – Centrale dei Rischi

Sono prese in considerazione le seguenti variabili:

- A. Utilizzato/Accordato (rischi autoliquidanti e a revoca);
- B. Presenza sconfinamento (rischi a scadenza);
- C. Numero mesi di sconfinamento (totale per cassa).

L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite nella seguente tabella:

Variabile	Incidenza	Giudizio				
		Alto	Medio Alto	Medio	Medio Basso	Basso
A	37,30%	$A < 0$	$0 \leq A < 0,517$		$0,517 \leq A < 1,032$	$A \geq 1,032$
B	32,93%	non attribuibile				
C	29,78%	$C = 0$		$C = 1$	$C > 1$	

A.3 INTEGRAZIONE TRA I MODULI E VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Al fine di attribuire al *soggetto beneficiario finale* la valutazione complessiva, gli score parziali determinati dai 2 moduli di cui ai paragrafi A.1 e A.2 sono combinati tra loro attraverso le seguenti matrici di integrazione, differenti in funzione della forma giuridica del *soggetto beneficiario finale*.

Nel caso in cui non venga alimentato il modulo economico finanziario con i relativi dati, non è possibile assegnare una valutazione al *soggetto beneficiario finale* il quale è pertanto classificato come "Unrated".

Matrice di integrazione società di capitali

SDC		MODULO ANDAMENTALE											
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	N.D.
MODULO ECONOMICO FINANZIARIO	EF1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	6	1
	EF2	1	2	2	2	2	3	3	4	5	6	7	2
	EF3	1	2	3	3	3	3	4	5	5	6	8	3
	EF4	1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	9	4
	EF5	2	2	3	4	5	5	5	6	7	8	10	5
	EF6	3	3	3	4	5	6	6	6	8	9	11	6
	EF7	3	3	3	4	5	6	7	7	8	10	11	7
	EF8	4	4	4	5	6	7	7	8	9	10	12	8
	EF9	5	5	5	5	7	8	8	9	9	11	12	9
	EF10	7	7	7	7	8	9	10	10	11	11	12	10
	EF11	9	9	9	9	10	11	11	12	12	12	12	12
	N.D.	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated

Matrice di integrazione società di persone e ditte individuali

SDP/DI		MODULO ANDAMENTALE											
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	N.D.
MODULO ECONOMICO FINANZIARIO	EF1	1	1	1	1	1	2	2	3	5	5	6	1
	EF2	1	2	2	2	2	3	3	5	5	6	6	2
	EF3	1	2	2	2	2	3	4	5	6	6	6	3
	EF4	1	2	2	2	3	4	5	6	6	7	7	4
	EF5	2	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	5
	EF6	2	2	2	3	4	5	6	7	7	8	8	6
	EF7	3	3	3	3	5	6	7	7	8	8	9	7
	EF8	4	4	4	4	6	7	7	7	8	9	11	8
	EF9	5	5	5	5	6	8	8	9	9	10	12	9
	EF10	6	6	6	6	6	8	9	10	10	12	12	11
	EF11	8	8	8	8	8	9	9	10	12	12	12	12
	N.D.	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated

La valutazione complessiva è espressa dalle *probabilità di inadempimento*, dalle *classi di valutazione* e dalle fasce di valutazione della seguente *scala di valutazione*.

CLASSE DI VALUTAZIONE	FASCIA DI VALUTAZIONE	PROBABILITA' DI INADEMPIMENTO MASSIMA
1	1	0,12%
2	2	1,02%
3		
4		
5	3	3,62%
6		
7		
8	4	9,43%
9		
10		

11	5	> 9,43%
12		

A.4 EVENTI PREGIUDIZIEVOLI E/O PROCEDURE CONCORSUALI

La valutazione complessiva del *soggetto beneficiario finale* prevede anche l'utilizzo di informazioni pubbliche su eventi pregiudizievoli a carico del *soggetto beneficiario finale* stesso e, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti.

Gli eventi che incidono sulla valutazione complessiva sono riconducibili alle seguenti famiglie (come individuate nella tabella di cui al paragrafo A.7):

- a) ipoteca giudiziale / pignoramento;
- b) ipoteca legale;
- c) domanda giudiziale.

La presenza di uno di questi eventi determina una correzione della valutazione risultante dall'integrazione di cui al paragrafo A.3 articolata come segue:

- a) downgrading di 2 classi per controparti rientranti nelle classi dalla 1 alla 10;
- b) downgrading di 1 classe per controparti rientranti nelle classe 11;
- c) nessun downgrading per controparti rientranti nelle classe 12.

Per i *soggetti beneficiari finali* in forma di società di persone, se presente un evento di cui alle suddette famiglie a carico dei soci con cariche rilevanti (come individuate nella tabella di cui al paragrafo A.8), è previsto un ulteriore declassamento secondo le stesse regole, fermi restando i meccanismi di cui sopra.

Gli eventi riconducibili alla famiglia del fallimento o similari prevedono, invece, l'inammissibilità del *soggetto beneficiario finale*.

A.5 TABELLA DI RACCORDO SETTORI

Il Settore è individuato a partire dalle prime cifre dei codici di cui alla classificazione ATECO 2007 delle attività economiche.

CODICE ATECO 07	SETTORE
01	INDUSTRIA
02	INDUSTRIA
03	INDUSTRIA
05	INDUSTRIA
06	INDUSTRIA
07	INDUSTRIA
08	INDUSTRIA
09	INDUSTRIA
10	INDUSTRIA
11	INDUSTRIA
12	INDUSTRIA
13	INDUSTRIA
14	INDUSTRIA
15	INDUSTRIA
16	INDUSTRIA
17	INDUSTRIA
18	INDUSTRIA
19	INDUSTRIA
20	INDUSTRIA
21	INDUSTRIA
22	INDUSTRIA
23	INDUSTRIA
24	INDUSTRIA
25	INDUSTRIA
26	INDUSTRIA
27	INDUSTRIA
28	INDUSTRIA
29	INDUSTRIA
30	INDUSTRIA
31	INDUSTRIA
32	INDUSTRIA
33	INDUSTRIA
35	INDUSTRIA
36	INDUSTRIA
37	INDUSTRIA
38	INDUSTRIA
39	INDUSTRIA
41	EDILIZIA
42	EDILIZIA
43	EDILIZIA

45	COMMERCIO
46	COMMERCIO
47	COMMERCIO
49	SERVIZI
50	SERVIZI
51	SERVIZI
52	SERVIZI
53	SERVIZI
55	SERVIZI
56	SERVIZI
58	SERVIZI
59	SERVIZI
60	SERVIZI
61	SERVIZI
62	SERVIZI
63	SERVIZI
69	SERVIZI
70	SERVIZI
71	SERVIZI
72	SERVIZI
73	SERVIZI
74	SERVIZI
75	SERVIZI
77	SERVIZI
78	SERVIZI
79	SERVIZI
80	SERVIZI
81	SERVIZI
82	SERVIZI
85	SERVIZI
86	SERVIZI
87	SERVIZI
88	SERVIZI
90	SERVIZI
91	SERVIZI
92	SERVIZI
93	SERVIZI
94	SERVIZI
95	SERVIZI
96	SERVIZI
97	SERVIZI
98	SERVIZI
680	IMMOBILIARE
681	IMMOBILIARE
682	IMMOBILIARE
683	SERVIZI

A.6 TABELLA DI RACCORDO FORME GIURIDICHE

La seguente tabella definisce il raccordo tra le forme giuridiche e le tipologie considerate ai fini della valutazione.

FORMA GIURIDICA	TIPOLOGIA
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO	Società di capitali
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Società di capitali
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO	Società di capitali
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	Società di capitali
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Società di capitali
SOCIETA' EUROPEA	Società di capitali
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI	Società di capitali
SOCIETA' PER AZIONI	Società di capitali
COOPERATIVA SOCIALE	Società di capitali
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	Società di capitali
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Società di capitali
SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Società di capitali
SOCIETA' COOPERATIVA	Società di capitali
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ILLIMITATA	Società di capitali
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	Società di capitali
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	Società di capitali
SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA	Società di capitali
CONSORZIO	Società di capitali
CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA	Società di capitali
CONSORZIO DI CUI AL DLGS 267/2000	Società di capitali
CONSORZIO INTERCOMUNALE	Società di capitali
CONSORZIO MUNICIPALE	Società di capitali
CONSORZIO SENZA ATTIVITA' ESTERNA	Società di capitali
CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA	Società di capitali
IMPRESA FAMILIARE	Ditta individuale
IMPRESA INDIVIDUALE	Ditta individuale
PROFESSIONISTA	Ditta individuale
Altre forme giuridiche	Società di persone

A.7 TABELLA DI RACCORDO EVENTI PREGIUDIZIEVOLI

La seguente tabella definisce il raccordo tra eventi pregiudizievoli e le famiglie rilevanti (Fallimento o similari, ipoteca giudiziale / pignoramento, domanda giudiziale e ipoteca legale).

DESCRIZIONE EVENTO PREGIUDIZIEVOLE	FAMIGLIA
SENTENZA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari
CONCORDATO PREVENTIVO	Fallimento o similari
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	Fallimento o similari
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA	Fallimento o similari
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	Fallimento o similari
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	Fallimento o similari
BANCAROTTA FRAUDOLENTA	Fallimento o similari
BANCAROTTA SEMPLICE	Fallimento o similari
CONCORDATO FALLIMENTARE	Fallimento o similari
LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA	Fallimento o similari
SCIoglimento PER ATTO DELL'AUTORITA'	Fallimento o similari
STATO DI INSOLVENZA	Fallimento o similari
AMMISSIONE CONCORDATO	Fallimento o similari
DECRETO AMMISSIONE AMMINISTR.CONTROLLATA	Fallimento o similari
DECRETO DI AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO	Fallimento o similari
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari
SENT.OMOLOGAZ. CONCORDATO FALLIMENTARE	Fallimento o similari
CONCORDATO	Fallimento o similari
ESTENSIONE SENTENZA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari
REVOCA AMMISSIONE AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA	Fallimento o similari
R.U.-DECRETO AMMISSIONE AMM.CONTROLLATA	Fallimento o similari
R.U.-DECR.DI AMMISSIONE CONCORDATO PREV.	Fallimento o similari
R.U.-SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari
R.U.-SENT.OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALL.	Fallimento o similari
R.P.-DECRETO AMMISSIONE AMM.CONTROLLATA	Fallimento o similari
R.P.-DECR.DI AMMISSIONE CONCORDATO PREV.	Fallimento o similari
R.P.-SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari
R.P.-SENT.OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALL.	Fallimento o similari
A.R.-DECRETO AMMISSIONE AMM.CONTROLLATA	Fallimento o similari
A.R.-SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO	Fallimento o similari
A.R.-SENT.OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALL.	Fallimento o similari
ESECUZIONE IMMOBILIARE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
SEQUESTRO GIUDIZIARIO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
SEQUESTRO CONSERVATIVO DI QUOTE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
IPOTECA GIUDIZIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento

I.GIUDIZIALE PER DECRETO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
IPOTECA GIUDIZIALE PER LODO ARBITRALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
I.GIUDIZIALE PER SENTENZA DI CONDANNA	Ipoteca giudiziale / pignoramento
IP.RINN.-I.GIUD. DECRETO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
IP.RINN.-I.GIUD. LODO ARBITRALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
IP.RINN.-I.GIUD. SENTENZA CONDANNA	Ipoteca giudiziale / pignoramento
DECRETO SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
PIGNORAMENTO ESATTORIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI	Ipoteca giudiziale / pignoramento
ORDINANZA SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
ORDINANZA SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
RICORSO PROVVEDIMENTO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-DECR. SEQ. CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-PIGNORAMENTO ESATTORIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-ORDINANZA SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-ORDIN.SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.P.-DECR. SEQ. CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.P.-DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.P.-PIGNORAMENTO ESATTORIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.P.-VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.P.-ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.P.-ORDIN.SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U. - IPOTECA GIUDIZIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-I.GIUD. DECRETO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-I.GIUD. LODO ARBITRALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-I.GIUD. SENTENZA CONDANNA	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-I.RINN.-I.GIUD. DECRETO INGIUNTIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-I.RINN.-I.GIUD. LODO ARBITRALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
R.U.-I.RINN.-I.GIUD.SENTENZA CONDANNA	Ipoteca giudiziale / pignoramento
A.R.-DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
A.R.-PIGNORAMENTO ESATTORIALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
A.R.-VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI	Ipoteca giudiziale / pignoramento
A.R.-ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	Ipoteca giudiziale / pignoramento
A.R.-ORDIN.SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE	Ipoteca giudiziale / pignoramento
DOMANDA GIUDIZIALE	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-ACCERTAMENTO DI DIRITTI REALI	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-ACCERT.GIUDIZ.SOTTOSCRIZ.ATTI	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-ACCERT.SIMULAZIONE ATTI	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.AFFRANCAZIONE FONDO ENFITEUTICO	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-AZIONE DI RIVENDICAZIONE	Domanda giudiziale

DOM.GIUD.-AZIONE NEGATORIA	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-DEVOLUZIONE FONDO ENFITEUTICO	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-DICH. DI ANNULLAMENTO DI ATTI	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-DICH.INVALIDITA' TRASCRIZIONE	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-DICH. DI NULLITA' DI ATTI	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-DIVISIONE GIUDIZIALE	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-IMPUGN.ACQUISTI CAUSA DI MORTE	Domanda giudiziale
D.GIUD.-IMP.RINUNZIA EREDITA' DA CREDIT.	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-INTERRUZIONE USUCAPIONE	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-OPPOSIZ. CREDITORI A DIVISIONE	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-OPPOSIZ.TERZO CONTRO SENTENZE	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-RESCISSIONE	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-REVOCA ATTI SOGGETTI A TRASCR.	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-REVOCAZIONE DONAZIONE	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-REVOCAZ. TERZO CONTRO SENTENZE	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-RIDUZ. DISPOSIZ.TESTAMENTARIA	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-RIDUZIONE DONAZIONE	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-RISCATTO IMMOBILI	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.RISOLUZ.PER INADEMPIMENTO ONERE	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-SEPARAZIONE IMMOBILI DOTALI	Domanda giudiziale
DOM.GIUD.-SEPARAZIONE GIUDIZIALE BENI	Domanda giudiziale
COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE	Domanda giudiziale
IPOTECA LEGALE	Ipoteca legale
IPOTECA LEGALE PER COMPRAVENDITA	Ipoteca legale
IPOTECA LEGALE PER DIVISIONE	Ipoteca legale
I.LEGALE PER DIVISIONE A STRALCIO	Ipoteca legale
I.LEGALE ORDINANZA AUTORITA' GIUDIZIARIA	Ipoteca legale
I.LEGALE PROVVEDIMENTO PRES.TRIBUNALE	Ipoteca legale
I.LEGALE PER DECRETO MINISTRO INDUSTRIA	Ipoteca legale
IP.RINN.-IP.LEGALE COMPRAVENDITA	Ipoteca legale
IP.RINN.-IP.LEGALE PER DIVISIONE	Ipoteca legale
IP.RINN.-IP.LEGALE DIVISIONE STRALCIO	Ipoteca legale
IP.RINN.-IP.LEGALE ORDIN.AUT.GIUDIZIARIA	Ipoteca legale
IP.RINN.-IP.LEGALE PROVV.PRES.TRIB.	Ipoteca legale
IP.RINN.-IP.LEGALE DECR.MIN.INDUSTRIA	Ipoteca legale
IP.RINN.-I.GIUD. SENTENZA DIVORZIO	Ipoteca legale
IP.RINN.-I.GIUD.SENT. SEPARAZIONE PERS.	Ipoteca legale
R.U.-I.LEGALE COMPRAVENDITA	Ipoteca legale
R.U.-I.LEGALE PER DIVISIONE	Ipoteca legale
R.U.-I.LEGALE PER DIVISIONE A STRALCIO	Ipoteca legale
R.U.-I.LEGALE ORDIN.AUTORITA GIUDIZIARIA	Ipoteca legale

R.U.-I.LEGALE PROV.V.PRESIDENTE TRIBUNALE	Ipoteca legale
R.U.-I.LEGALE DECR. MINISTRO INDUSTRIA	Ipoteca legale
R.U.-IP.RINN.-IP.LEGALE COMPRAVENDITA	Ipoteca legale
R.U.-IP.RINN.-IP.LEGALE PER DIVISIONE	Ipoteca legale
R.U.-I.RINN.-I.LEG. DIVISIONE A STRALCIO	Ipoteca legale
R.U.-I.RINN.-I.LEG.ORDINANZA AUT.GIUDIZ.	Ipoteca legale
R.U.-I.RINN.-I.LEG. PROV.V.PRES.TRIB.	Ipoteca legale

A.8 CARICHE RILEVANTI

La seguente tabella definisce le cariche rilevanti.

CARICHE RILEVANTI
COLTIVATORE DIRETTO
SOCIO
SOCIO ABILITATO
SOCIO ACCOMANDANTE
SOCIO ACCOMANDATARIO
SOCIO ACCOMANDATARIO D'OPERA
SOCIO ACCOMANDATARIO E PREPOSTO
SOCIO ACCOMANDATARIO E RAPPRESENTANTE LEGALE
SOCIO AMMINISTRATORE
SOCIO CHE NON PARTECIPA ALLE LAVORAZIONI
SOCIO COMPROPRIETARIO
SOCIO CON FIRMA CONGIUNTA
SOCIO CONTITOLARE
SOCIO DELL'IMPRESA ARTIGIANA
SOCIO DI OPERA
SOCIO DI SOCIETA' DI FATTO
SOCIO DI SOCIETA' DI PERSONE RAPPRES
SOCIO DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
SOCIO E PREPOSTO
SOCIO E RESPONSABILE TECNICO
SOCIO FINANZIATORE
SOCIO LAVORANTE
SOCIO QUALIFICATO
SOCIO RAPPRESENTANTE
SOCIO UNICO
TITOLARE
TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA
TITOLARE E RESPONSABILE TECNICO
TITOLARE FIRMATARIO

B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE START UP

1. Le *start up* sono valutate attraverso l'analisi del business plan e dei Bilanci previsionali triennali, compilati secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative.
2. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, le *start up* sono valutate attraverso l'analisi del business plan, completo di un bilancio previsionale triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.
3. La valutazione del merito di credito verte:
 - a) su aspetti di tipo qualitativo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'esperienza maturata del titolare e/o dei soci/amministratori del *soggetto beneficiario finale* nel settore di riferimento dello stesso;
 - la coerenza dell'investimento oggetto della richiesta di ammissione alla *garanzia* con l'attività svolta dal *soggetto beneficiario finale*;
 - i prodotti commercializzati e/o i servizi offerti ed i relativi mercati di sbocco;
 - il contesto competitivo.
 - b) su aspetti di tipo quantitativo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la coerenza dei dati previsionali con quanto indicato all'interno del Business plan;
 - le coperture finanziarie interne ed esterne per la copertura dell'intera spesa di investimento.

PARTE X - METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

A. PREMESSA

L'ESL correlato alla concessione della *garanzia* è calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili, concessa su un finanziamento ad una *PMI* economicamente e finanziariamente sana e il costo della *garanzia*.

La metodologia di seguito descritta recepisce le indicazioni di cui alle *Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI"* (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

B. COSTO TEORICO DI MERCATO DELLA GARANZIA

Il costo teorico di mercato della garanzia tiene conto del fattore di rischio legato alle perdite nette sulle operazioni garantite, dei costi amministrativi di gestione della garanzia e della remunerazione del capitale impegnato.

Pertanto, il costo teorico di mercato di una garanzia è dato dalla seguente formula:

$$[1] \quad I = D \cdot Z \cdot (F_R + C + R)$$

dove:

I = costo teorico di mercato della garanzia

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia

Z = misura della copertura della *garanzia* rispetto al finanziamento D (in percentuale), differenziata in relazione alla modalità di intervento del *Fondo* (misura della *garanzia diretta* ovvero della *riassicurazione* ovvero, quando concessa, della *controgaranzia*)

F_R = fattore di rischio del regime di garanzia definito come rapporto tra perdite al netto dei recuperi e totale garantito, differenziato fra operazioni per investimenti e operazioni per capitale circolante (in percentuale).

C = costi amministrativi (in percentuale).

R = remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale).

C. CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

Ai fini della quantificazione dell'ESL per le *garanzie* concesse dal *Fondo*, di seguito si riportano le metodologie di calcolo, distinte in relazione alla durata dell'operazione e alla natura delle commissioni dovute dai *soggetti richiedenti* (cfr. Parte IV, paragrafo D)

Nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, l'ESL sarà dato dalla differenza fra *I*, costo teorico di mercato della garanzia, e il costo effettivo della *garanzia* del *Fondo*; utilizzando la [1] si ottiene:

$$[2] \quad ESL = D \cdot Z \cdot [(F_R + C + R) - G]$$

dove:

G = costo effettivo della *garanzia* pari alla commissione dovuta dal *soggetto richiedente* per la concessione della *garanzia* del *Fondo* (cfr. Parte IV, paragrafo D)

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i differenziali fra i premi teorici di mercato e i premi effettivamente versati al *Fondo* ad ogni scadenza, sono attualizzati alla data di concessione della *garanzia*, sulla base del vigente tasso di

riferimento comunitario (i), di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GUUE C 14 del 19.1.2008.

In tal caso, pertanto, il calcolo dell'*ESL* è dato dall'applicazione delle seguenti formule.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni annuali (cfr. Parte IV, paragrafo D):

$$[3] \quad \mathbf{ESL} = \Sigma (I_t - G_t) (1 + i)^{-t}$$

dove:

i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;

I_t = costo teorico di mercato della garanzia relativo all'anno t calcolato secondo la formula [1] in cui D rappresenta il debito residuo all'anno t del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i ;

G_t = costo effettivo della *garanzia* pari alla commissione annua dovuta dal *soggetto richiedente* per la concessione della *garanzia* del *Fondo* nell'anno t ;

t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero).

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni una tantum (cfr. Parte IV, paragrafo D):

$$[4] \quad \mathbf{ESL} = \Sigma I_t (1 + i)^{-t} - Pu$$

dove:

$Pu = (D \cdot Z \cdot G) =$ importo della commissione *una tantum* dovuta dal *soggetto richiedente* per la concessione della garanzia del *Fondo*

Le formule [2], [3], [4] sono applicate per ogni modalità di intervento del *Fondo*.

La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell'*ESL* è di 30 anni.

D. QUADRI RIASSUNTIVI DELL'EFFICACIA CONTRIBUTIVA DEL FONDO

Le tabelle rappresentanti i valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell'importo garantito o controgarantito dal *Fondo* sono aggiornate e pubblicate dal *Gestore del Fondo* in funzione delle variazioni dei valori dei parametri di cui ai precedenti paragrafi A e B.

PARTE XI - ACCREDITAMENTO AL PORTALE FDG

A. MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO AL PORTALE FDG

1. I soggetti in possesso dei requisiti per presentare le richieste di ammissione alla *garanzia* possono richiedere l'accREDITAMENTO al *Portale FdG*.
2. I *soggetti richiedenti* devono inviare, tramite *PEC*, al *Gestore del Fondo* la richiesta di accREDITAMENTO al *Portale FdG* sull'apposito modulo, o su versione conforme, sottoscritto dal *soggetto richiedente* e compilato in ogni sua parte. Sono considerate improcedibili le richieste di accesso presentate su moduli difformi dal predetto e non sottoscritte con timbro e firma autografa.
3. I *soggetti garanti* devono allegare al predetto modulo:
 - a) l'Allegato 6 alle presenti Disposizioni operative compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
 - b) nel caso di *confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca*, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) attestante i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
 - c) documentazione attestante l'ultimo versamento dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.Inoltre, i *soggetti garanti* devono inviare la documentazione di cui alla lettera c) annualmente entro 3 mesi dall'approvazione del bilancio.
4. Possono essere assegnati account del tipo "master", che permette di operare su qualsiasi funzione con potere dispositivo, ovvero "istruttore", che permette di operare su qualsiasi funzione senza potere dispositivo (*data entry*).
5. Entro 10 giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta il *Gestore del Fondo* comunica, tramite *PEC* o posta elettronica non certificata, all'utente ("master" o "istruttore") l'account assegnato (Login e Password) per l'accesso al *Portale FdG*. L'utente è tenuto a conservare e mantenere riservato l'account assegnato con la massima diligenza, adottando ogni misura idonea ad evitare usi impropri, lo smarrimento o la diffusione a terzi del medesimo account. Il *soggetto richiedente* si impegna a notificare immediatamente e per iscritto al *Gestore del Fondo* l'eventuale sottrazione, smarrimento o perdita dell'account ed a far cambiare contestualmente lo stesso all'utente.
6. Il primo utilizzo dell'account a seguito dell'assegnazione deve avvenire entro trenta giorni dall'invio della email di comunicazione da parte del *Gestore del Fondo*. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'account viene disabilitato. Parimenti, l'account viene disabilitato in caso di mancato accesso alla procedura telematica per un periodo di dodici mesi.
7. Con cadenza semestrale, per le opportune verifiche, il *Gestore del Fondo* invia al *soggetto richiedente* l'elenco degli account assegnati al medesimo. Con apposita circolare, il *Gestore del Fondo* comunica le modalità di individuazione del referente incaricato da ciascun *soggetto richiedente* delle verifiche sugli account.

PARTE XII - DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA

A. PIANO DELLA TRASPARENZA

Il *Fondo* è uno strumento di mitigazione del rischio di credito istituito dalla legge con la finalità di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese.

Trattandosi di uno strumento agevolativo pubblico, e in ragione del riconoscimento della garanzia di ultima istanza dello Stato a valere sugli interventi di *garanzia*, appare prioritario assicurare la massima trasparenza e la più ampia diffusione informativa nei confronti dei *soggetti beneficiari finali* e degli "stakeholder", contribuendo anche a supportare il rapporto banca-confidi-impresa.

Ai sensi dell'articolo 12 (Informazione alle imprese) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012 e dell'articolo 6 (Trasparenza) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013 sono previsti obblighi di informazione e trasparenza per i *soggetti richiedenti* e per il *Gestore del Fondo*.

In relazione a tale norma, l'insieme delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazione alle imprese rappresenta il *Piano della Trasparenza*.

Il *Piano della Trasparenza* persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare ai *soggetti beneficiari finali* la conoscenza e la trasparenza delle condizioni contrattuali offerte dagli intermediari finanziari attraverso i quali è possibile presentare richiesta di ammissione alla *garanzia*;
- accrescere nei *soggetti beneficiari finali* la consapevolezza dei vantaggi connessi al riconoscimento della *garanzia* e delle relative regole di funzionamento

Nello specifico, tali obiettivi si declinano prevedendo obblighi informativi a carico del *Gestore del Fondo* e dei *soggetti richiedenti* con riferimento a tre ambiti prioritari:

- l'informazione ai *soggetti beneficiari finali* sulle caratteristiche, modalità di intervento e finalità del *Fondo* mediante una comunicazione corretta, chiara e esauriente;
- la valorizzazione della garanzia dello Stato, evidenziando l'effettivo beneficio derivante ai *soggetti beneficiari finali* dal minore assorbimento di capitale per i *soggetti richiedenti*;
- le condizioni di vantaggio praticate da parte di *soggetti finanziatori* e *soggetti garanti* grazie all'intervento della *garanzia*, individuabili nella concessione dell'operazione finanziaria, nell'ammontare dell'operazione finanziaria stessa, nelle minori garanzie richieste e nel ridotto costo espresso in termini di tasso di interesse applicato dal *soggetto finanziatore* e di commissione della garanzia rilasciata dai *soggetti garanti*.

Il *Piano della Trasparenza* favorisce la circolazione delle informazioni tra gli attori che intervengono nell'utilizzo del *Fondo* sia nella fase ex ante di accesso alla *garanzia*, sia nella fase in itinere di gestione del rapporto finanziario, sia ex post al fine di monitorare le informazioni ed effettuare analisi volte a valutare l'efficacia dello strumento.

B. OBBLIGHI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Nel quadro degli ordinari adempimenti richiesti dalle regole e dai principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela e nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, i *soggetti richiedenti*, in sede di richiesta di ammissione alla *garanzia*, comunicano al *Gestore del Fondo* le informazioni rese ai *soggetti beneficiari finali* e le condizioni di favore e i vantaggi riconosciuti ai *soggetti beneficiari finali* derivanti dalla concessione della *garanzia*.

In particolare, i *soggetti richiedenti* devono:

- a) comunicare al *Gestore del Fondo*, in sede di richiesta di ammissione alla *garanzia*, le informazioni rese alle imprese e le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per la concessione dell'operazione finanziaria oggetto della predetta richiesta. In particolare, i *soggetti richiedenti* devono comunicare il tasso (fisso o variabile) e le eventuali commissioni bancarie applicate e, in caso di *riassicurazione e/o controgaranzia*, anche le condizioni economiche applicate per il rilascio della *garanzia*. Le predette informazioni sono confermate o modificate in sede di comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria;
- b) in materia di valorizzazione della *garanzia* dello Stato, dichiarare, in sede di richiesta di ammissione alla *garanzia*, se hanno tenuto conto o meno della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla *garanzia* del *Fondo*;
- c) ai fini della valutazione del beneficio associato alla *garanzia*, dichiarare in fase di richiesta di ammissione alla *garanzia*, il vantaggio riconosciuto al *soggetto beneficiario finale*, esplicitando il differente trattamento nelle due ipotesi di "ammissione" e di "non ammissione" dell'operazione alla *garanzia*, attraverso la scelta di una o più opzioni tra quelle di seguito indicate, espresse in termini di:
 - minore tasso d'interesse applicato all'operazione finanziaria con separata indicazione della componente di spread e parametro di riferimento;
 - in caso di *riassicurazione e/o controgaranzia*, minore commissione di *garanzia* richiesta all'impresa;
 - maggiore importo dell'operazione finanziaria;
 - minore importo delle eventuali altre *garanzie* reali, assicurative, bancarie e personali richieste.
- d) provvedere ad adeguare la loro modulistica, intesa come fogli informativi, moduli di richiesta della concessione dell'operazione finanziaria e, in caso di *riassicurazione e/o controgaranzia*, della *garanzia*. In particolare, devono inserire l'esplicita indicazione circa la possibilità di richiedere la *garanzia*, specificando che il *soggetto richiedente* opera con il *Fondo* e che, in caso di richiesta da parte del *soggetto beneficiario finale*, verrà valutata l'ammissibilità alla *garanzia*;
- e) inserire nella home page del proprio sito un *banner* del *Fondo* denominato "Fondo di *garanzia* per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)", con il rimando, tramite *link*, al sito www.fondidigaranzia.it del Ministero dello sviluppo economico e del *Gestore del Fondo*.

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere d) e e) da parte dei *soggetti richiedenti*, il *Gestore del Fondo* potrà effettuare un monitoraggio i cui esiti saranno presentati al *Consiglio di gestione*.

C. OBBLIGHI DEL GESTORE DEL FONDO

Il *Gestore del Fondo*, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*:

- a) comunica ai *soggetti beneficiari finali* stessi:
 1. il numero di posizione assegnato alla richiesta di ammissione alla *garanzia* presentata dal *soggetto richiedente*, il Responsabile del procedimento istruttorio e i recapiti telefonici e di posta elettronica cui rivolgersi per informazioni;
 2. successivamente alla delibera del *Consiglio di gestione*,
 - i. l'ammissione (ovvero la non ammissione) alla *garanzia*, l'importo garantito in valore assoluto e in percentuale sull'importo dell'operazione finanziaria;
 - ii. l'importo dell'*ESL* corrispondente alla *garanzia* concessa, con indicazione dell'eventuale concessione ai sensi del *regolamento de minimis* ovvero del *regolamento di esenzione*, nonché i casi in cui potrà essere richiesta al *soggetto beneficiario finale* la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell'agevolazione;
 - iii. in caso di ammissione alla *garanzia*, il vantaggio ad essa associato, come comunicato dal *soggetto richiedente* in sede di richiesta di ammissione alla *garanzia*;
 - iv. l'eventuale commissione "una tantum" che il *soggetto richiedente* dovrà versare a fronte della concessione della *garanzia*.
- b) pubblica e aggiorna periodicamente sul sito web del *Fondo* un elenco dei *soggetti richiedenti* che operano con il *Fondo*, con specifica indicazione dei nominativi, dei contatti e l'indirizzo di posta elettronica dei relativi operatori. Nel caso dei *soggetti garanti* viene anche indicata l'eventuale autorizzazione ai sensi della Parte XIV;
- c) attiva sul predetto sito una casella di posta elettronica dedicata alla proposta di quesiti e/o alla segnalazione di questioni particolari inerenti l'efficienza dello strumento;
- d) crea sul sito web del *Fondo* una sezione "FAQ" nella quale fornire risposta alle domande più ricorrenti che vengono poste dagli utenti;
- e) aggiorna costantemente le informazioni sul sito dedicato www.fondidigaranzia.it, con riferimento alla guida per le imprese, alla normativa del *Fondo*, alle Disposizioni e circolari operative, nonché alla possibilità di scaricare la modulistica;
- f) pubblica e aggiorna periodicamente sul sito www.fondidigaranzia.it, in attuazione delle disposizioni in materia di "Amministrazione aperta" di cui all'art. 18 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, una apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", nell'ambito della quale sono rese disponibili le informazioni relative alle operazioni finanziarie ammesse alla *garanzia*;
- g) gestisce le informazioni acquisite in base a quanto disposto nel presente *Piano della trasparenza* in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare), garantendo che la loro organizzazione possa consentirne l'elaborazione per le finalità di analisi coerenti con la funzione del *Fondo* e per le esigenze di trasparenza nei confronti dei *soggetti richiedenti* e dei *soggetti beneficiari finali*.

**PARTE XIII - REGOLAMENTO D'ESENZIONE:
DEFINIZIONI E DISCIPLINA NELL'AMBITO DEL FONDO
DI GARANZIA PER LE PMI**

A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI

1. La *garanzia* è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie concesse a fronte dei seguenti investimenti da effettuare nel territorio nazionale:

a) investimenti in *attivi materiali e/o attivi immateriali* destinati all’installazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero

b) acquisizione degli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
- gli attivi vengano acquisiti da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La semplice acquisizione di quote di un’impresa non è considerata un investimento.

2. Gli *attivi immateriali* devono:

a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento del *soggetto beneficiario finale*;

b) essere considerati ammortizzabili;

c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

d) figurare nell’attivo del *soggetto beneficiario finale* per almeno 3 anni.

3. L’*avvio dei lavori* degli investimenti di cui al paragrafo A.1 deve essere successivo alla data di sottoscrizione, da parte dei *soggetti beneficiari finali*, della richiesta di agevolazione di cui all’Allegato 4.

4. Nel caso di *soggetti beneficiari finali* non residenti sul territorio italiano, gli stessi devono avere, alla data di concessione della garanzia del *Fondo*, una sede o una filiale in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.

5. La *garanzia* sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo A.1 è concessa in favore dei *soggetti beneficiari finali* nei limiti delle intensità di aiuto previste dall’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, pari al 20 per cento dei costi ammissibili nel caso delle *piccole imprese* e al 10 per cento dei costi ammissibili nel caso delle *medie imprese*.

6. L’intensità di aiuto di cui al paragrafo A.5 è determinata applicando il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia

dei “premi esenti” di cui alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

7. La *garanzia* sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo A.1 è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.
8. Rimane ferma, l’applicazione del *regolamento de minimis*, qualora non ricorrano le condizioni previste nei precedenti paragrafi. In tali casi, l’intensità di aiuto connessa alla garanzia del Fondo è determinata applicando il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei “premi esenti” di cui alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

B. AIUTI ALLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO

1. La *garanzia* è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli “Aiuti alle imprese in fase di avviamento” di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie a favore:
 - a) delle *imprese in fase di avviamento*;
 - b) dei *Professionisti* che abbiano avviato l’attività economica o siano soggetti a imposta per tale attività da meno di 5 anni.
2. Fatto salvo quanto previsto alla Parte II, paragrafo D, la *garanzia* di cui al paragrafo B.1 è concessa per un importo massimo garantito per *soggetto beneficiario finale di*:
 - a) euro 2,5 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 6 anni;
 - b) euro 2,142 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 7 anni e superiore a 6 anni;
 - c) euro 1,875 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 8 anni e superiore a 7 anni;
 - d) euro 1,666 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 9 anni e superiore a 8 anni;
 - e) euro 1,5 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari a 10 anni.
3. La *garanzia* sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo B.1 è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.
4. La *garanzia* di cui al paragrafo B.1 può essere concessa sulle operazioni finanziarie a favore delle imprese operanti in qualsiasi settore, compreso il settore Pesca, piscicoltura e Servizi connessi, eccetto il settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
5. Rimane ferma, per la *garanzia* rilasciata a favore delle *imprese in fase di avviamento*, l’applicazione del *regolamento de minimis*, qualora non ricorrano le condizioni previste nei precedenti paragrafi. In tali casi, l’intensità di aiuto connessa alla garanzia del Fondo è determinata applicando il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei “premi esenti” di cui alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

C. AIUTI AL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO

1. La *garanzia* è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 a fronte di *Finanziamenti del rischio*.
2. Sono ammissibili alla garanzia di cui al paragrafo C.1 i *soggetti beneficiari finali* che, alla data di presentazione, da parte degli stessi, della richiesta di agevolazione di cui all'Allegato 4 sul primo *Finanziamento del rischio*, sono *PMI non quotate* ed è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) i *soggetti beneficiari finali* non hanno operato in alcun mercato;
 - b) i *soggetti beneficiari finali* operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro *prima vendita commerciale*;
 - c) l'importo del primo *Finanziamento del rischio*, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni dei *soggetti beneficiari finali*.
3. La *garanzia* di cui al paragrafo C.1 può essere concessa su *Finanziamenti del rischio* successivi al primo, anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo C.2, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) non è superato l'importo totale di cui al paragrafo C.4;
 - b) la possibilità di ulteriori *Finanziamenti del rischio* era prevista nel piano aziendale iniziale;
 - c) l'impresa oggetto di ulteriori *Finanziamenti del rischio* non è diventata collegata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, di un'altra impresa, diversa dal *soggetto richiedente* (*soggetto finanziatore* nel caso di *riassicurazione e/o controgaranzia*), a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di *PMI*.
4. L'importo totale dei *Finanziamenti del rischio* garantiti dal *Fondo* ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 non può essere superiore a euro 15 milioni per *soggetto beneficiario finale*.
5. Sul portafoglio costituito dai *Finanziamenti del rischio* presentati da un medesimo *soggetto richiedente* (*soggetto finanziatore* nel caso di *riassicurazione e/o controgaranzia*) e garantiti dal *Fondo* ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, la perdita totale liquidata dal *Fondo* non può superare il 25% dell'ammontare del portafoglio stesso.
6. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del *Fondo* di cui al paragrafo C.1, i *soggetti richiedenti* (*soggetti finanziatori* nel caso di *riassicurazione e/o controgaranzia*):
 - a) assumono le proprie decisioni di finanziamento del rischio in modo orientato al profitto, secondo quanto previsto all'articolo 21, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) operano secondo una logica commerciale, secondo quanto previsto all'articolo 21, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - c) devono dimostrare che il *Finanziamento del rischio* non sarebbe stata effettuato, ovvero che sarebbero stata effettuato in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. In particolare, devono dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire

che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai *soggetti beneficiari finali*, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori.

7. La *garanzia* sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo C.1 è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.
8. La *garanzia* di cui al paragrafo C.1, qualora non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014, è concessa sulla base del *regolamento de minimis*. In tali casi, l'intensità di aiuto connessa alla *garanzia* è determinata applicando il "metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei "premi esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

D. AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI DEL SETTORE AGRICOLTURA

1. La *garanzia* è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli “Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria” di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 per le operazioni finanziarie concesse a fronte di investimenti materiali o immateriali realizzati da *PMI*.
2. Gli investimenti materiali e immateriali devono soddisfare uno degli obiettivi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014.
3. Qualora gli investimenti siano connessi alla produzione, a livello dell’azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, devono altresì essere rispettate le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
5. Gli investimenti ammissibili sono quelli di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 702/2014. Sono fatte salve tutte le limitazioni contenute nel medesimo articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.
6. L’avvio *dei lavori* degli investimenti di cui al paragrafo A.1 deve essere successivo alla data di sottoscrizione, da parte dei *soggetti beneficiari finali*, della richiesta di agevolazione di cui all’Allegato 4.
7. Nel caso di *soggetti beneficiari finali* non residenti sul territorio italiano, gli stessi devono avere, alla data di concessione della garanzia del *Fondo*, una sede o una filiale in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.
8. La *garanzia* sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo D.1 è concessa in favore dei *soggetti beneficiari finali* nei limiti delle intensità di aiuto previste dall’articolo 14, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 702/2014, pari al 50 per cento dei costi ammissibili nel caso delle *PMI* ubicate nelle regioni meno sviluppate e al 40 per cento dei costi ammissibili nel caso delle *PMI* ubicate nelle altre regioni. In ogni caso l’*ESL* non può superare l’importo di euro 500.000 EUR per impresa e per progetto di investimento.
9. L’intensità di aiuto di cui al paragrafo D.8 è determinata applicando il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei “premi esenti” di cui alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
10. La *garanzia* sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo D.1 è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 702/2014.
11. Rimane ferma, l’applicazione del *regolamento de minimis*, qualora non ricorrano le condizioni previste nei precedenti paragrafi. In tali casi, l’intensità di aiuto connessa alla garanzia del Fondo è determinata applicando il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato

dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei “premi esenti” di cui alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

E. AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI DEL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA

1. La *garanzia* è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli “Aiuti all’innovazione” di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1388/2014 per le operazioni finanziarie concesse a fronte di investimenti innovativi nel settore della pesca, all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1388/2014 per le operazioni finanziarie concesse a fronte di investimenti innovativi nel settore dell’acquacoltura e all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1388/2014 per le operazioni finanziarie concesse a fronte di investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura.
2. In riferimento agli investimenti innovativi nel settore della pesca, l’aiuto:
 - a) deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 508/2014;
 - b) non deve superare, in termini di *ESL*, l’intensità massima dell’aiuto pubblico stabilita dall’articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell’articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
3. In riferimento agli investimenti innovativi nel settore dell’acquacoltura, l’aiuto:
 - a) deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 508/2014;
 - b) non deve superare, in termini di *ESL*, l’intensità massima dell’aiuto pubblico stabilita dall’articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell’articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
4. In riferimento agli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, l’aiuto:
 - a) deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014;
 - b) non deve superare, in termini di *ESL*, l’intensità massima dell’aiuto pubblico stabilita dall’articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell’articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
5. In ogni caso, l’aiuto non può esser concesso a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né può essere superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.
6. L’*avvio dei lavori* degli investimenti di cui al paragrafo E.1 deve essere successivo alla data di sottoscrizione, da parte dei *soggetti beneficiari finali*, della richiesta di agevolazione di cui all’Allegato 4.
7. Nel caso di *soggetti beneficiari finali* non residenti sul territorio italiano, gli stessi devono avere, alla data di concessione della garanzia del *Fondo*, una sede o una filiale in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.
8. L’intensità di aiuto è determinata applicando il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei “premi esenti” di cui alla

comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

9. La *garanzia* sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo E.1 è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1388/2014.
10. Rimane ferma, l'applicazione del *regolamento de minimis*, qualora non ricorrano le condizioni previste nei precedenti paragrafi. In tali casi, l'intensità di aiuto connessa alla garanzia del Fondo è determinata applicando il "metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei "premi esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

PARTE XIV – PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI AUTORIZZATI

A. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. Possono richiedere l'autorizzazione i *soggetti garanti*.
2. Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate, via posta elettronica certificata, al *Gestore del Fondo* utilizzando l'apposito modulo di richiesta pubblicato sul sito www.fondidigaranzia.it, firmato digitalmente e compilato in ogni sua parte. Alla richiesta devono essere allegati, anche in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare), gli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta redatti ovvero riclassificati secondo gli schemi previsti dalle istruzioni di Banca d'Italia e completi di nota integrativa. La conformità ai predetti schemi dell'eventuale riclassificazione deve essere attestata da una società di revisione o da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori contabili ovvero dal collegio sindacale del *soggetto garante*. Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore del Fondo* non conformi al suddetto modulo, non firmate digitalmente, non complete dei dati previsti dal modulo di richiesta ovvero senza i predetti bilanci.
3. Il *Gestore del Fondo* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai *soggetti garanti*, via posta elettronica certificata, entro 10 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
4. La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore del Fondo*. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
5. Le richieste di autorizzazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Consiglio di gestione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
6. Qualora il *Gestore del Fondo* nel corso dell'istruttoria richiedesse, via posta elettronica certificata, il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Consiglio di gestione* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
7. Le richieste decadono d'ufficio qualora le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore del Fondo*, via posta elettronica certificata, entro il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del *Gestore del Fondo* stesso.
8. Il *Gestore del Fondo* comunica ai *soggetti garanti*, via posta elettronica certificata, la concessione dell'autorizzazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*.

B. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017, l'autorizzazione è concessa sulla base di una valutazione in ordine all'adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all'efficienza e all'accuratezza della gestione del *soggetto garante*.
2. La valutazione di cui al precedente paragrafo B.1 viene effettuata, nello specifico, sui seguenti indicatori costruiti sulla base delle indicazioni pubblicate dal *Gestore del Fondo* sul sito www.fondidigaranzia.it.

A. Adeguatezza patrimoniale, la cui formula è espressa di seguito:

- per i *soggetti garanti* iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del *TUB*:

$$A = \frac{\text{patrimonio netto}}{\text{garanzie in essere} - (\text{riassicurazioni} + \text{accantonamenti})}$$

- per i *soggetti garanti* iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del *TUB*:

$$A = \frac{\text{patrimonio netto} + \text{fondi finalizzati all'attività di garanzia}}{\text{garanzie in essere} - (\text{riassicurazioni} + \text{accantonamenti})}$$

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore A è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 18%	3
10% ≤ "A" < 18%	2
8% ≤ "A" < 10%	1
"A" < 8%	0

Nel caso in cui il valore dell'indicatore A sia inferiore al 6%, l'autorizzazione non è concessa.

B. Variazione del patrimonio netto, la cui formula è espressa di seguito:

$$B = \frac{(\text{patrimonio netto } t_0 - \text{patrimonio netto } t_{-1})}{\text{patrimonio netto } t_{-1}}$$

dove:

"patrimonio netto t_0 " è il valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione;

"patrimonio netto t_{-1} " è il valore del patrimonio netto del penultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore B è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"B" > 0%	3
-10% ≤ "B" < 0%	2
-15% ≤ "B" < -10%	1
"B" < -15%	0

C. Solidità prospettica, la cui formula è espressa di seguito:

$$C = \frac{\text{tasso annuale di decadimento del } \textit{soggetto garante}}{\text{tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio}}$$

dove:

il "tasso annuale di decadimento del *soggetto garante*" è dato dal rapporto tra il flusso delle garanzie escusse risultante dai dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione e lo stock delle garanzie in bonis risultante dai dati del penultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione

il "tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio" è il tasso annuale di decadimento del sistema creditizio riferito all'area territoriale di operatività del *soggetto garante* al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione. È calcolato sulla base dei dati relativi alle società non finanziarie e alle famiglie produttrici, alla classe di grandezza del fido globale utilizzato fino a € 125 mila e secondo la ripartizione territoriale di Banca d'Italia.

Per l'individuazione della prevalenza operativa territoriale del *soggetto garante* si fa riferimento alle indicazioni pubblicate dal *Gestore del Fondo* sul sito www.fondidigaranzia.it.

L'area territoriale di riferimento del *soggetto garante*, alla quale sarà poi associato il tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio, sarà l'area che presenta una quota di garanzie rilasciate pari o superiore al 10% dell'operatività totale dello stesso.

Qualora l'operatività del *soggetto garante* si riferisca a due o più aree territoriali, il tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio verrà calcolato andando a combinare, in misura proporzionale all'operatività riscontrata, i valori del tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio delle aree interessate.

All'indicatore C è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"C" ≤ 80%	3
80% < "C" ≤ 100%	2
100% < "C" ≤ 130%	1
"C" > 130%	0

D. Solvibilità, la cui formula è espressa di seguito:

$$D = \frac{\text{attivo corrente} + (90\% * \text{Titoli di Stato})}{\text{passivo corrente}}$$

dove:

l'“attivo corrente” è dato dalla somma tra le attività finanziarie fino a 12 mesi e le garanzie finanziarie ricevute fino a 12 mesi;

i “Titoli di Stato” è dato dalla somma dei titoli di Stato con scadenza superiore ai 12 mesi e con durata indeterminata;

il “passivo corrente” è dato dalla somma tra le passività finanziarie fino a 12 mesi e le garanzie finanziarie rilasciate fino a 12 mesi.

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore D è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
“D” ≥ 200%	3
200% < “D” ≤ 150%	2
150% < “D” ≤ 120%	1
“D” < 120%	0

All'indicatore D è assegnato un punteggio pari a 3 anche nel caso in cui il denominatore di questo indicatore (“passivo corrente”) sia pari a zero.

Nel caso in cui il valore dell'indicatore D sia inferiore al 100%, l'autorizzazione non è concessa.

E. Sostenibilità economica, la cui formula è espressa di seguito:

$$E = \frac{\text{spese amministrative}}{\text{margine di intermediazione}}$$

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore E è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
“E” < 80%	3

80% < "E" ≤ 90%	2
90% < "E" ≤ 110%	1
"E" > 110%	0

F. Accuratezza gestionale delle richieste di escussione, la cui formula è espressa di seguito:

$$F = \frac{\text{tasso di inefficacia da escussioni del } \textit{ soggetto garante}}{\text{tasso di inefficacia da escussioni } \textit{ Fondo}}$$

dove il tasso di inefficacia da escussioni è calcolato come il rapporto tra:

- l'ammontare dell'importo garantito deliberato inefficace dal *Consiglio di gestione* a seguito di escussione alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione e
- l'ammontare dell'importo garantito escusso alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore F è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"F" ≤ 60%	3
60% < "F" ≤ 75%	2
75% < "F" ≤ 100%	1
"F" > 100%	0

G. Accuratezza gestionale delle operazioni sottoposte a controllo documentale, la cui formula è espressa di seguito:

$$G = \frac{\text{tasso di inefficacia da controlli documentali del } \textit{ soggetto garante}}{\text{tasso di inefficacia da controlli documentali } \textit{ Fondo}}$$

dove il tasso di inefficacia da controlli documentali è calcolato come il rapporto tra:

- l'ammontare dell'importo garantito deliberato inefficace dal *Consiglio di gestione* a seguito di controllo documentale nell'ultimo triennio rispetto alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione e
- l'ammontare dell'importo garantito sottoposto a controllo documentale nell'ultimo triennio rispetto alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore G è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"G" ≤ 60%	3
60% < "G" ≤ 75%	2

75% < "G" ≤ 100%	1
"G" > 100%	0

3. Il Punteggio finale (Pf) da considerare ai fini dell'autorizzazione è calcolato attraverso la seguente media ponderata dei punteggi ottenuti per il singolo indicatore:

$$P_f = \frac{(A*25 + B*20 + C*15 + D*15 + E*10 + F*10 + G*5)}{100}$$

La concessione dell'autorizzazione è deliberata dal *Consiglio di gestione* qualora:

- l'indicatore A non sia inferiore al 6%;
- l'indicatore D non sia inferiore al 100%
- il Punteggio finale non sia inferiore al 60% del Punteggio massimo raggiungibile (P_{max}), fatto salvo quanto previsto al paragrafo B.4.

Il Punteggio finale e il Punteggio massimo raggiungibile (P_{max}) variano in funzione degli indicatori applicabili. In particolare:

- l'indicatore D non è applicabile qualora sia il numeratore che il denominatore dello stesso abbiano un valore pari a zero;
- l'indicatore F non è applicabile qualora il *soggetto garante* non presenti operatività pregressa con il Fondo ovvero il numero di escussioni sia inferiore a 10;
- l'indicatore G non è applicabile qualora il *soggetto garante* non presenti operatività pregressa con il Fondo.

In conseguenza di quanto sopra, si riportano di seguito i valori del Punteggio Massimo raggiungibile e del Punteggio minimo necessario ai fini della concessione dell'autorizzazione (P_{aut}).

APPLICABILITA' INDICATORE							P_{max}	P_{aut}
A	B	C	D	E	F	G		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3	1,8
SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	2,7	1,62
SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	2,85	1,71
SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	2,55	1,53
SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	2,55	1,53
SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	2,25	1,35
SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	2,4	1,44
SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	2,1	1,26

4. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo B.3, per le richieste di autorizzazione presentate nei primi 12 mesi di vigenza dei presenti criteri di valutazione,

la concessione dell'autorizzazione è deliberata dal *Consiglio di gestione*, fatti salvi gli altri requisiti di ammissibilità, anche qualora il Punteggio finale non sia inferiore al 55% del Punteggio massimo raggiungibile (P_{max}). Resta fermo quanto previsto nei successivi paragrafi C e D.

C. MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Entro 1 mese dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, i *soggetti garanti autorizzati* devono inviare al *Gestore del Fondo*, via posta elettronica certificata, una copia del bilancio stesso, anche in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare) avente i medesimi requisiti di cui al paragrafo A.2.
2. Il *Gestore del Fondo*, su delibera del *Consiglio di gestione*, può, in qualsiasi momento, effettuare controlli, visite ed ispezioni sui *soggetti garanti autorizzati* al fine di accertare la veridicità dei dati inviati al *Gestore del Fondo* stesso.

D. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo C.1 è motivo di revoca dell'autorizzazione.
2. Il *Gestore del Fondo* effettua, entro 1 mese dalla ricezione del bilancio di cui al paragrafo C.1, una verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione di cui al paragrafo B e propone al *Consiglio di gestione* la conferma ovvero la revoca dell'autorizzazione.
3. Il *Gestore del Fondo* comunica, via posta elettronica certificata, ai *soggetti garanti autorizzati* la conferma dell'autorizzazione, ovvero i motivi che hanno indotto a revocare la stessa, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*.
4. Con delibera del *Consiglio di gestione*, a fronte di eventi che abbiano impatto sull'adeguatezza patrimoniale, sulla solvibilità, sull'efficienza e sull'accuratezza della gestione del *soggetto garante*, l'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.

APPENDICI

A. SEZIONI SPECIALI E RISERVE

Nella presente appendice è riportata la disciplina delle sezioni speciali e delle riserve del *Fondo*, aventi ciascuna specifiche finalità e modalità di intervento. Per quanto non espressamente disposto nell'appendice, si rinvia alla disciplina generale contenuta nelle Disposizioni operative.

L'operatività delle sezioni speciali e riserve è condizionata alla presenza di disponibilità finanziarie a valere sulle stesse. In caso di interruzione dell'operatività, nel rispetto del principio di sana, prudente ed efficiente gestione delle risorse del *Fondo*, è possibile ripristinare la predetta operatività in presenza di disponibilità finanziarie rinvenienti da nuovi versamenti ovvero dallo svincolo di precedenti impegni, in ragione di una valutazione della rischiosità delle operazioni in essere e della stima delle sofferenze che da esse potranno derivare.

Il *Gestore del Fondo* informa tempestivamente il *Consiglio di gestione*, le Pubbliche Amministrazioni di riferimento e i *soggetti richiedenti*, con apposite circolari operative e anche mediante comunicazione sul sito istituzionale del Fondo (www.fondidigaranzia.it), dell'avvio e dell'eventuale interruzione e ripristino dell'operatività delle sezioni speciali e delle riserve.

SEZIONE SPECIALE PER L'AUTOTRASPORTO

1. La Sezione speciale per l'autotrasporto è la sezione speciale del *Fondo* destinata alla concessione della *garanzia* a favore delle *Imprese di autotrasporto*, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 27 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La *garanzia* a valere sulle risorse della suddetta sezione è concessa:
 - a) nel caso di *garanzia diretta*, in deroga ai limiti previsti nella Parte II, paragrafo D.1.1, fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie;
 - b) nel caso di *riassicurazione* e *controgaranzia*, in deroga ai limiti previsti nella Parte II, paragrafo D.2.1, fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal *soggetto garante*, a condizione che la *garanzia* da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80%.

SEZIONE SPECIALE RESTO AL SUD

1. La Sezione speciale Resto al Sud è la sezione speciale del *Fondo*, istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 15 dicembre 2017 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, destinata alla concessione della *garanzia* a favore delle *Operazioni Resto al Sud*.
2. La *garanzia* a valere sulle risorse della suddetta sezione è concessa:
 - a) nel caso di *garanzia diretta*, in deroga ai limiti previsti nella Parte II, paragrafo D.1.1, fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie;

- b) nel caso di *riassicurazione e controgaranzia*, in deroga ai limiti previsti nella Parte II, paragrafo D.2.1, fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal *soggetto garante*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80%;
 - c) a titolo gratuito.
3. Alle richieste di ammissione relative alle *operazioni Resto al Sud*, in deroga al criterio di cui alla Parte II, paragrafo B.9, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.

SEZIONE A FAVORE DI IMPRESE CONFISCATE O SEQUESTRATE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, IMPRESE ACQUIRENTI O AFFITTUARIE DI IMPRESE SEQUESTRATE O CONFISCATE E COOPERATIVE ASSEGNATARIE O AFFITTUARIE DI BENI CONFISCATI

1. La Sezione a favore di imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati è la sezione del Fondo istituita ai sensi dell'articoli 1, comma 196, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e disciplinata dal successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016.
2. La *garanzia* a valere sulle risorse della suddetta sezione è concessa in favore seguenti soggetti beneficiari, anche diversi dalle *PMI*:
 - a) imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:
 - i. nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
 - ii. nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia;
 - b) imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda;
 - c) cooperative sociali di cui alla legge 1° novembre 1991, n. 381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice antimafia;
 - d) cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera a), del codice antimafia.
3. La *garanzia* a valere sulle risorse della sezione di cui al paragrafo 1 è concessa:
 - a) nel caso di *garanzia diretta*, in deroga ai limiti previsti nella Parte II, paragrafo D.1.1, fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie;
 - b) nel caso di *riassicurazione e controgaranzia*, in deroga ai limiti previsti nella Parte II, paragrafo D.2.1, fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal *soggetto garante*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80%;
 - c) a titolo gratuito.

4. Le garanzie della Sezione di cui al paragrafo 1 non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati concessi a valere sulla Sezione del Fondo crescita di cui all'articolo 5 del citato decreto ministeriale 4 novembre 2016.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 208/2015, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'impresa beneficiaria, è tenuto a rimborsare al Fondo gli importi liquidati dalla Sezione di cui al paragrafo 1, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia.

SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

1. La Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la sezione speciale del *Fondo*, istituita ai sensi della convenzione del 5 febbraio 2015 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze, approvata con il decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2015, destinata a garantire le operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di investimenti in innovazione tecnologica e digitale, concessi a favore di *PMI* che svolgono le seguenti attività della Classificazione ATECO 2007:
 - a) Edizione di libri (J.58.11);
 - b) Edizione di quotidiani (J.58.13);
 - c) Edizione di riviste e periodici (J.58.14);
 - d) Trasmissioni radiofoniche (J.60.10);
 - e) Attività di programmazione e trasmissione televisive (J.60.20);
 - f) Attività delle agenzie di stampa (J.63.91).

SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. La Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità è la sezione speciale del *Fondo*, istituita ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012 e dell'Atto di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, destinata alla concessione della *garanzia* a favore delle *Imprese femminili* e delle donne rientranti tra i *Professionisti*.
2. I soggetti beneficiari finali possono richiedere la prenotazione della *garanzia* della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità mediante la presentazione al *Gestore del Fondo*, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore del Fondo* con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
3. Il *Gestore del Fondo* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti beneficiari finali* richiedenti, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore*

del Fondo con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

4. Il *Gestore del Fondo* valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*. In caso di accoglimento, la *garanzia* viene prenotata a favore del *soggetto beneficiario finale* richiedente.
5. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore del Fondo* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore del Fondo* stesso.
6. La prenotazione della *garanzia* è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del *Gestore del Fondo*.
7. Il *Gestore del Fondo* comunica mediante *PEC*, fax ovvero con modalità che verranno rese note dal *Gestore del Fondo* con apposita circolare, al *soggetto beneficiario finale* richiedente, la prenotazione della *garanzia* della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*.
8. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore del Fondo* si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
9. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del *Consiglio di gestione*, il *soggetto beneficiario finale* potrà presentare al *soggetto richiedente* il modulo di cui all'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo 7.
10. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, il *soggetto richiedente* deve presentare al *Gestore del Fondo*, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di conferma della *garanzia* sull'apposito modulo mediante *PEC*, raccomandata A/R o fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore del Fondo* oltre il suddetto termine.
11. Alle richieste di conferma si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste nella Parte III per le richieste di ammissione ordinarie.
12. L'efficacia della *garanzia* è subordinata alla verifica da parte del *Gestore del Fondo* della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 9 con i dati forniti dal *soggetto beneficiario finale* nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 2.
13. La prenotazione decade e la *garanzia* è inefficace nel caso non sia verificata da parte del *Gestore del Fondo* la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 9 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 2.
14. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo 10, il *Gestore del Fondo* conferma al *soggetto finanziatore* l'efficacia della *garanzia*. Tale conferma è comunicata mediante *PEC*, raccomandata A/R o fax.
15. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale è deliberata dal *Consiglio di gestione* subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico della Sezione stessa.

SEZIONE SPECIALE PER IL CINEMA

1. La Sezione speciale per il cinema è la sezione speciale del *Fondo*, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 marzo 2018, destinata a garantire le operazioni finanziarie concesse per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici a favore delle *PMI* che svolgono, in via primaria, le seguenti attività della Classificazione ATECO 2007:
 - a) Produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (59.11.0);
 - b) Post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (59.12.0).
2. La suddetta sezione garantisce le operazioni finanziarie per investimenti materiali e immateriali, anche già avviati alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*, per la realizzazione del prodotto audiovisivo e cinematografico e le operazioni finanziarie per esigenze di capitale circolante connesse alla realizzazione del prodotto audiovisivo e cinematografico. Non sono ammissibili le operazioni finanziarie di consolidamento delle passività a breve dell'impresa.
3. La *garanzia* a valere sulle risorse della suddetta sezione è concessa:
 - a) nel caso di *garanzia diretta*, in deroga ai limiti previsti nella Parte II, paragrafo D.1.1, fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie;
 - b) nel caso di *riassicurazione* e *controgaranzia*, in deroga ai limiti previsti nella Parte II, paragrafo D.2.1, fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal *soggetto garante*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80%;
 - c) a titolo gratuito.
4. Le *PMI* caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, possono essere valutate, oltre che sui dati due predetti bilanci d'esercizio, anche sulla base del business plan del progetto a condizione che siano rispettati i seguenti parametri:
 - a) l'operazione finanziaria è finalizzata alla copertura dei costi del progetto;
 - b) la durata dell'operazione finanziaria non eccede la durata del ciclo economico del progetto;
 - c) i *mezzi propri* apportati dall'impresa non sono inferiori al 10% dei costi del progetto.

SEZIONE SPECIALE FRIULI VENEZIA GIULIA

1. La Sezione speciale Friuli Venezia Giulia è la sezione speciale del *Fondo*, istituita ai sensi dell'Accordo del 22 dicembre 2017 tra Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze e alimentata dalle risorse del POR FESR FVG 2014-2020, destinata a garantire le operazioni finanziarie concesse a favore delle *PMI* ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. La suddetta sezione garantisce le operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di investimenti e/o alle esigenze di capitale circolante connesse a un progetto di sviluppo aziendale e rientranti in uno dei seguenti ambiti:
 - a) finanziamento delle iniziali fasi dell'attività dei soggetti beneficiari;

- b) finanziamento del capitale connesso all'espansione dell'attività dei soggetti beneficiari;
 - c) finanziamento del capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario. Rientrano in tale categoria sia il rafforzamento della capacità produttiva del soggetto beneficiario sia le attività dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario;
 - d) finanziamento di nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing;
 - e) finanziamento di attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione;
 - f) finanziamento di attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti.
3. La *garanzia* a valere sulle risorse della sezione di cui al paragrafo 1 è concessa a titolo gratuito.

RISERVA PER LE PMI FORNITRICI OVVERO CREDITRICI DI SOCIETA' IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CHE GESTISCONO STABILIMENTI INDUSTRIALI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

1. La Riserva per le *PMI* fornitrici ovvero creditrici di società' in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale è la riserva del *Fondo*, istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2016.
2. Le *PMI* beneficiarie della garanzia della suddetta riserva hanno i seguenti requisiti:
 - a) il loro fatturato è costituito per almeno il 50 per cento, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da fornitura di beni e servizi alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 231, e soggette ad amministrazione straordinaria;
 - b) sono fornitrici o creditrici, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge n. 1/2015, delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 231, e soggette ad amministrazione straordinaria, come risultante da un'attestazione del commissario straordinario delle suddette imprese di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero il commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
3. La *garanzia* a valere sulle risorse della riserva di cui al paragrafo 1 è concessa, a condizione che il *soggetto finanziatore* non acquisisca altre garanzie reali, bancarie, personali o assicurative sull'operazione finanziaria e che sia allegata alla richiesta di ammissione l'attestazione di cui al paragrafo 2, lettera b):
 - a) nel caso di *garanzia diretta*, in deroga ai limiti previsti nella Parte II, paragrafo D.1.1, fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie;
 - b) nel caso di *riassicurazione* e *controgaranzia*, in deroga ai limiti previsti nella Parte II, paragrafo D.2.1, fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal *soggetto*

garante, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80%;

c) a titolo gratuito.

4. Alle richieste di ammissione alla *garanzia* a valere sulle risorse della riserva di cui al paragrafo 1, in deroga al criterio di cui alla Parte II, paragrafo B.9, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.

RISERVA A FAVORE DELLE IMPRESE DEI SETTORI CONCIARIO, TESSILE, CALZATURIERO

1. La Riserva a favore delle imprese dei settori conciario, tessile, calzaturiero è la riserva del *Fondo* istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2014.
2. La *garanzia* a valere sulle risorse della suddetta riserva è concessa in favore delle *PMI* operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il novantacinque per cento delle acque ad uso industriale.

RISERVA PON IC

1. La Riserva PON IC è la riserva del *Fondo*, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, destinata a garantire le operazioni finanziarie concesse a favore delle *PMI* e dei *professionisti* ubicati nel territorio delle Regioni Meno Sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle Regioni in Transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).
2. In particolare, la suddetta riserva garantisce le operazioni finanziarie rientranti in uno dei seguenti ambiti:
 - a) finanziamento delle iniziali fasi dell'attività dei soggetti beneficiari;
 - b) finanziamento del capitale connesso all'espansione dell'attività dei soggetti beneficiari;
 - c) finanziamento del capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario. Rientrano in tale categoria sia il rafforzamento della capacità produttiva del soggetto beneficiario sia le attività dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario;
 - d) finanziamento di nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing;
 - e) finanziamento di attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione;
 - f) finanziamento di attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti.
3. La *garanzia* a valere sulle risorse della riserva di cui al paragrafo 1 è concessa a titolo gratuito.

RISERVA PER IL MICROCREDITO

1. La Riserva per il microcredito è la riserva del *Fondo* costituita sulla base di convenzioni tra l'Ente nazionale per il microcredito ed enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, finalizzate all'incremento delle risorse del *Fondo* dedicate alle *Operazioni di microcredito*.
2. I *soggetti beneficiari finali* possono presentare al *Gestore del Fondo*, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della *garanzia* a valere sulle risorse della suddetta riserva.
3. La richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 2 è presentata in via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) dedicata al "microcredito", previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.
4. Il sistema di prenotazione attribuisce alla richiesta di prenotazione presentata dal *soggetto beneficiario finale* un codice identificativo e produce la conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse, che il *soggetto beneficiario finale* deve comunicare al *soggetto richiedente*.
5. A pena di decadenza della prenotazione, entro cinque giorni lavorativi successivi alla data della richiesta di cui al paragrafo 2, il *soggetto richiedente* conferma la prenotazione stessa tramite *Portale FdG*.
6. A pena di decadenza della prenotazione, entro sessanta giorni successivi alla data della conferma di cui al paragrafo 5, il *soggetto richiedente* invia al *Gestore del Fondo* la richiesta di ammissione tramite il *Portale FdG*, dichiarando che la richiesta stessa fa riferimento a una prenotazione e indicando il codice identificativo di cui al paragrafo 4.